Commissioni 5ª e 6ª riunite

BOZZE DI STAMPA
22 aprile 2021

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

A.S. 2144
EMENDAMENTI PRIORITARI

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

01.1
MARCUCCI, FERRARI, MISIANI, PITTELLA

Premettere il seguente:

«Art. 01.
(Proroga del versamento IRAP)

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021"».

1.2

PIARULLI, TRENTACOSTE, DE LUCIA

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, che percepiscono entrate istituzionali»;

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, ai fini della media di cui al primo periodo rilevano altresì i ricavi istituzionali.».

1.7

PAROLI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per le attività con quote associative, ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, i ricavi dati dalle stesse quote sono da considerare ai fini del computo delle perdite di fatturato».

1.10

CONZATTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza».

1.16

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Al comma 3, sopprimere la parola: «secondo».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «non superiori a 10 milioni di euro» *con le seguenti:* «non superiori a 8 milioni di euro».

1.39

COLLINA, PITTELLA, FERRARI

Al comma 3, dopo le parole: «del presente decreto», *aggiungere le seguenti:* «ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie».

1.58

TURCO, PAVANELLI, CROATTI, TRENTACOSTE, FENU, DI PIAZZA, RICCIARDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole:* «inferiore almeno del 30 per cento» *con le seguenti:* «inferiore almeno del 20 per cento».

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per fanno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.550 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

1.60

RICHETTI

Al comma 4 sostituire la parola: «30» *con la seguente:* «25».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1 miliardo di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'arti-

colo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

1.64

AGOSTINELLI, PUGLIA, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE, FENU

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le piccole imprese agricole il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «150 milioni di euro».

1.66

VERDUCCI, RAMPI

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per i soggetti che operano nella filiera creativa, culturale e dello spettacolo all'ammontare medio mensile della perdita calcolata secondo i parametri di cui al precedente periodo si applica il moltiplicatore 4».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «510 milioni».

1.72

LEZZI, MORRA, MORONESE, GRANATO, LA MURA, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI

Al comma 4, dopo le parole: «dal 1 gennaio 2019», *inserire le seguenti:* «o hanno iniziato l'attività dalla stessa data con comunicazione al registro imprese (impresa attiva), indipendentemente dalla data di apertura della Partita Iva».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «545 milioni».

1.81

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice civile».

1.88

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19».

1.89

NANNICINI

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 1º gennaio 2019 ed hanno effettuato la prima operazione di cessione di beni odi prestazioni di servizi con relativa fattura a partire dal 1º gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

1.94

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ai soggetti che nel corso del 2019 hanno avuto interruzione documentabile dell'attività, l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 di cui al primo periodo del presente comma si deter-

mina soltanto in riferimento ai mesi di operatività. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

1.96

RICHETTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«*5*. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei compensi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei compensi dell'anno 2019 come segue:

a) ottanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;

b) settanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) quaranta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

f) trenta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1 miliardo di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

1.106

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, è aggiunta la seguente lettera:*

«*a*-bis*)* centoventi per cento per i soggetti esercenti l'attività delle guide alpine con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;»;

b) *al comma 6, dopo le parole:* «diverse dalle persone fisiche» *aggiungere, infine, le seguenti:* «e duemila euro per le persone fisiche che esercitano l'attività delle guide alpine».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

1.109

DAMIANI

Al comma 5, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: «Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA» *ed aggiunta la seguente lettera:*

«*f)* la misura del contributo a fondo perduto è calcolata in euro 1.000,00 per tutti i soggetti, con ricavi non superiori nel 2019 e nel 2020 ad euro 25.000,00 annue che abbiano attivato la partita Iva a partire dal 1º gennaio 2019. Allo stesso modo, e con gli stessi limiti, il contributo è corrisposto ai professionisti che a partire dal 1º gennaio 2020 abbiano avuto infortuni o malattie gravi che abbiano comportato un periodo di sospensione dell'attività lavorativa di almeno 3 mesi, comprovate da idonea documentazione medica rilasciata dalla ASL di appartenenza, alle libere professioniste che abbiano avuto una gravidanza, anche se non portata a termine, e nel rispetto della bigenitorialità ai professionisti che abbiano proceduto all'adozione di un minore».

1.110 (testo 2)

DELL'OLIO, CASTALDI, GIROTTO, PAVANELLI, CROATTI, TRENTACOSTE, L'ABBATE, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "dal 1º gennaio 2019," *inserire le seguenti*: "nonché a coloro che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018, e la cui data di inizio attività, come risultante dal Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, è compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019";

b) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018, e la cui data di inizio attività, così come risultante dal Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, è compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 rilevano i mesi successivi a quello di inizio attività.";

c) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

1.111

GARRUTI, TRENTACOSTE, DELL'OLIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per i soggetti che nell'anno 2019 hanno sospeso l'attività per la ristrutturazione, documentalmente provata, degli immobili ove svolgono la medesima, ai fini della determinazione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, non si computano i mesi di sospensione dell'attività.»;

b) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con le seguenti:* «valutati in 11.160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.550 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

1.115

GRASSI, PILLON, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 non può essere pignorato».

1.126

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 6, aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 curo per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

1.127

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

b) *al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

1.134

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, è riconosciuto un contributo a fondo perduto aggiuntivo.

6-*ter*. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 6-*bis* è determinato in misura pari alla differenza tra il cento per cento della riduzione del reddito netto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al reddito netto del triennio precedente o del minor termine

dall'inizio dell'attività ed il contributo erogato ai sensi del comma 5, se tale differenza risulta positiva.

6-*quater*. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto aggiuntivo di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, i soggetti interessati presentano, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione dell'istanza. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

6-*quinquies*. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 che presentano per conto del soggetto interessato la dichiarazione dei redditi di cui al comma 6-*quater*, nei termini stabiliti dallo stesso comma, è riconosciuto un contributo a fondo perduto;

6-*sexsies*. Il contributo di cui al comma 6-*quinquies* è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.136 (testo 2)

DELL'OLIO, GIROTTO, CASTALDI, PAVANELLI, TRENTACOSTE, L'ABBATE, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "dal 1º gennaio 2019," *inserire le seguenti*: "nonché a coloro che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018, e la cui data di inizio attività, come risultante dal Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, è compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019";

b) dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche a coloro che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018, e la cui data di inizio attività, come risultante dal Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, è compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.";

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» *con*

le seguenti: «valutati in 11.155 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.545 milioni di euro,».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni.».

1.137

PESCO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, L'ABBATE, DELL'OLIO, DE LUCIA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«*7.* Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta con una maggiorazione del 20 per cento dell'importo, da utilizzare:

a) in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. A tali fini non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) in compensazione al pagamento di fatture elettroniche, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto all'emittente fattura e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni del credito in compensazione fatture elettroniche.».

1.139

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-*bis*. Oltre al contributo determinato ai sensi del comma 5, in presenza delle condizioni di cui ai commi 3 e 4, spetta l'erogazione di un ulteriore contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" commisurato ai costi fissi relativi

al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 6, e 7.

9-*ter*. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 9-*bis* è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando alle percentuali di cui al comma 5, indicate in misura decrescente rispetto all'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, ai seguenti costi fissi anch'essi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019: canoni di locazione e/o noleggio per beni mobili strumentali; canoni di locazione e/o noleggio di beni immobili, anche utilizzati promiscuamente; spese condominiali e di riscaldamento; l'ammontare dei costi relativi al personale dipendente, ivi compresi gli oneri contributivi e i premi assicurativi, per la quota rimesta effettivamente a carico del datore di lavoro; i consumi quali l'energia elettrica, il gas, le spese telefoniche, i consumi idrici, i carburanti e i lubrificanti, utilizzati per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura fiscalmente deducibile.

9-*quater*. Il contributo di cui al comma 9-*bis* spetta anche ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1º gennaio 2019.

9-*quinquies*. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 9-*bis*, in soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. Si applicano le modalità e i termini di presentazione di cui al comma 8. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa, e ogni altro elemento necessario all'erogazione del presente contributo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

9-*sexies*. Agli oneri di cui ai commi da 9-*bis* a 9-*quinquies*, valutati in 2.000 milioni di euro per il 2021, si provvede, quanto a 1.500 milioni di euro, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290 della legge 160 del 2019».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41 del presente decreto-legge.

1.143

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. I commi da 1 a 9 si applicano anche alle associazioni sportive dilettantistiche prive di partita IVA. Ai fini delle modalità di calcolo del contributo spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle società sportive dilettantistiche, si prendono come riferimento le medie mensili 2019 e 2020 degli introiti sia delle attività commerciali che delle attività svolte in

diretta attuazione degli scopi istituzionali previste dal comma 3 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

1.147

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 60, comma 7-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per l'anno 2021 e unicamente per i soggetti di cui al comma 7-*sexies* del medesimo articolo 60, è rifinanziato con una dotazione pari a 30 milioni di euro.

10-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle risorse del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.153

PAVANELLI, MIRABELLI, CROATTI, TRENTACOSTE

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «547 milioni».

1.157

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.160

BRIZIARELLI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, LUCIDI

Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'articolo 59, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e per i comuni», sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;"».

1.165

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 137 del 2020 spetta fino a130 aprile 2021 alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e agli organismi sportivi riconosciuti dal Coni e ad ogni soggetto gestore di impianti sportivi, palestre e piscine in relazione al canone di locazione, di affitto ramo azienda, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo"».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con il seguente:* «200 milioni» *e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole:* «390 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni».

1.166

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. le misure agevolative di cui al comma 13 lettere *b)* e *d)*, nonché dell'articolo 182 del decreto-legge 34 del 2020 si applicano anche alle imprese di bus turistici».

Conseguentemente all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

1.173

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n. 602 e seguenti modificazioni, si applicano automaticamente di anno in anno con le modalità operative dettate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014».

1.0.19

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano an-

che nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

- appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 262 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 10 del decreto in esame.

1.0.24

MARCUCCI, PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano an-

che nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

- appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «288 milioni».

1.0.25

PITTELLA, FERRARI, COLLINA

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano an-

che nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «340 milioni».

1.0.30

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.1-*bis.*

(Riduzione aliquota IVA per vini DOC DOCG e IGT)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19, sino al 31 dicembre 2023 ai vini DOC, DOCG e IGT si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento, di cui alla tabella A - Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

1.0.31 (testo 2)

Ferrazzi, Mirabelli, Comincini

*"font-size:medium">Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Estensione del Reverse Charge ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet))

1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 74, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano, altresì, limitatamente agli anni 2021 e 2022, al legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno,

quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet''».

1.0.39

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA, GIANNUZZI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti già beneficiari delle misure di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, a 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a aprile 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 488 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «62 milioni».

1.0.45 (testo 2)

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, MISIANI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI, MIRABELLI

*"font-size:medium">Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 9 è soppresso.

2. All'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al comma 2, le parole: '', nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche,'' sono soppresse».

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a compensare i maggiori costi subiti dagli operatori economici nel settore scolastico e socio-sanitario allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei servizi previsti dai contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 ne abbia temporaneamente sospeso l'esecuzione ovvero ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere. Gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il MEF, di concerto con il Ministero della Salute, stabilisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse su base regionale».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».

———————

1.0.50 (testo 2)

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

*"font-size:medium">Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

*1. All'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: "4-*bis*. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo.">>.*

1.0.60

TURCO, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE, FENU, DI PIAZZA, RICCIARDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Cessione del credito)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 1051 a 1058 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».

1.0.61
CIRINNÀ

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.
(Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. All'articolo 121, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: "lettere *a)* e *b)*" con le seguenti: "lettere *a), b)* e *d)*"».

1.0.63
RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. I previsti ristori per le partite Iva, attività commerciali e tutti gli operatori economici sono incrementati di una somma aggiuntiva pari al 30 per cento in più del contributo a fondo perduto già previsto dal decreto qualora l'azienda fosse in regola con le assunzioni previste dalla 68/99 oppure, qualora non fosse tenuta, abbia comunque assunto una persona con la legge 68/99 cioè per i diversamente abili negli ultimi due anni».

1.0.64
CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.
(Restituzione del contributo)

1. All'articolo 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 le parole: "irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 dei decreto del Pre-

sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311." sono abrogate.

2. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. In alternativa, il contribuente può chiedere di rateizzare le somme, senza l'applicazione di interessi, con le seguenti modalità:

- fino a 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;

- oltre 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo».

1.0.70

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Accelerazione delle attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori)

1. Al fine di assicurare sostegni finanziari alle famiglie e agli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19" anche attraverso l'accelerazione delle attività di erogazione degli indennizzi di cui all'articolo 1 commi da 493 a 507 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, la Commissione tecnica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2019 n. 135, istituisce per ciascuno degli anni 2021 e 2022, almeno ulteriori 5 sottocommissioni interne ai sensi del comma 1 lettera *i)* del citato articolo 7 del medesimo decreto. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 500 mila euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1 comma 493 della predetta legge n. 145 del 2018.

2. Nell'ambito delle procedure per il funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1, al fine di velocizzare le attività preordinate all'erogazione degli indennizzi di cui al presente articolo, possono essere introdotte modalità semplificate per lo svolgimento dei lavori anche mediante il ricorso alle videoconferenze, utilizzando mezzi di telecomunicazione che ga-

rantiscano la partecipazione a distanza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche alle riunioni della Commissione tecnica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2019, n. 135».

1.0.73

COLLINA, FERRARI, PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «498 milioni».

1.0.76

PITTELLA, LAUS, FENU

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Estensione del controllo concomitante della Corte dei conti e potenziamento dei relativi uffici)

1. Le misure di sostegno di cui all'articolo 1 sono oggetto del controllo concomitante della Corte dei conti, di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, in special modo a tutela della corretta e tempestiva erogazione.

2. I magistrati di cui all'articolo 7, comma 8-*bis*, della legge n. 131 del 2003, nonché i trentacinque magistrati nominati direttamente su designazione del Governo, all'atto del giuramento sono inquadrati nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti con la qualifica di referendario. Per tutte le nomine di cui al- precedente periodo è necessario il previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, che determina i requisiti e ne verifica il possesso. Possono essere nominati soltanto coloro che abbiano

compiuto almeno quarantacinque anni di età e non abbiano superato i sessanta all'atto della designazione, in possesso di laurea specialistica in materie giuridiche o economiche conseguita con un punteggio di almeno 110/110».

Art. 2

2.2-*bis*

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Misure di sostegno agli operatori economici della filiera della neve per l'inverno 2020/2021) - 1*. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti e/o in prossimità dei comprensori sciistici, di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti o in prossimità dei comprensori sciistici. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome come previsto al comma 2.

2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo agli impianti di risalita, quale sostegno per la mancata apertura al pubblico per la stagione invernale 2020/21, determinato sulla base dei ricavi di biglietteria di tale periodo confrontati con i ricavi medi di biglietteria di almeno 2 degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati.

b) la restante quota del Fondo è ripartita tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico operanti con i comprensori sciistici di cui alla lettera *a)*, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato relativo alla inedia dei migliori due esercizi nel triennio 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno-degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017/2019.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.3

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure di sostegno nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche»;

b) *il comma 1 è sostituito con il seguente:*

«1. Ferme restando le misure di sostegno già previste dalla legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti ad aree sciistiche e ricompresi nella classificazione ISTAT relativa alle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica". Con decreto del Ministro del turismo di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le medesime Regioni e Province autonome in ragione del fatturato medio degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati dalle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico nei Comuni di cui al primo periodo.»;

c) *il comma 2, è sostituito con il seguente:*

«2. Le Regioni e le Province autonome, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

d) una quota non inferiore al 70 per cento alle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico ubicati in aree sciistiche operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato medio registrato degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati, a titolo di parziale compensazione dei costi fissi sostenuti nella stagione 2020/2021;

e) una quota non inferiore al 25 per cento ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico connessa all'apertura degli impianti di risalita e diversa da quella di cui alle lettere *a)* e *c)*, secondo criteri definiti dalle singole Regioni e Province autonome;

f) la restante quota ai maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge o che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021, nonché alle scuole di sci presso le quali i predetti maestri di sci risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

g) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.

3-*ter*. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha impedito nella stagione invernale 2020/2021 lo svolgimento dell'attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune nei comprensori sciistici, è accordata agli impianti a fune ubicati nelle stazioni sciistiche una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203. Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al decreto ministeriale 203 del2015"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

2.4

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a che abbiano sul proprio territorio almeno un impianto di risalita e-una pista da sci. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome in base al seguente parametro:

a) numero degli impianti riconosciuti come esistenti ed in possesso di regolare nulla osta al 31.03.2021 dall'apposito elenco predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Sono ricompresi in detto elenco anche gli impianti oggetto di Revisione generale o di revisione generale per prolungamento di vita tecnica, ed oggetto di eventuale sostituzione a condizione che i sia iniziato il procedimento amministrativo per la realizzazione delle opere necessarie all'ottenimento di un nuovo nulla osta o rinnovo di quello in essere.

1-*bis*. Al fine di indennizzare delle perdite causate dalla mancata apertura anche gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da sci possono beneficiare di un contributo pari al 50 per cento del valore sopra

determinato come da comma 2. Sono esclusi gli impianti che rientrano nella categoria del Trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci e/o una pista da sci con sede locale o principale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o provincie autonome con parametri e relative percentuali da decidere in accordo con le due associazioni di categoria Anef e Federfuni Italia dove esse hanno almeno 1 società aderente»;

alla lettera b) inserire dopo: «esercenti attività di impresa di beni o servizi al pubblico» *le parole:* «Sono escluse le aziende Industriali, o che svolgono attività non riconducibili al movimento turistico.»;

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b*-bis*)* l'erogazione del contributo assegnato dalle Regioni e Province Autonome alle singole aziende sarà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate su indicazioni degli stessi enti entro 10 giorni dall'invio dell'elenco completo dei beneficiari».

2.10

RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, CORTI

Al comma 1, sostituire le parole: «700 milioni di euro» *con le seguenti:* «800 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 4, del medesimo articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quanto ad ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

2.11

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sostituire le parole: «700 milioni di euro», *con le seguenti:* «800 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni di euro», *con le seguenti:* «450 milioni di euro».

2.13

D'ALFONSO

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «montana» *aggiungere la seguente:* «, anche» *e al secondo periodo, dopo la parola:* «paesaggistica» *aggiungere la seguente:* «, anche».

2.14 (testo 2)

DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 1 dopo le parole: "Comuni a vocazione montana" aggiungere le seguenti: "classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana "ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica "appartenenti a comprensori sciistici";

b. al comma 1 sopprimere le parole da: "sulla base delle presenze turistiche" sino a fine comma;

c. al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente "a) 430 Milioni di euro agli impianti di risalita, quale sostegno per la mancata apertura al pubblico per la stagione invernale 2020-2021, determinato sulla base dei ricavi di biglietteria di tale periodo confrontati con la media dei migliori due degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati";

d. al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente: "230 Milioni di euro tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico operanti nei comuni di cui al comma 1 per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato relativo alla media dei migliori due esercizi nel triennio 2017-2019;

e. al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente : "b-*bis*) una quota pari a 40 Milioni di euro a favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data della

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge o che abbiano cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021 e alle scuole di sci presso le quali i maestri di cui alla presente lettera risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori due esercizi dei periodi di imposta 2017- 2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali";

f. dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-*bis*. Ai fini dell'attuazione del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7 primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera c) in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 100".

a.

2.17
MARINO

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1*:

1) dopo le parole: «comprensori sciistici,», inserire le seguenti: «di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.»;

2) sopprimere le parole da: «sulla base delle presenze turistiche» fino alla fine del periodo;

b) *al comma 2:*

1) sostituire la lettera *a)* con la seguente:

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento del Fondo per i comprensori sciistici operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato di biglietteria degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati, a titolo di sostegno per i costi fissi non coperti degli impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune»;

2) sostituire la lettera *b)* con la seguente:

«*b)* la restante quota del Fondo è ripartita sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale al fatturato ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo all'anno 2019, nonché in favore dei maestri

di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020- 2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.».

2.18

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, sopprimere le parole:* «appartenenti a comprensori sciistici»;

b) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019» con le seguenti:* «sulla base di un criterio di assegnazione che assegni un peso del 50 per cento al computo delle presenze turistiche annuali medie registrate nel triennio 2017-2019 e del 50 per cento ai titoli di accesso a impianti di risalita a fune calcolati in rapporto al triennio 2017-2019»;

c) *al comma 1, primo e secondo periodo, sopprimere le parole:* «appartenenti a comprensori sciistici»;

d) *al comma 2 sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* una quota non inferiore al 70 per cento alle società che hanno in gestione a qualunque titolo (proprietà, affitto, cessione o altro) almeno un impianto da sci con sede locale o principale nei Comuni di cui al comma 1, in ragione dei titoli di accesso agli impianti annuali medi calcolati in rapporto al triennio 2017-2019.»;

e) *al comma 2, lettera* b) *sostituire le parole:* «i Comuni di cui alla lettera *a)*» *con le seguenti:* «i Comuni in cui hanno sede le società di cui alla lettera *a)*»;

f) *al comma 2, lettera* b) *aggiungere, in fine:* «Sono escluse le imprese industriali e le attività non riconducibili alla specificità turistica dei comuni montani».

2.20

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) dopo le parole: «a comprensori sciistici» aggiungere le seguenti: «, di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.»;

2) sopprimere le parole da: «sulla base delle presenze turistiche» sino alla fine del periodo;

b) *al comma 2, lettera* a):

1) sostituire le parole: «al 70 per cento ai Comuni» con le seguenti: «al 70 per cento del Fondo per i comprensori sciistici operanti nei Comuni»;

2) dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «in ragione del fatturato di biglietteria degli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati, a titolo di sostegno per i costi fissi non coperti degli impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune»;

3) sopprimere le parole: «venduti nell'anno 2019»;

c) *al comma 2, lettera* b):

1) dopo le parole: «la restante quota» aggiungere le seguenti: «del Fondo è ripartita sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni di cui al comma 1»;

2) sopprimere le parole: «a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lettera *a)*, per la distribuzione»;

3) sostituire le parole: «al fatturato dei» con le seguenti: «al fatturato ai»;

4) sostituire le parole: «relativo al triennio 2017-2019» con le seguenti: «relativo all'anno 2019».

2.22

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo le parole: «nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici» è aggiunto il seguente periodo: «e aree sciistiche».

2.23

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 9 sopprimere le parole da: «sulla base» *sino alla fine del comma;*

- al comma 2, lettera a sopprimere le parole: «venduti nell'anno 2019».

2.27

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro 50 milioni è esclusa dal criterio di riparto di cui ai commi 1 e 2 ed destinata in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021 del 14 febbraio 2021, e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci, di cui al presente comma, risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi e/o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il contributo di cui al comma 2-*bis*, non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.».

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* «triennio 2017-2019» *sopprimere il restante periodo*.

2.29

CONZATTI, STEGER

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *nel comma 2, le parole:* «Le regioni e le province autonome» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le regioni»;

b) *dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-*bis*. Per le finalità di sostegno previste dal presente articolo, le Regioni e le Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza Locale ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione provvedono ai sensi dei rispettivi ordinamenti all'utilizzo delle risorse ad esse spettanti in base al decreto di cui al comma 1. Ai fini dell'attuazione di questo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. I contributi disposti in favore dei maestri di sci non sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 10.».

2.31

MARINO, CONZATTI, FARAONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

- *La lettera* b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* una quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lettera *a),* per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019»;

- *Dopo la lettera* b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis. Una quota pari a 50 milioni di curo, a favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi-Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021 e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci, di cui al presente comma, risultano operanti, in ragione della media dei compensi e/o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

b) *al comma 3, le parole:* «lettera *b)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «lettera *b*-bis*)*».

2.32

FERRAZZI, FERRARI, PITTELLA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* b), *sopprimere le parole:* «la restante» *e le parole da:* «nonché in favore dei maestri di sci», *fino al punto*;

b) *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* una quota pari a 60 milioni di euro, esclusa dal criterio di riparto di cui al comma 1, a favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o che hanno cessato l'attività alla medesima data, ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021, e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui alla presente lettera risultano operanti, in ragione della media dei compensi o dei ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «lettera *b)*», *con le seguenti:* «lettera *b*-bis*)*».

2.33

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «In particolare, è riconosciuto ai maestri iscritti al collegio nazionale un sostegno pari ad almeno 500 euro e pari ad almeno 1000 curo per i maestri iscritti al collegio per la prima volta nel 2019.».

2.37

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha impedito nella stagione invernale 2020/2021 lo svolgimento dell'attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune nei comprensori sciistici, è accordata agli impianti a fune ubicati nelle stazioni sciistiche una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203. Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al decreto ministeriale n. 203 del 2015.».

2.0.3

BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, TESTOR, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Misure di sostegno per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: fino al "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.0.5 (testo 2)
FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.
(Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Al fine di sostenere gli enti locali colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, anche attraverso l'accelerazione dell'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, ai fini dell'accesso alla stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e delle attività culturali, di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018, in sede di presentazione da parte degli enti attuatori di interventi relativi a beni di proprietà privata, la documentazione che accerti la disponibilità giuridica può consistere anche in accordi o atti unilaterali di cessione del diritto d'uso a carattere permanente per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi, ratificati dall'organo esecutivo del soggetto proponente. Nel caso di accertata carenza documentale o mancanza di accordi o atti di cessione, la disponibilità dei beni può altresì essere rilevata dai diritti di godimento in favore del soggetto proponente risultanti dalle trascrizioni catastali.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modificazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018 al fine di adeguarlo al comma 1.».

2.0.7
ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.
Fondo di garanzia PMI: proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)

All'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: "31 dicembre 2020" con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «530 milioni».

2.0.10

AIROLA, PAVANELLI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in favore degli impianti sportivi)

1. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle mensilità da ottobre 2020 ad agosto 2021, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.».

Art. 3

3.1

FATTORI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«*1*. All'articolo i della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20 le parole: "1.000 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2.500 milioni di euro per l'anno 2021";

b) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-*bis*. Ai soggetti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria tra il gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 l'esonero contributivo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma.";

c) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

"22-*bis*. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19' e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.".

3.2

ROMANO, CATALFO, PAVANELLI, LOMUTI, TRENTACOSTE, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, DELL'OLIO

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* al comma 20, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "In ogni caso, indipendentemente dal suddetto calo di fatturato o dei corrispettivi del 33 per cento, i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo io febbraio 1996, n. 103, che hanno un reddito netto 2020 fino a 20.000 euro, sono totalmente esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per gli anni 2020 e 2021. Eventuali contributi già versati dagli aventi diritto all'esonero costituiscono un credito nei confronti dell'Ente previdenziale di appartenenza. Ai soggetti che si

sono iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 tra il 1º gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 l'esonero contributivo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al secondo periodo."».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni».

3.0.3

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui «prima casa», cosiddetto «Fondo Gasparrini» a lavoratori autonomi e liberi professionisti)

1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge n. 244 del 2007 l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di aver registrato, nell'anno 2020, un calo del proprio fatturato, superiore al 33 per cento del fatturato dell'anno 2019.

2. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).».

Art. 4

4.4

PARAGONE

Al comma 1 lettera a) *sostituire le parole:* «30 aprile» *con le seguenti:* «31 dicembre».

4.5

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Al comma 1 sostituire le parole: «30 aprile», *con le seguenti:* «30 novembre».

4.14

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, sub lettera b), *la lettera* a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* entro il 31 dicembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;».

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle maggiori risorse di cui all'articolo 41.

4.17

CASTALDI, DELL'OLIO, FENU, ERRANI, GIROTTO, PAVANELLI, TRENTACOSTE

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Relativamente ai piani di dilazione di cui al comma 2-*ter*, l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, concede la ripartizione del pagamento delle somme di cui al secondo periodo fino ad un massimo di sei rate mensili da corrispondere non oltre il 30 novembre 2021"».

4.19

DI PIAZZA, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE, DELL'OLIO, FENU, TURCO, RICCIARDI

Al comma 1, lettera b), *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«a) entro il 31 dicembre 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;»,

2) *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni.».

4.21

BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, lettera b), *capoverso lettera* a) *sostituire le parole:* «entro il 31 luglio 2021» *con le seguenti:* «entro il 30 novembre 2021».

4.29

SUDANO, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2020.».

4.30

FATTORI, NUGNES, LA MURA

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, aggiungere il seguente comma:

«9-*bis.* Con il risparmio derivante dall'eliminazione degli oneri previsti dagli *ex* commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si provvede all'alimentazione del fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

4.32

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Sopprimere i commi da 4 a 9.

4.35

FEDELI

Al comma 4, dopo le parole: «Sono automaticamente annullati i debiti» *aggiungere le seguenti:* «effettivamente non più esigibili».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «sono stabilite» *con le seguenti:* «sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei debiti effettivamente non più esigibili di cui al comma 4 e».

4.36 (testo 2)

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

1. ai commi 4 e 6, le parole: «fino a 5.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 euro», e le parole: «fino a 30.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fino a 50.000 euro».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 153 milioni di euro per l'anno 2021, 98,55 milioni di euro per l'anno 2022, 49,8 milioni di euro per l'anno 2023, 20,5 milioni

di euro per l'anno 2024 e 11,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

4.38

DELL'OLIO, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE, L'ABBATE, NATURALE

Al comma 4, sostituire le parole: «risultanti dai singoli carichi» *con le seguenti:* «risultanti dalla somma dei carichi facente capo ad ogni singolo contribuente e».

4.39

Marco PELLEGRINI, CROATTI, TRENTACOSTE

Al comma 4, dopo le parole: «affidati agli agenti della riscossione» *inserire le seguenti:* «, nel limite massimo di 15.000 euro per contribuente,».

4.44

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 4 sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» *a* «legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Nuova indennità per i lavoratori invisibili)

1. Ai lavoratori assunti con contratti di somministrazione, con contratti misti, di lavoro stagionale, di prestazione occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa, intermittenti o a chiamata che abbiano lavorato per una durata complessiva di almeno 12 mesi tra il 1º gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, son titolari di pensione, di reddito lavoro dipendente, né di NASpI, che risultino esclusi dalle indennità di cui all'articolo 10 e che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio

2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2400 curo.

2. L'indennità di cui al comma I non è cumulabile con alcuna delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n.149.

3. La suddetta indennità è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

4. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 750 milioni di curo per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 750 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per quota parte pari 550 milioni di curo ai sensi dell'articolo 41, per quota parte pari a 50 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42, comma 7 e per la restante parte pari a 150 milioni di curo si provvede nei limiti delle risorse rinvenimenti dalla soppressione dell'inciso di cui all'articolo 4, comma 4».

4.45

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 4 sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» *fino a* «legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.48

LEZZI, MORRA, MORONESE, GRANATO, LA MURA, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto stabilito per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che rientrino nei requisiti di cui al presente comma, è fatto divieto di cumulo nel caso in cui i debiti risultanti dalla somma dei singoli carichi

affidati all'agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 siano di importo superiore a 5000 euro.».

4.49

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Sono altresì annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2019 per i nuclei familiari in cui è presente un componente disabile, in condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 legge n. 104 del 1992 e un reddito familiare non superiore a 30.000 euro».

4.53

FENU, TRENTACOSTE, L'ABBATE, DELL'OLIO, DI PIAZZA, TURCO, RICCIARDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. I soggetti titolari di debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, di cui al precedente comma, possono procedere al versamento presso i competenti enti previdenziali delle somme necessarie per l'integrale adempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti. L'ente previdenziale creditore invia un'apposita comunicazione al soggetto interessato.».

4.54

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non pregiudica la possibilità per il soggetto interessato di procedere al versamento presso i competenti Enti previdenziali delle somme necessarie per l'adempimento degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti oggetto di annullamento.».

4.55

FENU, TRENTACOSTE, L'ABBATE, DELL'OLIO, DI PIAZZA, TURCO, RICCIARDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 3, comma 14, alinea, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di due rate anche non consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2".».

4.56

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Al comma 5, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «l'eventuale maggiore disavanzo», *aggiungere le seguenti:* «, decurtato del 50 per cento nei termini di seguito stabiliti dal presente articolo, ».

b) *dopo le parole:* «in quote annuali costanti», *aggiungere le seguenti:* «. Resta inteso che il 50 per cento dell'eventuale maggiore disavanzo risultante dal riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4 è a carico dello Stato. A tal fine, il medesimo decreto ministeriale di cui al precedente periodo dispone le relative modalità di versamento, prevedendo altresì l'accantonamento in un apposito Fondo delle risorse necessarie a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.».

4.58

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 9, dopo le parole: «del citato decreto-legge n. 119 del 2018,» *inserire le seguenti:* «ai contributi dovuti agli enti consortili obbligatori operanti in agricoltura».

4.59

ASTORRE, TARICCO

Al comma 9, dopo le parole: «del citato decreto-legge n. 119 del 2018,» *aggiungere le seguenti:* «ai contributi dovuti agli enti consortili obbligatori operanti in agricoltura,».

4.61

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Ai fini della riforma del sistema della riscossione coattiva e dell'individuazione delle misure necessarie per assicurare effettività e cogenza all'azione esecutiva, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione concernente i criteri per procedere:

a) alla completa riorganizzazione dell'attività di riscossione e al potenziamento delle strutture preposte;

b) alla revisione della legislazione che regola il procedimento di riscossione, le attività esecutive e i meccanismi di controllo;

c) alla definizione dei criteri per la cancellazione dei crediti non riscossi quando l'inesigibilità risulti dalle attività e dalle ricerche effettuate entro il termine di prescrizione dei crediti stessi».

4.0.6

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Ristora destinati agli autotrasportatori a motivo delle maggiori spese sostenute per il crollo del viadotto Polcevera)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, i ristori destinati agli autotrasportatori non assumono rilevanza ai fini fiscali".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per Fanno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.7

PINOTTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Ristori destinati agli autotrasportatori a motivo delle maggiori spese sostenute per il crollo del viadotto Polcevera)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, i ristori destinati agli autotrasportatori non assumono rilevanza ai fini fiscali"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

4.0.9

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Abolizione cashback *e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, i commi 288, 289, 289-*bis*, 289-*ter* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati.

2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziate dall'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, nonché le risorse stanziate dall'articolo 73, comma 2 del decreto legge n. 104

del 14 agosto 2020, pari ad euro 1.750 milioni confluiscono nel Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26».

Conseguentemente,

a) all'articolo 26, apportare le seguenti modifiche:

1) *le parole:* «Fondo di 200 milioni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Fondo di 4.950 milioni»;

2) *le parole:* «Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai relativi oneri, pari a 4.950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a 4.750 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 2»;

b) l'articolo 1, il comma 290 della legge 27 dicembre 2019 è abrogato;

c) l'articolo 73 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020 è abrogato.

4.0.10

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Abolizione lotteria degli scontrini e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

1. I commi 540, 541, 542 e 543 e 544 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogati.

2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziate dall'articolo 1, comma 542 della legge 21 dicembre 2016 n. 232 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, confluiscono nel Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26».

Conseguentemente, all'articolo 26, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «Fondo di-200 milioni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Fondo di 250 milioni»;

b) *le parole:* «Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a 50 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 4-*bis*.».

4.0.15

FENU, TRENTACOSTE, L'ABBATE, DELL'OLIO, DI PIAZZA, TURCO, RICCIARDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Sospensione dei termini per i ricorsi avverso avvisi di accertamento)

1. Sono sospesi, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché, anteriormente all'impugnazione innanzi la commissione tributaria provinciale, il termine per presentare l'istanza di accertamento con adesione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per gli atti di cui al primo comma, il ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo è proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.».

4.0.27

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Estinzione anticipata finanziamenti con garanzia SACE o MCC)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati Sace o Microcredito Centrale, che non risultano destinatarie di provvedimenti di revoca del finanziamento, possono estinguere anticipatamente gli stessi senza la corresponsione di commissioni ed interessi.».

4.0.32

ASTORRE, MARGIOTTA, FERRAZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non

si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. II debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito *Internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

4.0.35

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2019, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 aprile 2021, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2021;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2021, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2022; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1º dicembre 2021. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2021».

4.0.38

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore

agricolo e della pesca che hanno subìto problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.39 (testo 2)

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*"font-size:medium">Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 248, le parole "30 giugno 2021", sono sostituite con le seguenti: "**31 gennaio 2022**";*

b) al comma 249, le parole: "31 gennaio 2021" e "31 marzo 2021", sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "30 giugno 2021" e "30 settembre 2021";

c) al comma 250, le parole: "31 gennaio 2021", sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2021";

*d) al comma 254, le parole: "300 milioni", sono sostituite con le seguenti: "**720** milioni"».*

*Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «**130** milioni».*

4.0.42

DAMIANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*

«Art. 4-*bis.*

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da *virus* COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

4.0.45

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 2 la lettera *a)* è sostituita con la seguente:

"*a)* la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 15 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 48 mesi";

c) al comma 13, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

4.0.46

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. All'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, al primo periodo dopo le parole: "dello stesso decreto legislativo" sono aggiunte le seguenti: "di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, dello stesso decreto legislativo," e dopo le parole: "dello stesso decreto" sono aggiunte le seguenti: "e di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge 27 luglio 2000; n. 212."».

4.0.53 (testo 2)

GIAMMANCO, PAPATHEU, MODENA, BARBONI, GALLIANI, MASINI, GASPARRI, AIMI, TIRABOSCHI, CALIGIURI, CANGINI, FLORIS, PAGANO, RIZZOTTI

*"font-size:medium">Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica alle procedure avviate prima del 6 marzo 2020.».

Art. 5

5.2
DAMIANI

Al comma 1 sostituire: «periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018» *con* «periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020».

5.12
FENU, TRENTACOSTE, L'ABBATE, DELL'OLIO, DI PIAZZA, TURCO, RICCIARDI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Possono altresì essere estinte le posizioni debitorie relative a somme che siano state iscritte a ruolo entro il 31 dicembre 2020, rendendosi la dichiarazione di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, entro il 3o novembre 2021, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-*ter*. Il pagamento delle somme di cui al comma 11-*bis* è effettuato alternativamente:

1) in unica soluzione, entro il 28 febbraio 2022;

2) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 3o novembre 2021, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 3o novembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2022.

11-*quater*. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 11-*bis*, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater* non si applicano alla definizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.».

5.13

SANTILLO, CASTALDI, TRENTACOSTE, DELL'OLIO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal i febbraio 2021 al 3o giugno 2021, sono sospesi fino al 3o giugno 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.».

5.15

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Al comma 12, prima della lettera a), *inserire la seguente:*

«*0a)* All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "turistico-ricettive" aggiungere: "e termali". Al medesimo comma, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle parole:* «498 milioni».

5.18

SACCONE

Al comma 12, lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 121, al comma 2 lettera *a)* sostituire le parole: "*a)* e *b)*", con le seguenti: " *a), b)* e *d)*"».

5.28

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Per gli organi di controllo societari, per il revisore contabile e la società di revisione, l'obbligo di tempestiva informazione di cui al comma 2, ultimo periodo, decorre dal 1º gennaio 2023.";

b) all'articolo 15, comma 7, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agenzia della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dal 1º gennaio 2023"».

5.32

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, MISIANI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 1º settembre 2022 e all'articolo 15, comma 7, del medesimo decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo"».

5.42

FAGGI, PILLON, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.44

MARGIOTTA, PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "1º settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2022"».

5.49

GIROTTO, CASTALDI, PAVANELLI, CROATTI, LOMUTI, TRENTACOSTE, FERRARA

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-*bis*. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo i della legge 3o dicembre 2018 n. 145, il comma 1061 è sostituito dal seguente:

"*1061*. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Le medesime imprese costruttrici o importatrici hanno la facoltà di successiva cessione del credito di imposta maturato ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nonché a società controllanti, controllate o soggette al medesimo controllo.".

15-*ter*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-*bis*.».

5.55

D'ANGELO, TURCO, TRENTACOSTE, FENU

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 28-*quater*. - *(Compensazioni di crediti con debiti tributari correnti e/o iscritti a ruolo) - 1*. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di presentazione dei modelli dichiarativi tributari. A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni di cui all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di presentazione dei modelli dichiarativi tributari, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'Agenzia delle entrate l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'Agenzia delle entrate procede, all'iscrizione a ruolo a carico del titolare del credito e l'agente della riscossione procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.

2. I medesimi crediti indicati al precedente comma 1, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine la certificazione di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a

seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del molo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.";

b) all'articolo 28-*quinquies,* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: "e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo" inserire le seguenti: "di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,";

2) il comma 2 è abrogato.».

5.57

LEZZI, ANGRISANI, GRANATO, CRUCIOLI

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per tutti i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2019, spetta un contributo a fondo perduto ulteriore, pari al venti per cento del valore alternativo:

a) della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per il 2020;

b) del costo del capitale di esercizio e degli investimenti del 2019 o del 2020".

22-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 20 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

5.63

LEZZI, ANGRISANI, GRANATO, CRUCIOLI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da covid-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei D.P.C.M. e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di euro 1.000,00 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

5.66

BRUZZONE, RIPAMONTI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 22, aggiungere in fine il seguente:

«22-*bis*. I ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Agli oneri recati dal presente comma, stimati complessivamente in 6,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto».

5.68

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo"».

5.75 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

"22-bis. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse.

22-ter. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.

22-*quater*. Fino al termine dell'emergenza i procedimenti giurisdizionali di convalida dello sfratto necessari per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituiti da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati da registrare presso l'Agenzia delle entrate, con le medesime modalità previste per la registrazione del contratto di locazione".

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole "550 milioni" con le seguenti "545 milioni" e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole "390 milioni" con le seguenti "388 milioni"

5.76

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

22-*ter*. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

5.81

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28-del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «480 milioni».

5.83

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente al comma 4 sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» *fino a:* «legge 30 dicembre 2018, n.145» *e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole:* «390 milioni» *con le seguenti:* «280 milioni».

5.84

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

22-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 22-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 4, sopprimere le parole da: «ancorché ricompresi nelle definizioni» *fino a* «legge 30 dicembre 2018, n.

145» e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole: «390 milioni» *con le seguenti:* «310 milioni».

5.107

FARAONE, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 121, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "lettera *a)* e *b)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettera *a)*, *b)* ed *e)*"».

5.110

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi al mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno».

5.111

CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 123, le parole: "dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19"', sono sostituite dalle seguenti: "dal Regolamento

(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*"».

5.113 (testo 2)

MARINO, CONZATTI, FARAONE

Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

«22-*bis*. Al fine di sostenere gli enti di previdenza obbligatoria nel contrato all'emergenza epidemiologica COVID-19, anche attraverso l'introduzione di agevolazioni fiscali, all'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "alle persone fisiche" sono aggiunte le seguenti: ", agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,". Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

5.115

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI, BERGESIO

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1058 è aggiunto il seguente:

"1058-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1051, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.";

b) al comma 1059, la parola: " esclusivamente" è sostituita dalla seguente: "anche"».

5.120 (testo 2)
MARINO

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi al mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno».

5.125
ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento dello strumento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario a tasso zero, della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «500 milioni».

5.126 (testo 2)
CONZATTI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, anche attraverso la semplificazione delle procedure per la tenuta dei registri contabili elettronici, al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, dopo le parole: "la tenuta" inserire le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge," inserire le parole: "o di conservazione sostitutiva digitale"».

5.0.5

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Procedura di ristrutturazione del debito fiscale)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 è riconosciuta la possibilità in favore dei soggetti titolari di partita Iva, alla data di entrata in vigore della presente legge, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, di avvalersi della procedura di ristrutturazione del debito tributario secondo quanto previsto dai successivi commi

2. Con riferimento ai tributi risultanti dovuti e non versati sulla base delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni relative all'imposta Regionale sulle attività produttive e la dichiarazione annuale Iva, relative ai periodi d'imposta i cui termini di versamento sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge; ed indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute, è consentito il versamento cumulativo delle imposte, in unica soluzione o fino ad un massimo di 120 rate mensili, con decorrenza dal 16 gennaio 2022. Il versamento così effettuato costituisce rimessione in termini e non determina l'irrogazione di alcuna sanzione o maggiorazione, né la richiesta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

3. La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto»legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto«legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto»legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se originati dalle comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. La procedura di ristrutturazione del debito tributario di cui al presente articolo si applica anche alle somme dovute sulla base delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 100, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020, anche se non iscritte a ruolo, nonché alle altre somme

derivanti da accertamenti con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata. Inoltre, possono rientrare nella medesima procedura, i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicata, ma non ancora iscritti a ruolo.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato dell'anno 2020, rispetto al precedente anno 2019. L'applicazione può essere anche parziale, a scelta del contribuente, a seguito di esercizio dell'opzione da manifestarsi a seguito della presentazione di apposita istanza di cui al comma 5.

6. Al fine di ottenere l'applicazione della procedura speciale di ristrutturazione del debito fiscale e la rateizzazione dello stesso, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centoottanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i tributi compresi nella procedura di ristrutturazione del debito fiscale, i termini di presentazione della stessa, il numero di rate scelto dal contribuente per il versamento del debito cumulativo, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate».

5.0.8

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *è aggiunto il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

5.0.11

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 5-*ter*.

(Versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nell'anno 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 25 per cento rispetto all'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022.

2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nell'anno 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto all'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022.

3. Ai soggetti indicati nei precedenti commi che registrino una perdita di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e nel periodo d'imposta in corso alla medesima data, è riconosciuto, in deroga ai citati articoli 8 e 84, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando alle suddette perdite l'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta inedia applicata nel primo periodo

d'imposta precedente rispetto a periodi d'imposta in perdita. Ai fini Irpef il credito d'imposta viene in ogni caso riconosciuto in misura pari all'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito del 23 per cento. Ai fini della determinazione del credito d'imposta non trova applicazione il limite dell'ottanta per cento previsto dai predetti articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi.

5. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007; n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2020, n. 78.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione, ivi comprese le modalità di compensazione del credito d'imposta».

5.0.12

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, disciplina società di comodo e in perdita sistemica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come "periodo di non normale svolgimento dell'attività".

2. In attesa di una complessiva riforma del sistema, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, non trovano applicazione le disposizioni, della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica

di cui ai commi 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.».

5.0.13

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa)

1. Al comma 8-*bis*. dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o da altre fonti documentabili"».

5.0.25

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA, GIANNUZZI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Misure di sostegno alle imprese ortofrutticole interessate dalla perdita di fatturato)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore ortofrutticolo colpite dalla mancanza di manodopera specializzata durante il periodo primaverile ed estivo di raccolta colturale dell'anno 2020 nonché dalle conseguenze scaturenti dalle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, della perdita di fatturato subita dalle predette imprese.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.».

5.0.28 (testo 2)

FERRO, DAMIANI, SCIASCIA, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

"Art. 5-*bis*

(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R nell'ottica della ripresa economica in seguito della diffusione del COVID-19).

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale e nell'ottica della ripresa economica, per il solo anno 2021, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 2.

2. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:

"101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 60.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 300.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti."

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 11 milioni di euro nel 2021 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamen-

to del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»

5.0.29 (testo 2)

FERRO, DAMIANI, SCIASCIA, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*"font-size:medium">Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis *(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R nell'ottica della ripresa economica in seguito della diffusione del COVID-19).*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale e nell'ottica della ripresa economica, per il solo anno 2021, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 2.

2. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:

"101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti."

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 18 milioni di euro nel 2021 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»

5.0.43

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International *Federation of Accountants* (IFAC);

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

5.0.51

BOTTICI, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*

(Credito d'imposta per il recupero degli interessi pagati per il beneficio della moratoria integrale)

1. Ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto un credito di imposta, entro il limite massimo di spesa complessiva pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, commisurato ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione di nuovi interessi a seguito della sospensione del pagamento delle somme di capitale e interessi.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.53

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)

1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».

———————

5.0.55

MARINO, CONZATTI, FARAONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art 5-*bis.*

*(Norma di interpretazione autentica dell'art. 6-*bis *del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'art. 102, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale».

5.0.60

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Misure a favore dei locatori di immobili residenziali ad uso abitativo)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti finanziari negativi, limitatamente all'anno di imposta 2020, al locatore di immobili ad uso abitativo che non abbia comunque ottenuto alla scadenza il pagamento del canone mensile concordato in via originaria ovvero oggetto di rinegoziazione con il locatario nel corso dell'anno 2020, è concesso di avvalersi della sospensione del pagamento delle imposte correlate ai redditi derivanti dalla predetta locazione, per la relativa quota non corrisposta. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Le imposte oggetto della disposizione di cui al comma precedente debbono essere versate, in ogni caso, entro il termine di chiusura dell'anno di imposta 2022. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per il versamento delle predette imposte.».

5.0.62 (testo 2)

FAGGI, PERGREFFI, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 5-*bis*

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale

dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha

prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 97,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 208,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge."

5.0.64

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Fondo di garanzia per la ristrutturazione dei debiti bancari)

1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di far fronte alla crisi economica dovuta alla diffusione del Covid-19 che ha colpito le aziende agricole, presso il Medio Credito Centrale è istituito un fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle medesime aziende ed evitarne la chiusura.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con riferimento ai finanziamenti di durata massima di anni trenta e per importi non superiori al 50

per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata ovvero dall'ultimo bilancio depositato in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la garanzia è rilasciata con tasso d'interesse che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento, con la possibilità per le imprese beneficiarie di avvalersi di un preammortamento fino a 5 anni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

4. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.72 (testo 2)

FENU, TRENTACOSTE, L'ABBATE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Ulteriori disposizioni in materia di crisi d'impresa)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori, i quali dimostrino il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro settecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro cinquecentomila;

c) avere un ammontare di debiti non superiore ad 1 milione di euro.

2. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare al potenziamento e all'implementazione delle attività ivi previste. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.».

5.0.83

DE POLI

*Dopo l'***articolo 5***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Proroga del termine di fruizione degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus e fotovoltaico)

All'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

nel comma 4-*ter*, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

b) nel comma 8, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

c) nel comma 8-*bis*, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022"».

5.0.89

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Detraibilità rette scolastiche scuole paritarie)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno scolastico 2020/2021 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.4

2.Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

5.0.90

SALVINI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021)

1. All'articolo 62-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: "al quindici per cento e al dieci per cento dal 1º gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al dieci per cento e al cinque per cento dal 1º luglio 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 15,4 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondere riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.93 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Accesso enti ecclesiastici alla Decontribuzione Sud)

1. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, all'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 162 la lettera *i)* è abrogata;

b) il comma 163 è sostituito dal seguente:

"Una quota delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 162, pari a 29,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 24,1 milioni di

euro per l'anno 2022 e a 26,1 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alle finalità di cui al comma 200"».

5.0.94 (testo 2)
FERRO

*"font-size:medium">Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. *Gli Istituti di credito ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating espressi fino a gennaio 2020.*

2. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e per le due annualità successive.»*

5.0.97
ASTORRE, MARGIOTTA, FERRAZZI, PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Modifiche al decreto-legge 34 del 2020)

1. All'articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 121, al comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge n. 34 del 2020, sostituire le parole: "lettere *a)* e *b)*" con le seguenti: "lettere *a)*, *b)* e *d)*,"».

5.0.113
DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Interventi in materia di versamenti PREU di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) *e lettera* b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)*

1. In condizioni di prolungata sospensione della raccolta di gioco con apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, tutti i termini del versamento del prelievo erariale unico, anche mediante acconti o versamenti rateali, e del canone di concessione intercorrenti nei periodi di sospensione della raccolta sono prorogati fino ai medesimi termini intercorrenti del primo periodo contabile successivo alle disposizioni che consentano la ripresa della raccolta. I versamenti come dovuti in applicazione della presente disposizione sono consentiti anche mediante rateazioni mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, le quali devono in ogni caso ripartire le somme dovute al fine di consentirne il versamento entro il 16 dicembre dell'esercizio al quale si riferiscono. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce il numero delle rate in ciascun caso di applicazione della presente disposizione».

Art. 6

6.4
FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BRIZIARELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico-ricettive e termali le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

6.8

VACCARO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, SANTILLO, TRENTACOSTE, FERRARA, PUGLIA, VANIN, DONNO, RICCIARDI, PRESUTTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma r si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»

Conseguentemente, all'articolo 41, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti*: «549,75 milioni di euro».

6.9

MARCUCCI, PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.»

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «549,75 milioni».

6.15

ARRIGONI, CAMPARI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, SAVIANE, PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Nei confronti dei clienti finali non domestici di energia elettrica connessi in bassa tensione, gli esercenti i servizi di tutela, ivi inclusi il servizio a tutele graduali e il servizio di salvaguardia, e gli esercenti della vendita, limitatamente al caso in cui non sia ancora avvenuta la costituzione in mora alla data di entrata in vigore della presente disposizione, contestualmente alla costituzione in mora del cliente finale, con riferimento alla fatture non pagate ed emesse durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza

epidemiologica nazionale da COVID-19, prevedono secondo modalità stabilite da ARERA un piano di rateizzazione non inferiore a 12 mesi, stabilendo che il pagamento delle singole rate avvenga con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale».

6.24 (testo 2)

FEDELI, BARACHINI, RICCIARDI, DE PETRIS, CASINI, VERDUCCI, ALFIERI, BOLDRINI, CERNO, CIRINNÀ, COLLINA, COMINCINI, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FERRAZZI, GIACOBBE, IORI, LAUS, NANNICINI, PITTELLA, ROSSOMANDO, ROJC, STEFANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, *sostituire le parole:* «nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» *con le seguenti:* «, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e per i centri sociali, culturali, ricreativi e sportivi,» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «60 milioni» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

c) *al comma 7, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «60 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «515 milioni».

6.26

SALVINI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 5 dopo le parole:* «di somministrazione e consumo» *sono inserite le seguenti:* «di alimenti e» *e le parole:* «ridotto del 30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «ridotto del 100 per cento».

2. *Al comma 6, primo periodo, le parole:* «la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «la somma di 83,3 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento».

3. *Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83,3 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a 58,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.28

DI PIAZZA, CASTALDI, GIROTTO, TRENTACOSTE, DE LUCIA, FENU, TURCO, RICCIARDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo le parole:* «aperti al pubblico», *inserire le seguenti:* «e per le associazioni ed i circoli ricompresi nella categoria E della tariffa vigente,»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «25 milioni», *con le seguenti:* «30 milioni»;

c) al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni», *con le seguenti:* «30 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

6.36-*bis*

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 5, sostituire le parole*: «30 per cento» *con le parole*: «100 per cento»;

2) *al comma 7, sostituire le parole*: «25 milioni» *con le parole*: «83,3 milioni».

6.43

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 5, le parole: «è ridotto del 30 per cento» *sono sostituite con il seguente periodo*: «è ridotto del cento per cento».

6.49

GAUDIANO, TRENTACOSTE, DELL'OLIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «42 milioni» *e le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

c) *al comma 7, sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «42 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «533».

6.0.9

VITALI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in

favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.».

6.0.11 (testo 2)

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI, PIROVANO, BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 6-*bis*

(Misure a sostegno del settore dei matrimoni)

1. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2023, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro per ciascun periodo di imposta, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, con dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al sostegno delle attività economiche operanti del settore dei matrimoni danneggiate dai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

Conseguentemente, all'articolo 26:

*a) sostituire le parole "*200 milioni di euro*", ovunque ricorrano, con le seguenti "*130 milioni di euro*";*

*b) al primo periodo, sopprimere le parole "*dei matrimoni e*"*

6.0.14

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, MARTI, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BRIZIARELLI, PIROVANO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. Al fine di favorire la ripresa e il rilancio economico delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nei due periodi d'imposta precedenti, alle medesime imprese spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021 per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di impresa.

2. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

6.0.51

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000,00 euro.";

c) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica", sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.".

2. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."».

6.0.62

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, GRASSI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Proroga del termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera *b)*, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

6.0.68

TURCO, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE, FENU, DI PIAZZA, RICCIARDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e informazione 4.0)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologica digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti:

a) alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2041 parola: "esclusivamente" è soppressa;

2) dopo il comma 204 è inserito il seguente:

"204-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, in deroga al comma 191, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica.";

b) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059 è inserito il seguente:

"1059-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 1056. 1057 e 1058 posso optare, in deroga a quanto previsto ai sensi del comma 1059, per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti beneficiari, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 eseguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in mi-

sura maggiore rispetto al- credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1059 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il recupero dell'importo di cui al periodo precedente è effettuato nei confronti del soggetto cedente, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al sesto periodo del presente comma e dei relativi interessi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.".».

6.0.74

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI, BERGESIO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Misure a sostegno della liquidità delle PMI)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, alle misure di sostegno finanziario

previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021 0, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 30 giugno 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 1 dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo la dotazione della sezione speciale del fondo di garanzia istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 360 milioni di euro per l'anno 2021.

8. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 360 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

6.0.75

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI, ROSSOMANDO

*Dopo l'***articolo 6**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Proroga moratoria)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, dei decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 30 settembre 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 luglio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi-per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 1 dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

6.0.85 (testo 2)

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 6-*bis*

(Disposizioni urgenti a sostegno dei proprietari immobiliari)

1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni riguardanti la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo, ai proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.

2. Per l'attuazione del comma 1, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 300 milioni per l'anno 2021 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abitativo. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell'affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l'inadempienza contrattuale sopravvenuta. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021**,** si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

6.0.86

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI, PIROVANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Esenzione versamenti delle imposte sui redditi per proprietari non percipienti canone di locazione)

1. Per i periodi di imposta in corso e fino al 31 gennaio 2022, i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è concessa l'esenzione del versamento a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.87

D'ANGELO, CROATTI, TRENTACOSTE, DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Esclusione dei valori degli immobili interessati dalla sospensione dal calcolo del patrimonio ai fini del calcolo dell'ISE)

1. Ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione economica patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dal calcolo del patrimonio di cui al comma 2 del medesimo articolo

sono esclusi gli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive proroghe.».

6.0.89

TURCO, ROMANO, TRENTACOSTE, FENU, DI PIAZZA, RICCIARDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Sospensione adempimenti fiscali)

1. Per le imprese ed i lavoratori autonomi la cui attività economica sia stata interessata da più di 250 giorni di chiusura, o sospensione, a far data dal 31 gennaio 2020 per effetto dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono sospesi, fino alla fine del periodo emergenziale, gli adempimenti relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 3o gennaio 2015, e al certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

6.0.94

MALAN

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Accesso enti terzo settore al fondo centrale di garanzia per le PMI)

1. Fino al 31 dicembre 2021, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalità di cui al presente articolo, per ricavi si

intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.».

6.0.104

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

All'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 240 mesi"».

6.0.105

PARAGONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 240 mesi"».

6.0.106

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Allungamento durata finanziamenti)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle parole: "con durata fino a 180 mesi".

b) al comma 1, lettera *n)*, dopo le parole: "La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera *c)*, numeri 1) o 2)", sono aggiunte le seguenti parole: "e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni».

6.0.112

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI, ROSSOMANDO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Allungamento durata finanziamenti)

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), all'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "180 mesi"».

6.0.114

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*

«Art. 6-*bis*.

(Allungamento durata finanziamenti)

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), all'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "72 mesi", sono sostituite dalle seguenti: "180 mesi"».

6.0.116

DI PIAZZA, TRENTACOSTE, FENU, TURCO, RICCIARDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Accesso al credito per gli enti non commerciali)

1. All'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021"».

6.0.119

NANNICINI, MISIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)

1. Il termine di cui all'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è prorogato al 31 dicembre 2021.».

6.0.123
DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 14-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con la legge 5 giugno 2020 n. 40 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola: "quinquennali" sono aggiunte le seguenti: "ivi comprese quelle concernenti il proseguimento di vita tecnica";

b) il comma 4 è soppresso».

6.0.124
URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Proroga esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

Al capo terzo, articolo 15 comma 1, capoversi 3-*bis* e 3-*quater* del decreto-legge 23 del 2020, n. 23 le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

6.0.125
URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Esercizio di poteri speciali per il settore automobilistico)

1. Al comma 1-*bis*, dell'articolo 17, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: "31 dicembre 2020" con le seguenti: "31 dicembre 2021" e dopo le

parole: "per i settori agroalimentare e siderurgico" inserire le seguenti: "e per il settore automobilistico"».

6.0.126

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Esercizio di poteri speciali per i settori agroalimentare e siderurgico)

1. Al comma 1-*bis*, dell'articolo 17, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

6.0.127

PESCO, CROATTI, TRENTACOSTE, L'ABBATE, DELL'OLIO, DE LUCIA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Rinvio tassazione canoni di locazione periodo non percepiti a causa del Covid-19)

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i redditi derivanti da canoni locazione di immobili relativi ai periodi di imposta 2020 e 2021, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata in via provvisoria da un dichiarazione del locatore sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 ed entro 12 mesi in via definitiva dalla dichiarazione di riscossione in periodo d'imposta successivo oppure dall'ingiunzione di pagamento. Ai soli fini del presente comma, non valgono le limitazioni ai soli contratti stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2020 di cui al comma 2".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.128

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: "periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro;", sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, e fino a cinquanta milioni di euro";

b) al comma 12, primo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, a cui si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.129

MALLEGNI, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 8 e 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si applicano fino al 31 dicembre 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni e gli strumenti di finanziamento alle stesse.

3. Possono accedere agli strumenti di sostegno di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa verifica dei requisiti ivi richiesti, anche le aziende che, nei termini previsti dalla normativa vigente, abbiano già presentato istanza ad Invitalia S.p.a. e non abbiano ricevuto dalla stessa risposta nei termini previsti dall'articolo 5 del decreto interministeriale 11 agosto 2020.

4. Per la fruizione dei benefici previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il medesimo anno, un apposito Fondo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.142

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari del fatturato o dei corrispettivi, derivanti dalle restrizioni

sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati della crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.

2. Per le finalità del comma 1, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, individuati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conduttori di un rapporto di locazione per immobili ad uso non abitativo, che abbiano subito negli anni 2020 e 2021 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 30% rispetto agli stessi periodi dell'anno 2019 hanno facoltà di richiedere ai rispettivi locatori l'equa rideterminazione, secondo criteri di correttezza e buona fede, dei canoni di locazione per il periodo dal primo luglio 2020 sino al temine dello stato di crisi e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. In tale sede si tiene conto dei canoni versati al locatore dal primo luglio 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge. Le parti possono stabilire, anche sino alla scadenza del contratto, l'adozione di canoni variabili legati al volume d'affari del locatario. Qualora le parti non raggiungano un accordo, la rideterminazione è devoluta al giudice competente per materia, che ha facoltà di stabilire i canoni, secondo equità, in proporzione al minor volume d'affari realizzato dal locatario e tenuto conto del complesso degli elementi contrattuali ed extracontrattuali. In sede di rideterminazione si tiene conto dei crediti d'imposta per i canoni di, locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda eventualmente usufrutti dal locatario con riferimento alle disposizioni adottate per il sostegno alle imprese nell'ambito all'emergenza COVID 19.

3. Per il periodo considerato, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 1 è in ogni caso valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali clausole risolutive, penali, decadenze e more connesse a ritardati od omessi adempimenti. La diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 1 è altresì sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1258, 1453, 1464 e 1467 del codice civile, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione.

4. Salvo che, per accordo tra le parti, non sia stabilita una scadenza successiva, sino al 31 dicembre 2022 e ferma la facoltà di richiedere l'equa rideterminazione secondo correttezza e buona fede dei canoni di locazione, è esclusa la possibilità di chiedere la risoluzione della locazione da parte del locatore ai sensi dell'articolo 1464 del codice civile qualora il conduttore provveda al pagamento di un canone commisurato proporzionalmente al minor volume d'affari realizzato a decorre dal marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, e comunque in misura non inferiore al 30 per cento dell'originario canone, in caso di riduzione del volume d'affari superiore al 70 per cento; ovvero, in misura non inferiore al 50 per cento dell'originario canone, in caso di riduzione del volume d'affari superiore al 50 per cento; ovvero in

misura non inferiore al 70 per cento dell'originario canone, in caso di riduzione del volume d'affari superiore al 30 per cento.

5. Per gli anni 2021 e 2022, al locatore d'immobile per immobili a uso non abitativo, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 1º luglio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 30.000 euro per singola locazione.

6. Il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di cui al comma 2, anche ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 5, e ogni altra informazione utile ai fini fiscali.

7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative del presente articolo, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 8. Ove tale limite fosse superato si provvede alla proporzionale riduzione dell'agevolazione di cui al comma 5.

8. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo nel limite di spesa di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 720 milioni per l'anno 2023 si provvede, quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in data 20 gennaio 2021, quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 720 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse del Programma *Next Generation* EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.143

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito; con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria " e, conseguentemente, al terzo periodo, le parole: "45 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2.* Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesi della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC)";

c) al comma 3 la parola: "esclusivamente" è soppressa e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" sono aggiunte le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto legge».

6.0.144

PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Proroga e potenziamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

2. Limitatamente al periodo d'imposta di cui al comma 1, il limite massimo di spesa per il credito d'imposta è elevato a 500 milioni di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.147

LICHERI, SANTILLO, AGOSTINELLI, AIROLA, ANASTASI, AUDDINO, BOTTICI, BOTTO, CAMPAGNA, CASTALDI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALFO, CIOFFI, COLTORTI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, D'ANGELO, DE LUCIA, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, DI PIAZZA, DONNO, ENDRIZZI, EVANGELISTA, FEDE, FENU, FERRARA, GALLICCHIO, GARRUTI, GAUDIANO, GIROTTO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LANZI, LEONE, LOMUTI, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MANTOVANI, MARINELLO, MATRISCIANO, MAUTONE, MONTEVECCHI, NATURALE, NOCERINO, PAVANELLI, Marco PELLEGRINI, PERILLI, PESCO, PETROCELLI, PIARULLI, PIRRO, Giuseppe PISANI, PRESUTTO,

PUGLIA, QUARTO, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, RUSSO, SANTANGELO, TAVERNA, TONINELLI, TRENTACOSTE, TURCO, VACCARO, VANIN

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Ulteriori misure di incentivazione e di sostegno alle imprese)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 11. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "30 giugno 2022" *sono sostituite dalle seguenti:* "31 dicembre 2023" e le parole: "e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022" sono soppresse;

b) al comma 3-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" *sono sostituite dalle seguenti:* "30 giugno 2023";

2) il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 4:

1) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

2) il secondo periodo è soppresso;

d) al comma 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022" sono soppresse;

e) al comma 8-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 3o giugno 2023";

2) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "entro il 3o giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2o23".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 82,5 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.725,3 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.412,1 milioni di euro per l'anno 2025, in 3813,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.674,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 3.795,8 milioni di euro per l'anno 2028, in 1.809,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 36,8

milioni di euro per l'anno 203o, in 15,9 milioni di euro per l'anno 2034 e in 64,8 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

6.0.150

SANTILLO, ANASTASI, GIROTTO, CASTALDI, CROATTI, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di misure di sostegno a cittadini e imprese)

1. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio, all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici che presentano un'elevata superficie finestrata, la detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio, a condizione che i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche agli interventi di seguito indicati, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1:

1) interventi di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

2) interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi

domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 20.000 euro ad edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

3) interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-*bis*, comma i, lettera l), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro ad edificio;

4) interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

5) realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 2.000 euro ad edificio condominiale. Per gli interventi di cui alla presente lettera, si applica la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile.";

c) al comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis*";

d) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli interventi di cui al presente articolo, per l'importo deliberato dall'assemblea del condominio anche in deroga al regolamento del condominio medesimo. La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede:

a) quanto a 127,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 1941,45 milioni di euro per l'anno 2022, 4963,65 milioni di euro per l'anno 2023, 4402,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4133,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4129,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2036,1

milioni di euro per l'anno 2027, 41,4 milioni di euro per l'anno 2028 ai sensi dell'articolo 42».

6.0.151

SANTILLO, ANASTASI, LOMUTI, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119:

1) al comma 1, lettera *a)*, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Rientrano nella disciplina agevolativa anche gli interventi per la coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale disperdenti verso l'esterno se confinanti con locali riscaldati.";

2) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Fermo restando quanto già previsto da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, anche gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi che comportino modifiche dimensionali fino al 10 per cento di superficie in aumento. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la superficie in aumento non può eccedere il 20 per cento della somma delle superfici degli infissi precedentemente esistenti.";

3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3.1. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3 del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli elementi costituenti l'edificio rilevabili dall'esterno e dagli spazi comuni, effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informazioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni alla medesima unità immobiliare.

3.2. Nel caso di interventi su parti di immobili adibiti a spogliatoi, ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.";

4) al comma 4-*quater* sono premesse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2025";

5) dopo il comma 4-*quater),* è aggiunto il seguente:

"4-*quinquies)* La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che abbiano già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge n dicembre 2016, n. 232.";

6) al comma 13-*ter*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non rilevano ai fini dell'attestazione di conformità dello stato legittimo delle parti comuni dell'immobile, gli elementi delle singole unità immobiliari che incidono sul prospetto degli edifici per i quali sia tempestivamente presentata domanda di sanatoria o la cui superficie occupata in pianta non superi i 5 metri quadrati. Per gli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, riscontrata l'assenza della documentazione e delle informazioni che consentono di stabilire lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare di cui al medesimo articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'asseverazione attesta che l'opera risulta ultimata entro tale data. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui congiuntamente agli interventi da realizzare sulle parti comuni siano eseguiti gli ulteriori interventi agevolati sulle singole unità immobiliari.";

7) dopo il comma 13-*ter,* è inserito il seguente:

"13-*ter*.1. Gli interventi di cui al comma 1, lettera *a),* sono riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.";

b) all'articolo 121:

1) dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di sostenere i soggetti con ISEE inferiore a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanzamento dei

lavori previsti per gli interventi di cui all'articolo 119, tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza.";

2) al comma 2, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

"*f*-bis*)* interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, si provvede:

a) quanto a 127,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 1941,95 milioni di euro per Fanno 2022, 4964,05 milioni di euro per l'anno 2023, 4405,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4138,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4130,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2036,1 milioni di euro per l'anno 2027, 41,4 milioni di euro per l'anno 2028 ai sensi dell'articolo 42.".».

6.0.153

GALLONE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6 -*bis*.

1. All'articolo 119 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio, n. 77, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies.* Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009.».

6.0.163

GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *d*-bis*)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,", sono inserite le seguenti: "nonché dagli enti non commerciali che svolgono una o più attività di cui al medesimo articolo 10"».

6.0.165

MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BRUZZONE, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi, a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione odi affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori.";

b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

"10-*bis*. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera *e*-bis*)*, la detrazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.

10-*ter*. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera *e*-bis*)*, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere *a)*, *b)* o *c)* del TUIR, siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2021, 491 milioni di euro per l'anno 2022, 1.252,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1.111 milioni di euro per l'anno 2024, 1.043,2 milioni di euro per l'anno 2025, 1.042,1 milioni di euro per l'anno 2026, 521,7 milioni di euro per l'anno 2027, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.174

PAROLI, GALLONE, ANASTASI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6 -*bis*.

1. Dopo il comma 9-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente comma

"9-*ter*. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-*bis*, 19-*bis*.1 e 36-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1972, 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

6.0.178

SANTANGELO, SANTILLO, TRENTACOSTE, LUPO, FERRARA, CORBETTA, PAVANELLI, CROATTI, RICCIARDI, NATURALE, DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

*(Soccorso istruttorio per le asseverazioni in materia di cd. "*Superbonus *110%")*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, 11. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-*ter* è inserito il seguente:

"13-*quater*. Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale, l'Autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto l'asseverazione un termine non superiore a 3o giorni entro il quale integrare o regolarizzare l'asseverazione resa, a pena decadenza dal beneficio. Nel caso in cui entro il predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si applicano le sanzioni di cui al comma 14".».

6.0.182

PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 6-*bis.*

(Ulteriori misure a sostegno dell'economia)

1. Le misure di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche in deroga all'articolo 49 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora l'immobile presenti irregolarità non sanate che riguardino, quali, a mero titolo esemplificativo verande, ringhiere, schermature, in quanto tali modificazioni incidono su elementi secondari della costruzione. Resta inteso che, sono preclusi alla singola unità immobiliare non conforme rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e/o non in possesso del permesso in sanatoria, gli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge 63/2013 e del comma 1 art. 119 del decreto-legge 34/2020.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 può essere fruita per l'immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi purché sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al successivo comma 3.

3. Il comma precedente si applica anche per l'immobile sul quale sia stata avviata la richiesta per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, senza che l'amministrazione competente si sia pronunciata.

4. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme-alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia-al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

5. Nei casi in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende accettata».

6.0.190

LOREFICE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Misure a sostegno delle emittenti locali)

1. All'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per gli anni 2019 e 2020 approvate ai sensi

del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, e ripartito per il 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi, e per il restante 50 per cento in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento ai criteri di cui all'articolo 6, comma i, lettere a) e b) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146".

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 50 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.191

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al comma 1, articolo 195, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020", con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021"

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.0.193 (testo 2)

FAGGI, PERGREFFI, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere l'esigenza di liquidità delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici, per gli anni 2021 e 2022, gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori, di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2021 e 2022, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

6.0.200 (testo 2)

MARCUCCI, COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

*"font-size:medium">Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il settore termale e la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al secondo periodo la parola: "esclusivamente" è soppressa;

b) al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.";

c) al comma 1, al terzo periodo dopo le parole: "del decreto-legge n. 83 del 2014" aggiungere le seguenti: "e il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea";

d) al comma 1, dopo le parole: "le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014" inserire le seguenti: "come modificato dal comma 1-bis";

e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio-2018" e le parole: "fino ad un massimo di 200.000 euro" sono eliminate.

b) al comma 2; le parole: "e di incremento dell'efficienza" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

f) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020"».

2. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.203

LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittime)

1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con qualunque finalità" e ", comunque," sono soppresse;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Dal 1º gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in fauna singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500."».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 13 milioni di euro, a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.204

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 6-*bis.*

(Rivalutazione generale dei beni d'impresa)

1. All'articolo 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole: "Il saldo attivo della rivalutazione", sono inserite le seguenti: ", sia per la rivalutazione in corso che per quelle create in periodi precedenti,"».

6.0.205

FLORIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

*(*Welfare *aziendale e* bonus smartworking*)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" aggiungere le seguenti: "e 2021".

2. All'onere derivante dal comma precedente, quantificato in 12,2 milioni di euro per il 2021 e in 1,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.206

LAUS, PITTELLA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Misure per l'incentivazione del welfare *aziendale)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

6.0.207

CONZATTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Misure per l'incentivazione del welfare *aziendale e a sostegno dello* smartworking*)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" aggiungere le seguenti: "e 2021".

2. All'onere derivante dal comma precedente, quantificato in 12,2 milioni di euro per il 2021 e in 1,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

6.0.208

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS,

De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;

b) al comma 4, sopprimere le parole da: "e, sulla base" a: "comma 2, lettera *b)*".

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «505,4 milioni».

6.0.210

Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Proroga Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 244 le parole: " fino al 30 giugno 2021, salvo quanto previsto al comma 245.", sono sostituite dalle seguenti: " fino al 31 dicembre 2021";

b) Il comma 245 è soppresso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

6.0.215

DI GIROLAMO, PESCO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, LUPO, FERRARA, COLTORTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Modifiche all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1 All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «538 milioni».

6.0.221

CONZATTI, FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Modifiche all'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* immobili rientranti nella categoria catastale D ad uso delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici;".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «538 milioni».

6.0.226

PITTELLA, FERRARI, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Esenzione dall'imposta municipale propria per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera *d)*, aggiungere la seguente:

"*d*-bis*)* immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «447 milioni».

6.0.231 (testo 2)

FERRO

*"font-size:medium">Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis.

(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)

1. *In relazione al protrarsi dell'emergenza COVID-19 e fino al 30 aprile 2022, per una sola volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento (20%) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale. I commi da 1 a 3 della Legge 120/2020 sono abrogati.*

6.0.232

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Garanzie alle PMI)

1. A decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto, le misure previste dal fondo di garanzia pari al 100 per cento in favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con un fatturato fino a 5 milioni di euro annuo, sono concesse in favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, per la concessione dei prestiti a tasso zero, fino ad un massimo di 150 mila euro, da restituire entro 25 anni.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Associazione bancaria italiana, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, sono stabilite le misure attuative, i criteri, e le modalità, nonché gli interventi normativi, che regolano l'accesso al fondo di garanzia di cui al comma 1, al fine di adeguarli per le finalità previste dal presente articolo».

6.0.233

BOTTO, TRENTACOSTE, DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per il credito alle piccole e medie imprese dedicato all'imprenditoria femminile)

1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili e professioniste, la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia, istituito con la convenzione del 14 marzo 2013 tra il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico e

il Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.237

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Contributo a fondo perduto per gli operatori ambulanti)

1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori ambulanti che nel corso dell'anno 2020 abbiano riscontrato una perdita di fatturato almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge e nei limiti di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 sono determinate le modalità per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.239

GIAMMANCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Fondo per l'indennizzo degli esercenti attività dello spettacolo viaggiante)

1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, alle imprese del settore dello spettacolo viaggiante, titolari di partita IVA e di licenza d'esercizio di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, aventi un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro, di un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura fissa di euro 20 mila.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, comma 1 del presente decreto-legge».

6.0.241

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis *del debitore ceduto)*

1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società cessionarie", da banche

e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti cedenti", quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato "debitore", sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitrici nei confronti-dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera *a)*;

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera *b)*, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera *b)*, e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera *b)* sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente-articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia».

6.0.244

GIROTTO, CROATTI, TRENTACOSTE, FENU

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Ulteriori disposizioni di proroga in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Per i periodi d'imposta aventi inizio o termine nell'anno 2020, lo stato di emergenza nazionale, inizialmente decretato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, è considerato, su specifica opzione del contribuente, condizione di non normale svolgimento dell'attività ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Per i suddetti periodi di imposta, ancorché non valorizzati ai fini

degli indici sintetici di affidabilità, si applicano le lettere *c)* e *d)* dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, inerenti l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative e all'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici».

6.0.251

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comporto turistico)

1. Per le imprese del compatto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere *a), l), m)* e *r)* del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 a 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

6.0.252

MASINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Al fine di consentire la ristrutturazione, la valorizzazione e l'ampliamento delle stazioni termali italiane, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il "Fondo per la valorizzazione dei comuni termali" con una dotazione iniziale di 30 milioni

di euro per l'anno 2021, i cui beneficiari sono prioritariamente i comuni che rientrano nelle aree territoriali omogenee caratterizzate da flussi turistici termali, come individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2004, in cui operano aziende termali.

2. Ai fini del presente articolo, per "azienda termale" si intende quella in cui si utilizzano acque termali destinate alle cure termali, come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per le patologie indicate nella lettera *c)* del medesimo comma.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.255

PESCO, TRENTACOSTE, L'ABBATE, DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Credito d'imposta per saldo e stralcio crediti derivanti da canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al locatore di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda verso soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in caso di saldo e stralcio dell'importo residuo credito derivante da canoni di locazione non pagati relativi al periodo i gennaio 2020 fino al 30 aprile 2021, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 5, un credito di imposta pari al 50 per cento della riduzione del credito, entro il limite massimo annuo di 2.500 euro per ciascun contratto di locazione.

2. Qualora in relazione al medesimo soggetto siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento a saldo e stralcio dei canoni di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.257

BITI, PARRINI, MARCUCCI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Per l'anno 2021, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto pari al 50 per cento.

2. La misura di cui al comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente ai contratti di locazione relativi alle attività di cui al medesimo comma 1 svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia odi città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

3. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché - tenendo conto dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - le modalità per un applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «350 milioni».

6.0.259

GUIDOLIN, TRENTACOSTE, ENDRIZZI, VANIN, DONNO, RICCIARDI, NOCERINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Cedolare secca per gli immobili commerciali)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2021, avente ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota al 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nel 2020, qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 163,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e 191 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.260

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021, 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

6.0.261

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1º febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costitu-

zione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per il 2021, 26,7 milioni di euro di euro per il 2022, 39,3 milioni di euro per il 2023, 28,5 milioni di euro per il 2024, 18,6 milioni di euro per il 2025 e 4,4 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.262 (testo 2)

PITTELLA

*"font-size:medium">Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis.

1. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale relativa ai mesi successivi a marzo 2020 e di sua successiva sanatoria, nell'eventuale misura rideterminata dal giudice, da parte del conduttore entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto ex art. 665 c.p.c. e ss., la domanda del locatore di rilascio dell'immobile odi risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile. In ogni caso, l'esecuzione dell'ordinanza di rilascio già emanata è sospesa fino al 31 dicembre 2021».

2. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti: le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-quaterdecies è introdotto il seguente:

*"Art. 120-**quaterdecies.1.***

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto alla riduzione, del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.";

b) il comma 1, dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente:

"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater";

c) all'articolo 125-sexies, comma 1 dopo la parola: "contratto" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistano in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto. Dalla riduzione del costo totale del credito sono escluse le imposte. La riduzione degli interessi e dei costi avviene secondo il criterio del costo ammortizzato.".

11-ter. L'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti.».

6.0.263 (testo 2)

FERRAZZI, ROMEO, SBROLLINI, DE PETRIS, LICHERI, GARNERO SANTANCHÈ

*"font-size:medium">Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al fine di informare adeguatamente tutti i cittadini sulla campagna vaccinale in corso e di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori di cui all'articolo 195 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

6.0.264

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa)

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come attestata ai sensi del comma 2. Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 3. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1 si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera *a)*, e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15

maggio 2017, n. 70. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.

7. Per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

8. All'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, dopo le parole: "alle condizioni e con le modalità ivi previste" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2020", e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Fermo restando il suddetto limite di spesa, per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.".

9. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate-fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.

10. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, e dal comma 7, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, e dal comma 9, valutati in 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

6.0.274

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Proroga versamenti Preu)

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio dovuti a titolo di rate residue del saldo del quinto

bimestre 2020, come previste dall'articolo 13-*nonies* del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e di versamenti per secondo e terzo bimestre 2021, sono sospesi fino al 25 luglio 2021. Le somme dovute sono versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata il 30 luglio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2021.

2. A decorrere dal 1 maggio 2021 è abrogato l'aumento delle misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, definito dall'articolo 1, comma 731 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con decorrenza 1 gennaio 2021 e si applicano le misure fissate, rispettivamente, al 23,85 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *a)* e all'8,50 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *b)*. A decorrere dal 1º gennaio 2023, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate, rispettivamente, al 24,00 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *a)* e all'8,60 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *b)*.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 28,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.275

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Proroga versamenti Preu)

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del

relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,

ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,

iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».

6.0.282

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Esclusione dal Programma Cash-back *dei prodotti ad aggio o margine fisso)*

1. I beni e servizi esclusi dalla Lotteria degli scontrini, in quanto non soggetti a corrispettivi, sono esclusi anche dal Programma *Cashback*».

Art. 8

8.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1º aprile e il 30 giugno 2021» *con le seguenti:* «per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021».

Conseguentemente:

1) *al comma 12 sostituire le parole:* «4880,2 milioni di euro» *con le seguenti :* «5327,8 milioni di euro» *e le parole:* «2.901,0 milioni di euro» *con le seguenti:* «3348,6 milioni di euro»;

2) *al comma 13 sostituire le parole:* «4336,0 milioni di euro» *con le seguenti:* «4783,6 milioni di euro» *e le parole:* «7284,3 milioni di euro» *con le seguenti:* «7731,9 milioni di euro»;

3) *al comma 14 sostituire le parole:* «5980,2 milioni di euro» *con le seguenti:* «6427 milioni di euro» *e dopo le parole:* «rifinanziato dall'articolo 7» *inserire le seguenti:* «, quanto a 447,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, comma 1».

8.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «1º aprile», *con le seguenti:* «22 marzo»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «1º aprile», *con le seguenti:* «22 marzo»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 per il periodo dal 22 marzo al 31 marzo 2021 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.5

PACIFICO, BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Al comma 1 sostituire le parole: «dal 1º aprile» *con le seguenti:* «dal 26 marzo».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 26 marzo».

8.7

CALIENDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 29 marzo»;

b) al comma 2 sostituire le parole: «tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «tra il 29 marzo»;

c) al comma 8 sostituire le parole: «di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1º aprile» *con le seguenti:* «di centoventitre giorni nel periodo ricompreso tra il 29 marzo».

8.8

ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, CATALFO, ROMAGNOLI, DELL'OLIO, LOMUTI, CROATTI, PAVANELLI, TRENTACOSTE, FERRARA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «e il 30 giugno 2021», *con le seguenti:* «e il 31 ottobre 2021»;

b) al comma 9, sostituire le parole: «Fino al 30 giugno 2021», *con le seguenti:* «Fino al 31 ottobre 2021».

8.16 (testo 2)

TARICCO, BITI, PITTELLA, BOLDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"»;

2) *dopo il comma 8, il seguente:* «*8*-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e` riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2020, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, ovvero anche in assenza di giornate lavorative, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019."

3) *dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-*bis*. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, sono soppresse le parole da: "e che abbiano" fino a: "n. 102,";

b) dopo il comma 6-*bis* sono inseriti i seguenti commi:

"6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del-decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente-lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

8.26

CONZATTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».

8.30

DE VECCHIS, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per i soli datori di lavoro che, anteriormente al 1º aprile 2021, abbiano interamente usufruito delle dodici settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario o trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità con i periodi di trattamento di cui al citato articolo 1, comma 300. Per le finalità di cui al presente comma, le domande di accesso sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

8.31

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, PAVANELLI, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che abbiano interamente usufruito delle dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale previste ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono utilizzare i trattamenti di cui ai commi 1 e 2, in continuità con i precedenti, anche per i periodi antecedenti il 1º aprile 2021.».

8.34

SAPONARA, ALESSANDRINI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le imprese che gestiscono attività, servizi culturali, eventi, congressi e spettacoli, cinematografici e teatrali, nei luoghi preclusi in forza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Novembre 2020, sono esentate dal pagamento degli oneri contributivi per un periodo non inferiore a sei mesi a decorrere dal primo mese successivo alla data di riapertura di suddette attività.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, stimati in euro 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

8.37

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS

provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 41, comma 1.».

8.40

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 4 sopprimere le parole: «ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» *e dopo il primo periodo inserire il seguente:* «L'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 viene concessa automaticamente».

8.43

CATALFO, TRENTACOSTE, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-*bis*. Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui ai commi 1 e 2, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, riparametrato e applicato su base mensile e con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL:

a) per un periodo massimo di 3 mesi per i datori di lavoro di cui al comma i, fruibili entro il 30 giugno 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

b) per un periodo massimo di 6 mesi per i datori di lavoro di cui al comma 2, fruibili entro il 31 dicembre 2021, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi aprile, maggio e giugno 2020.

5-*ter*. Il beneficio previsto dal comma 5-*bis* è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia del presente comma è subordinata al-

l'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

b) *dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-*bis*. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 comporta la revoca dell'esonero contributivo di cui al comma 5-*bis* con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda peri trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 2.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «535 milioni».

8.47

CATALFO, TRENTACOSTE, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del presente comma sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.».

8.49

NATURALE, CROATTI, TRENTACOSTE, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, FERRARA, DONNO

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore pesca, i datori di lavoro privati del predetto settore che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al progressivo aumento delle giornate di fermo pesca possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga. Il trattamento di integrazione salariale di cui al presente comma è riconosciuto per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di fruizione del trattamento di cui al presente comma.

8-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.51

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c)*, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

8-*ter*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *d)*, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter*, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41, e nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 42, comma 6.».

Conseguentemente, il comma 12 è modificato aggiungendo dopo le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 8» *le seguenti:* «8-*bis*.».

8.54

CAMPAGNA, TRENTACOSTE, CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Ai trattamenti di mobilità in deroga erogati ai lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis*, pari a 15 milioni per l'anno 2021 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.55

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 9, sostituire le parole:* «Fino al 30 giugno 2021» *con le seguenti:* «Fino al 31 ottobre 2021»;

2) *al comma 10, primo periodo, sostituire le parole:* «ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8» *con le seguenti:* «ai datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di cui ai commi 2 e 8,».

8.56

MISIANI, FEDELI, NANNICINI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 9 sono prorogate di ulteriori 60 giorni per i datori di lavoro che ricorrono a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al comma 1».

8.60

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

8.67

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini previdenziali ed assistenziali per l'anno 2020 è riconosciuto ai lavoratori agricoli a tempo determinato un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019. Tale riconoscimento avviene in aggiunta alle giornate di lavoro prestate ovvero anche in assenza di giornate lavorative. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

8.69

CATALFO, TRENTACOSTE, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 10, sostituire le parole: «Dal 1º luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8» *con le seguenti:* «Dal 1º luglio al 31 dicembre 2021 ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito delle 28 settimane di cui al comma 2 o del trattamento di cui al comma 8».

8.70

CATALFO, TRENTACOSTE, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 10, sostituire le parole: «datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8», *con le seguenti:* «datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito delle 28 settimane di cui al comma 2 o del trattamento di cui al comma 8».

8.83

BERARDI, CALIGIURI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 315, sono soppresse le parole: "o che hanno subito una riduzione del reddito";

b) il comma 316 è soppresso;

c) il comma 317 è sostituito dal seguente:

"317. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.";

d) il comma 318 è sostituito dal seguente:

"318. Il trattamento di cui al comma 315, non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli altri beneficiari di cui al comma 315, nella misura di 40 euro netti al giorno.".

14-*ter*. Al fine di consentire la ricevibilità e ammissibilità delle istanze pervenute entro il 31 marzo 2021 in applicazione dell'articolo 1, commi 515 e 516, legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito quello del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio riducendo entro il limite di 1 milione di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

8.86

DE VECCHIS, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. Al fine di fronteggiare la crisi economica correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ed all'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria può essere autoriz-

zata, sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

14-*ter*. Per gli anni 2021 e 2022, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito dei trattamento di integrazione salariale di cui al comma 14-*bis*, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

14-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 14-*bis* e 14-*ter*, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».

8.0.6

FATTORI, NUGNES, LA MURA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, sopprimere le parole da: "e che abbiano" a: "n. 102,";

b) dopo il comma 6-*bis*, aggiungere i seguenti:

"6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice ci-

vile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamita o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-*quinques*. Le disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020"».

Art. 9

9.9

MISIANI

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative di cui al suddetto articolo 5,

comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, i termini di invio delle domande di accesso ai citati trattamenti, riferiti a periodi decorrenti da febbraio 2020 e comunque non successivi al 31 dicembre 2020 che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, risultino scaduti, sono differiti al 30 giugno 2021.».

Conseguentemente,

a) *al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «186,7 milioni» *con le seguenti:* «201,7 milioni»;

b) *al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma pari a 201,7 milioni di euro di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 186,7 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.».

9.0.1 (testo 2)

FENU, EVANGELISTA, MARILOTTI, TRENTACOSTE, DI GIROLAMO, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, L'ABBATE, ANASTASI

*"font-size:medium">Dopo l'**articolo** inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. Per fronteggiare il calo dei traffici nei porti italiani conseguenti all'emergenza da COVID-19, l'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e l'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, entro e non oltre la data del 30 giugno 2021, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, possono istituire, per gli anni 2021, 2022 e 2023, nei porti di rispettiva competenza un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in

esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment;

b) si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri;

c) persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali.

La durata dell'Agenzia non può superare i ventiquattro mesi dalla data di istituzione.

2. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nelle Agenzie di cui ai precedenti commi, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

3. Per i fini previsti al comma 1 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano per gli anni 2021, 2022, 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

*4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo**,** nel limite massimo di 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

9.0.4 (testo 2)

FLORIS

*"font-size:medium">Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. *In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale e nell'ot-*

tica della ripresa economica, per gli anni 2021, 2022 e 2023 si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 2.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno 12 mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, aggravate peraltro dallo stato d'emergenza causato dalla pandemia da COVID-19, in via eccezionale e temporanea, è istituita per un periodo massimo non superiore a ***ventiquattro*** *mesi dall'Autorità di sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese che operano ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016 ovvero dall'insorgenza della crisi o dalla cessazione delle attività terminalistiche e fino alla data di istituzione dell'Agenzia, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle fiume degli ammortizzatori sociali.";*

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per i fini previsti al secondo periodo del comma 2 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022 e 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Al personale di cui al comma 1, ivi compreso quello amministrativo, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 2.118.417 per l'anno 2021 e 4.236.833 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.";

d) al comma 9, lettera b), le parole: "e 8.064.000 euro per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: ", 8.064.000 euro per l'anno 2019,

2.118.417 per l'anno 2021 e 4.236.833 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023''».

Art. 10

10.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a 2.400 euro.» *con le seguenti:* «pari a 3.000» *e al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 2.400 euro.» *con le seguenti:* «pari a 3.000».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «pari a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede» *con le seguenti:* «pari a 1122 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per quota parte pari a 224,4 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41 e per la restante parte pari a 897,6 milioni di euro».

10.6

NUGNES, FATTORI, LA MURA

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, al primo periodo, dopo la parola:* «cessato», *sopprimere la parola:* «involontariamente», *al secondo periodo, dopo la parola:* «lavoratori» sopprimere le seguenti: «in somministrazione»;

- *al comma 3, lettera* a), *dopo la parola:* «lavoratori» *sopprimere le seguenti:* «in somministrazione», *dopo la parola*: «cessato» *sopprimere la seguente:* «involontariamente».

10.9

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea, dopo le parole:* «e autonomi» *inserire le seguenti:* «nonché ai coltivatori diretti»;

2) *dopo la lettera* d), *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis*)* coltivatori diretti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati assunti a tempo parziale o in forma stagionale ai sensi dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «548 milioni di euro per l'anno 2021».

10.11

FEDELI, LAUS, FERRARI

Al comma 3, lettera e), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «lavoratori autonomi» *inserire le seguenti:* «operanti in qualsiasi settore,»;

b) *secondo periodo, dopo le parole:* «per tali contratti,» *inserire le seguenti:* «solo nell'ipotesi in cui il loro compenso complessivo lordo superi i 5.000 euro annui,».

10.15

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 3, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

10.18

FEDELI, NANNICINI, VERDUCCI

Al comma 4, lettera a), *dopo le parole:* «lavoro subordinato» *inserire le seguenti:* «a tempo indeterminato».

10.22

MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, ROMANO, NOCERINO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PAVANELLI, DONNO, MAUTONE, NATURALE, ENDRIZZI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, con almeno trenta contributi giornalieri versati dal iº gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, è riconosciuta, rispettivamente: un'indennità onnicomprensiva pari a 3.000 euro per i soggetti con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 50.00o euro; un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro per i soggetti con un reddito riferito all'anno 2019 compreso tra 50.000 euro e 75.000 euro. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1º gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro, è erogata una indennità omnicomprensiva di 3.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma i, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «527 milioni di euro».

10.23

NOCERINO, MONTEVECCHI, FERRARA, DONNO, ENDRIZZI, RICCIARDI, TRENTACOSTE, CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, DE LUCIA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 6, ai lavoratori addetti ad attività di supporto alle rappresentazioni artistiche con codice ATECO del gruppo 90.02, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità aggiuntiva per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2021, pari a l000 euro».

Conseguentemente:

a) *al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'indennità di cui al comma 6-*bis* è cumulabile esclusivamente con l'indennità di cui al comma 6. La domanda per l'indennità di cui al comma 6-*bis* è presentata all'INPS entro il 15 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.»;

b) *ai commi 8 e 9, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «897,6 milioni di euro», *con le seguenti:* «957,6 milioni di euro»;

c) *all'articolo 41, sostituire le parole:* «550 milioni» *con le seguenti:* «490 milioni».

10.27

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 10, secondo periodo, dopo le parole:* «percettori di reddito da lavoro» *inserire le seguenti:* «per un ammontare complessivo non superiore ai 6000 euro annui»;

2) *al comma 11, alla lettera* c) *sostituire le parole:* «spetta la somma di 1200 euro» *con le seguenti:* «spetta la somma di 1600 curo»;

3) *al comma 12 sostituire le parole:* «al momento della» *con le seguenti:* «attraverso la» *e aggiungere in fine:* «aperta anche a nuove istanze. Tali dati possono essere modificati previa presentazione di adeguata documentazione che ne comprovi l'effettiva necessità.»;

4) *al comma 15 sostituire le parole:* «pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede» *con le seguenti:* «nel limite di pari a 480 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per quota parte pari a 130 milioni di euro ai

sensi dell'articolo 41, comma 1 e per la restante quota parte pari a 350 milioni di euro».

10.30

MARINO, CONZATTI, FARAONE

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: "Titolo V", aggiungere le seguenti: "e Titolo VI";

al comma 2, dopo le parole: "3 luglio 2017, n. 117", aggiungere le seguenti: "cooperative sociali, nel rispetto delle attività previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381";

b) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "società a responsabilità limitata", aggiungere le seguenti: ", anche in forma cooperativa"».

10.32

NENCINI, MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 32, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sopprimere le seguenti parole: "non aventi scopo di lucro"».

10.34

TAVERNA, CROATTI, TRENTACOSTE, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PAVANELLI, DE LUCIA

Al comma 11, dopo la lettera c), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*c*-bis*)* ai soggetti che hanno avviato l'attività nell'anno di imposta 2020 ed hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in tale anno, spetta la somma di euro 1.200».

10.36
DE FALCO

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica prima della parola:* «indennità» *aggiungere la seguente:* «provvidenze,».

b) *dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-*bis*. Per teatri con oltre 500 posti a sedere, per 12 mesi a valere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono esentati dai costi derivanti dal servizio dei Vigili del Fuoco, che sono posti a carico dello Stato.

14-*ter*. Per i teatri con meno di 500 posti a sedere, per 12 mesi a valere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, è disposto un contributo straordinario in favore delle produzioni che riavviano le attività artistiche che non abbiano beneficiato di alcuna precedente provvidenza. In relazione al numero di rappresentazioni, il contributo varia da un minimo di 5.000 ad un massimo di 10.000 curo.

14-*quater*. I teatri situati in località archeologiche che dipendono dalle Soprintendenze, per un periodo di 12 mesi dal momento di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono esentati dal pagamento di qualsiasi imposta o tassa».

c) *al comma 15, dopo le parole:* «dal comma 10» *aggiungere le seguenti:* «e dai commi 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*».

10.0.1
DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*
(Nuova indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici)

1. Ai lavoratori dipendenti assunti dalla stessa azienda con più contratti a tempo determinato per una durata complessiva di almeno 18 mesi tra il 1º gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º genna-

io 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso la stessa azienda utilizzatrice per almeno 18 mesi tra il 1º gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con alcuna delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

4. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. Le prestazioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 sono riconosciute ai lavoratori con contratto *part-time* verticale ciclico di aziende, operanti nelle mense e nei servizi di pulizia in ambito scolastico, per il periodo legato alla sospensione annuale del ciclo scolastico stesso, anche in costanza di rapporto di lavoro e che abbiano fruito, prima della sospensione, dei trattamenti dell'assegno ordinario emergenza COVID-19. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

6. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 220 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

7. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite di 240 milioni di curo l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

10.0.6

TESTOR, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Contributi e indennità disposti dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Balzano per i lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto)

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati nel corso del 2021, in via eccezionale, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola: «autonomi» è soppressa;

b) al comma 1, la parola: «autonomi» è soppressa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».

10.0.7

MATRISCIANO, VANIN, VACCARO, PAVANELLI, MONTEVECCHI, NATURALE, TRENTACOSTE, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, ANASTASI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

1. Ai lavoratori titolari di un contralto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati, la cui prestazione non è stata utilizzata nel mese di marzo 2021, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 300 euro.

2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.14

LAUS, MORRA, LANNUTTI, D'ALFONSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Disposizioni in materia di poligrafici)

1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.

1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato invia giudiziale con sentenza passata in giudicato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di curo per l'anno 2021, 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, 1,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,3 milioni per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

10.0.15

MORRA, LANNUTTI, D'ALFONSO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, GRANATO, CRUCIOLI, LEZZI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Poligrafici)

1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato invia giudiziale con sentenza passata in giudicato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2021, 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, 1,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,3 milioni per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.».

10.0.18

LAUS, FEDELI, FERRARI, MISIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Disposizioni in materia di bonus baby sitting*)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, si applicano anche ai lavoratori dipendenti nei settori dei servizi pubblici essenziali e ai lavoratori delle attività autorizzate a rimanere aperte, ubicate nei territori definiti "zone rosse" ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera *e)*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'armo 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41».

10.0.20 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 10-*bis.*

(Imposta di bollo)

1. Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'esenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, all'[Allegato B - Tabella], articolo 25, si applica, per il 2021 e il 2022, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 6 milioni di euro a decorre dal 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

Art. 11

11.1

CATALFO, TRENTACOSTE, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «1000 milioni», *con le seguenti:* «930 milioni»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «1010 milioni», *con le seguenti:* «940 milioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis.*

(Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego)

1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

11.7

ROMANO, TRENTACOSTE, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente:

"15-*bis*. Al beneficio economico di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile."».

11.0.2

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

2. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

11.0.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 96 sono soppresse le seguenti parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, per un importo massimo di 3 milioni di curo a decorrere dall'anno 2021 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscrit-

to, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.4

CALIGIURI, GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 96 sono soppresse le seguenti parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Art. 12

12.1

CATALFO, TRENTACOSTE, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* c), *sostituire le parole:* «di cui ai commi 2, lettere *a)*, *c)* e *d)*, 2-*bis* e 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*,», *con le seguenti:* «di cui ai commi 2, lettere *a)*, *c)* e *d)* e 2-*bis*»;

b) *dopo la lettera* c), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*c*-bis*)* possesso dei requisiti di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Dai requisiti di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono escluse le incompatibilità riguardanti la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito l'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero l'indennità di cui agli articoli 84, commi 6 e 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

12.5

FEDELI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. In attesa di un aggiornamento delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al DM n. 193 del 2008, all'articolo 82, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al terzo periodo, le parole: "valutate come al numero 8" sono sostituite dalle seguenti: ""valutate come al numero 10".

4-*ter*. Le modifiche di cui al comma 4-*bis* agiscono a partire dalle istanze presentate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4-*quater*. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati a partire dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento».

12.6

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, LOMUTI

Al comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è soppresso».

12.0.1 (testo 2)

SALVINI, PILLON, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento)

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il regolare versamento dell'assegno di mantenimento, nello stato di previsione del dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo volto ad erogare contributi per consentire ai medesimi genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con continuità l'assegno di mantenimento. Il fondo di cui al presente comma ha una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Attraverso le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili e per una durata non superiore ai tre anni.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al comma 1.

4. Qualora il genitore inadempiente chieda l'attivazione dei contributi di cui ai commi precedenti, non si applicano le sanzioni penali di cui agli articoli 570 e 570-*bis* del codice penale.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge."

12.0.2

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *istituire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Abrogazione del Reddito di cittadinanza e del Reddito di emergenza e destinazione delle risorse stanziate alle famiglie in difficoltà in forma di assegno di solidarietà)

1. È istituito, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un "Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà", destinato ad essere erogato, a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di "assegno di solidarietà" in favore dei nuclei familiari che, nel mese precedente la richiesta, risultino:

a) privi di reddito familiare;

b) titolari di valori mobiliari familiari pari ad un massimo di euro 10.000;

c) titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali, relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;

d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

2. L'assegno di solidarietà di cui al presente articolo è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, nella misura di euro 300,00, incrementati di euro 250 per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11 per il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza, pari ad euro 1.010 milioni per il 2021, nonché le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 12 per il rifinanziamento del Reddito di emergenza, pari ad euro 1.520 milioni per il 2021, nonché le risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, gli articoli 11 e 12 sono soppressi.

Art. 13

13.1 (testo 2)

DE VECCHIS, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

"font-size:medium">Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, ogni emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno di cui al comma 1-*bis*, comunque esso sia denominato, è equiparato all'assegno medesimo per le finalità del medesimo comma.

1-*quater*. Entro il ***30 giugno 2021***, i lavoratori percettori degli emolumenti di cui al comma 1-*ter* possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, qualora non abbiano avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per le finalità di cui al presente comma, la presentazione delle domande è disciplinata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2020.».";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "*2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 400mila euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge, e quanto a 10 milioni ai sensi dell'articolo 42.*".

13.0.1

DE VECCHIS, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Disposizioni per il sostegno dell'attività libero professionale in materia di responsabilità professionale e proroga dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato)

1. Al fine di sostenere le attività libero professionali nel periodo pandemico, in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al periodo precedente non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere depositato, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le pubbliche amministrazioni disciplinano con proprio provvedimento, nel rispetto del termine di cui al comma 5, le modalità operative per la ricezione dei certificati di cui al comma 2, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo.

5. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine

del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

6. Resta in ogni caso esclusa, al ricorrere della condizione di cui al comma 1, la responsabilità del professionista o del suo cliente.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti giurisdizionali».

13.0.2

MATRISCIANO, ROMANO, FENU, D'ANGELO, CATALFO, SANTANGELO, PIARULLI, DONNO, DELL'OLIO, PRESUTTO, PIRRO, GAUDIANO, FERRARA, VANIN, VACCARO, PAVANELLI, MONTEVECCHI, LAFORGIA, NATURALE, LUPO, CROATTI, LOMUTI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, ANASTASI, ENDRIZZI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Disposizioni per il sostegno dell'attività libero professionale in materia di responsabilità professionale e proroga dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato)

1. Al fine di sostenere le attività libero professionali nel periodo pandemico, in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al periodo precedente non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui al comma i, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve

essere depositato, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle-disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le pubbliche amministrazioni disciplinano con proprio provvedimento, nel rispetto del termine di cui al comma 5, le modalità operative per la ricezione dei certificati di cui al comma 2, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo.

5. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2

6. Resta in ogni caso esclusa, al ricorrere della condizione di cui al comma 1, la responsabilità del professionista o del suo cliente.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti giurisdizionali.».

13.0.3

TRENTACOSTE, CROATTI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini")

1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

a) l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di aver registrato, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus, un decremento dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 di almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai

soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019 l'ammissione spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma;

b) per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n 244 del 2007 sono assegnati 200 milioni di euro per l'anno 2021, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2021, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

13.0.7

NOCERINO, CROATTI, TRENTACOSTE, L'ABBATE, LOMUTI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Sostegno ai genitori con figli disabili)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 365 è sostituito dal seguente:

"365. Al genitore disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.10

SCIASCIA, PEROSINO, MODENA, DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle entrate del bilancio dello Stato».

Art. 14

14.3

DI PIAZZA, TRENTACOSTE, ROMANO, PAVANELLI, FENU, TURCO, RICCIARDI

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «100 milioni di euro», *con le seguenti:* «300 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

14.4

RICHETTI

Ai commi 1 e 3 sostituire la parola: «100» *con* «300».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 200 milioni di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'arti-

colo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

14.5

FEDELI, NANNICINI

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 100 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.».

14.20

MIRABELLI, BOLDRINI, COLLINA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per l'anno 2021, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, possono approvare i propri bilanci entro la data del 31 ottobre 2021, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.».

14.0.1

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

14.0.2

DE LUCIA, CASTALDI, CROATTI, TRENTACOSTE, PAVANELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-

VID-19, la dotazione del «Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche», istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 5o milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 5o milioni di euro, che costituisce limite di spesa, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41.».

14.0.3

RAMPI, VERDUCCI, BITI, PARRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Incremento del Fondo unico per l sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

14.0.4

Emanuele PELLEGRINI, SAPONARA, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BRIZIARELLI, RUFA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: 550 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

14.0.7

PRESUTTO, GALLICCHIO, LEONE, PAVANELLI, RICCIARDI, TRENTACOSTE, DONNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Contribuzione privata volontaria alla contabilità pubblica)

1. In ragione della crisi economica derivante dalla pandemia da COVID-19, possono affluire, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su base volontaria per il sostegno delle famiglie e alla imprenditorialità destinati a:

a) fondo di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) contributo di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

c) fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) fondo di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo relative alla contribuzione volontaria, da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini, ai predetti Fondi.».

Art. 15

15.1

AUGUSSORI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BRIZIARELLI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per» *con le seguenti:* «A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi

di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per».

15.2

MATRISCIANO, NATURALE, VANIN, VACCARO, PAVANELLI, MONTEVECCHI, TRENTACOSTE, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, ANASTASI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*bis*. Ai lavoratori fragili del comparto agricolo impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di infezione da Sars-CoV-2, le giornate di assenza dal lavoro sono computate ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.1

PACIFICO, BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di lavoratori fragili)

1. Tutti i dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo indeterminato, anche se titolari di qualsiasi pensione di invalidità, compresa quella erogata ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e, in tale impiego, non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione minima e, comunque, non oltre il settantacinquesimo anno di età.

2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione della invarianza del molo organico di ciascuna amministrazione. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

15.0.7

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio, giugno e luglio 2021».

Art. 16

16.5

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2, comma 31, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti parole: ", da riproporzionare in relazione all'orario di lavoro individuale per i lavoratori a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61"».

16.0.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Estensione naspi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici)

1. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, NASpI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

2. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 42, comma 6.».

16.0.4

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Sostegno ai lavoratori del comparto della trasformazione manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici)

1. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego, NASPI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

16.0.7

FEDELI, NANNICINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Ampliamento del periodo utile per il diritto alla Dis-Coll)

1. Il requisito contributivo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può essere ricercato nel periodo compreso dal 1º gennaio 2019 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Art. 17

17.2

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) - 1.* L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 93. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) - 1.* All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

17.3

SERAFINI

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 19:

1) il comma 1, è sostituito con il seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.";

2) il comma 1-*bis* è soppresso;

3) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.";

b) all'articolo 21:

1) il comma 01 è soppresso;

2) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.".

1-*bis*. Il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è soppresso.1».

17.4

CONZATTI, MARINO, CARBONE, FARAONE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle correlate esigenze di rilancio della competitività, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

17.9

STEFANO

Al comma 1, capoverso «1», *sopprimere le parole:* «per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta».

17.11

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e per una sola volta».

17.12

ROMANI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «e per una sola volta».

17.26

DE VECCHIS, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Sino al 31 dicembre 2021, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, stimati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge».

17.28

DE VECCHIS, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per i datori di lavoro che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i periodi di durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2021 non sono computati ai fini della determinazione dei termini di durata massima dei medesimi contratti, di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.31

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato».

17.0.1

DE VECCHIS, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Disposizioni per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia)

1. In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, ai datori di lavoro che adottino particolari programmi di conciliazione tra lavoro e famiglia in favore dei propri dipendenti, quali in particolare la flessibilità dell'orario di lavoro in occasione dell'inserimento dei figli nell'asilo nido o in caso di malattia dei figli, l'erogazione di contributi economici aggiuntivi a quelli previsti a normativa vigente per il periodo di maternità facoltativa, l'erogazione di prodotti per l'infanzia, la presenza in ufficio di spazi dedicati ai figli, la predisposizione di corsi in tema di genitorialità o attività di sostegno psicologico per i genitori, è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute per le medesime iniziative, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta spetta fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, nelle aziende con meno di venti dipendenti che assumano unità di personale con contratto di lavoro a tempo parziale, di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da affiancare al dipendente che chieda la conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per documentate esigenze familiari, è disposto l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi

dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, al fine di promuovere l'occupazione femminile giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, assumono giovani lavoratrici con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato spetta l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per tre anni e nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta con riferimento alle giovani donne lavoratrici che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma, non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e non siano state occupate a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, stimanti in 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».

17.0.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*

«Art. 17-*bis*.

(Modifiche e integrazioni alla disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere da *a)* a *c)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 3.000 euro.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. I valori sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.";

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I compensi percepiti sono comunque compatibili e cumulabili con le prestazioni di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e del reddito di cittadinanza.";

d) al comma 7, dopo la lettera *d)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

"*e)* per le attività dei nonni vigili e gli addetti alla cura dei parchi e del verde, degli spazi pubblici, per la gestione dei rifiuti urbani e delle isole di riciclaggio.";

e) al comma 14, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il calcolo è effettuato sulla media dei lavoratori subordinati nei sei mesi precedenti all'impiego del prestatore, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore solo qualora esso sia eguale o superiore a 0,5";

f) al comma 20, primo periodo, le parole: "280 ore", sono sostituite dalle seguenti: "335 ore"».

17.0.6
NANNICINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*
(Disposizioni in materia di contratti di somministrazione)

1. All'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse.».

Art. 18

18.0.4
DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis.*
(Parità di trattamento dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità)

1. Allo scopo di garantire le previsioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di parità di trattamento per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità, le risorse stanziate dall'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono incrementate di 8 milioni di euro per l'anno 20210. Le risorse sono ripartite su base regionale in funzione della presenza dei lavoratori in somministrazione certificata dalle regioni e verranno erogate con gli stessi criteri stabiliti su base regionale. Le regioni che hanno disposto risorse aggiuntive integreranno quanto previsto dal presente comma al fine di garantire gli stessi trattamenti complessivi.

2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 41».

18.0.7

ROMANO, TRENTACOSTE, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Spese per acquisto di beni e servizi da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro)

1. Al fine di consentire lo sviluppo di servizi finalizzati alla semplificazione delle procedure accertatine e alla riduzione delle tempistiche delle attività di vigilanza destinate al rispetto delle misure di prevenzione dal contagio da SARS COV2, nonché delle azioni di contrasto allo sfruttamento lavorativo, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2021, nel limite annuo massimo di 10 milioni di euro».

18.0.12 (testo 2)

CATALFO, TRENTACOSTE, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Istituzione di partenariati pubblico privati denominati "*Industry Academy*")

1**.** Per l'anno 2021, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica**,** di incentivare l'occupazione, di sostenere lo sviluppo delle competenze per favorire le transizioni occupazionali, nonché soddisfare il fabbisogno di competenze delle imprese, nell'ambito dell'Agenda per le competenze per l'Europa, di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2020) 274 del 1º luglio 2020, in analogia con quanto previsto dal Patto per le competenze, di cui alla medesima Comunicazione, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL), previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i settori strategici produttivi, anche rispetto ai territori, sui quali intervenire prioritariamente e sono attivati partenariati pubblico-privati, denominati *"Industry Academy"*.

2. I partenariati di cui al comma 1 dovranno prevedere la partecipazione prioritaria delle regioni, dei servizi pubblici e privati per il lavoro, delle parti sociali, dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese.

3. L'ANPAL è responsabile dell'attuazione delle azioni connesse all'attivazione dei partenariati di cui al comma 1. Le attività realizzate da ANPAL trovano copertura a valere sul Programma Operativo Nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" del Fondo sociale europeo nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

4. I soggetti pubblico-privati interessati allo sviluppo delle competenze, per settore e per territorio, che partecipano ai partenariati, di cui al comma 1, possono destinare alle rispettive attività previste una quota parte delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci.».

Art. 19

19.1

NATURALE, GALLICCHIO, LEONE, ROMANO, TRENTACOSTE, FERRARA, DONNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alle imprese agricole che svolgono le attività di cui all'art. 2135 c.c., con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a gennaio 2021. il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

19.14

PUGLIA, NATURALE, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le imprese agricole beneficiarie dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in caso di rigetto o accoglimento parziale della relativa istanza effettuano il versamento dei contributi dovuti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla data della relativa comunicazione da parte dell'ente previdenziale, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla predetta comunicazione.».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «dal presente articolo» *con le seguenti*: «dal comma 1».

19.20

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificati dal presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni.».

19.0.7

PAROLI, DE SIANO, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Decontribuzione Sud)

1. All'articolo 1, comma 162 lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la parola: "ancorché" è sostituita dalla parola: "qualora"».

19.0.12 (testo 2)

VERDUCCI, RAMPI

"font-size:medium">Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

"Art. 19-*bis*

(Esonero contributivo per le imprese e le cooperative di lavoro della filiera creativa, culturale e dello spettacolo)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale della filiera creativa, culturale e dello spettacolo e di consentire la riapertura progressiva delle relative attività nel rispetto delle norme e delle procedure stabilite per la gestione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti alle imprese e alle cooperative di lavoro appartenenti alla filiera di cui al comma 1, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, a partire dalle retribuzioni erogate per il mese di giugno 2021 e per un periodo massimo di sei mesi. Tale esonero contributivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro appartenenti alla predetta filiera per una percentuale minima del 30 per cento e fino al massimo del 60 per cento, in rapporto alla quota media di eventuale utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale da parte dei soggetti richiedenti l'esonero nell'anno precedente sul totale della base lavorativa. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanzia-

mento della previdenza obbligatoria previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

3. Le misure di cui al comma 2 sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, criteri, modalità e condizioni per l'accesso alle misure di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41.".

19.0.16 (testo 2)

GIACOBBE, ALFIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-*bis*.

(Incremento delle risorse per impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura)

1. In ragiore della perdurante crisi epidemiologica dovuta alla diffusione del virus da Covid-19, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 600 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41.».

19.0.21
MISIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*
(Disposizioni in materia di personale medico INAIL)

1. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) si avvale, oltre che delle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali è confermata la disciplina già adottata dall'Istituto in materia di attività libero professionale medica nelle more della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle risorse rinvenienti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. All'onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 2.100.000, per l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 1.081.500 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

———————

19.0.24
MISIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*
(Oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego)

1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata

una spesa nel limite di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è corrispondentemente ridotto.».

19.0.32

PINOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - IRCCS)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza.».

19.0.33

GUIDOLIN, TRENTACOSTE, CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, ENDRIZZI, VANIN, DONNO, NOCERINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni per l'anno 2024, 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,5 milioni di euro

per l'anno 2027, 9,6 milioni di euro per l'anno 2028, 10,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.44 (testo 2)

CUCCA, FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. Al fine di sostenere gli operatori portuali colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali; nei porti nei quali almeno 1'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, è istituita per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi dall'Autorità di Sistema Portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese che operano ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016 ovvero dall'insorgenza della crisi o dalla cessazione delle attività terminalistiche e fino alla data di istituzione dell'Agenzia, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per i fini previsti al secondo periodo del comma 2 ed affinché le Autorità di Sistema Portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022

e 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Al personale di cui al comma 1, ivi compreso quello amministrativo, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 11.200.000 euro per Panno 2020 e 4.236.833 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.236.833 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

19.0.50

DE BONIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Sospensione della compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali)

1. Al fine di far fronte alla grave crisi economica delle aziende agricole, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa per Palmo 2021 la disposizione di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, che autorizza gli organismi pagatori a compensare, in sede di pagamento, gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».

19.0.51
DE BONIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.
(Estensione del ravvedimento operoso per il tributo locale IMU sui terreni agricoli)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per il tributo locale IMU sui terreni agricoli dei comuni di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli, per i soli anni 2014 e 2015, la sanzione è ridotta, anche se la violazione sia stata già constatata e siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano già avuto formale conoscenza, ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 2 anni dalla notifica di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano già avuto formale conoscenza.".

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

19.0.53
DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.
(Disposizioni per l'aiuto alla vendemmia)

L'articolo 18, comma 3-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Con-

seguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"».

Art. 20

20.2

MARINO, CONZATTI, FARAONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19».

20.13

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 2, lettera e) *le parole:* «che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio» *sono soppresse.*

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa» *fino alle parole:* «oneri per la finanza pubblica».

20.15

RICHETTI

Al comma 2, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* dopo il comma 464, è aggiunto il seguente:

"464-*bis*. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione, di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione e di garantire un adeguato supporto a tutte le attività delle

residenze sanitarie assistenziali (RSA), fino al 30 giugno 2021 o comunque fino alla fine dello stato di emergenza al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con un limite di 20 ore settimanali. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica"».

20.17

BOLDRINI, IORI, ASTORRE

Al comma 2, lettera h), *capoverso* «471», *al primo periodo, dopo le parole:* «nelle farmacie aperte al pubblico» *inserire le seguenti:* «e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d), e)* e *f)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco e di automedicazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», *e dopo le parole:* «le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie» *inserire le seguenti:* «e dei suddetti esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d), e)* e *f)*. del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

20.20

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 2, lettera h), *terzo periodo, dopo le parole:* «attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.», *inserire il seguente periodo:* «È altresì consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 anche negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, da parte dei farmacisti, opportunamente formati, e con le stesse modalità di cui al presente comma.».

20.22

GARAVINI, PARENTE, MARINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di offrire assistenza agli operatori sanitari che abbiano operato a vario titolo durante l'emergenza Covid a partire dal mese di febbraio 2020, e che abbiano riscontrato stati di depressione o di ansia ricollegabili all'esercizio dell'attività lavorativa, è istituito un fondo, pari a 5 milioni di euro, per l'assistenza psicologica gratuita e volontaria di medici e operatori sanitari».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «545 milioni».

20.31

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, CONZATTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.».

20.36

IORI, BOLDRINI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di rafforzare la campagna vaccinale all'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 14 dicembre 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, e ovunque ricorrano, le parole: "per la durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 2, dopo le parole: "incarico provvisorio" sono inserite le seguenti: "o con incarico definitivo a massimale ridotto a norma dell'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e dell'articolo 12 del decreto-legge 30

aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60"».

20.41

SCHIFANI, RONZULLI, DAMIANI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis.* All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*c)* sia previsto il coinvolgimento degli erogatori"».

20.0.1 (testo 2)

FERRARI, PITTELLA, BOLDRINI

*"font-size:medium">Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:*

«Art. 20-bis.

(Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. A decorrere dal 1º luglio 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse di cui ai commi da 407 a 411, 416, 417, 421, 427 della legge 30 dicembre 2020, n.178 nel rispetto delle finalità previste dalle suddette norme. È consentito, altresì, l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

2. All'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alle parole:" La sottoscrizione" sono premesse le seguenti: "A decorre dal 2022,"».

20.0.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. All'inizio del comma 492, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono inserire le parole: "A decorre dal 2022,"».

20.0.4

MALPEZZI, BOLDRINI, FERRARI, IORI, MISIANI, PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Fondo per l'assistenza e il supporto psicologico in favore dei figli)

1. Al fine di sostenere l'accesso delle famiglie ai servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in favore dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti in relazione alla prevenzione e al trattamento di ogni forma di disagio e malessere psicofisico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito Fondo, denominato "Fondo per l'assistenza e il supporto psicologico in favore dei figli" con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021 destinato ai soggetti appartenenti ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

20.0.5

BOLDRINI, IORI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Potenziamento dell'offerta di assistenza e supporto psicologici)

1. Al fine di potenziare l'offerta di assistenza e supporto psicologici per la prevenzione e il trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 8-*bis*, comma 1, del decreto legislativo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: "soggetti accreditati" sono inserite le seguenti: "inclusi quelli di cui agli articoli 1 e 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56"».

20.0.7

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente articolo:*

«Art. 20-*bis.*

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di contrastare la diffusione del covid-19, anche attraverso la semplificazione delle procedure di comunicazione, tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "tramite raccomandata con avviso di ricevimento" sono aggiunte le seguenti: "o tramite qualsiasi altra forma utilizzabile per il recesso dal contralto"».

20.0.10 (testo 2)

PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE

*"font-size:medium">Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 20-bis.

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del Covid-19 attraverso la semplificazione delle procedure

di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, per gli anni 2021 e 2022, l'invio tramite raccomandata delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere effettuato anche tramite qualsiasi altra modalità digitale».

20.0.13
RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Credito d'imposta per la ricerca biomedica)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, è riconosciuto in via sperimentale per l'anno fiscale 2021, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento, comunque nei limiti di spesa pari a 20 milioni di euro annui, delle spese sostenute da Enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica.

2. E credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, le risorse all'articolo 42 si incrementano di un importo pari a 20 milioni di euro.

20.0.22
RONZULLI, FERRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in *follow up*.».

Art. 21

21.3
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19.».

21.0.1
MISIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid-19)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid-19, nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020,

all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti*: «540 milioni di euro».

21.0.2

BOLDRINI, IORI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

21.0.3

BOLDRINI, IORI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Disposizioni in materia di inserimento di infermieri e psicologi tra i professionisti delle cure primarie)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, alla lettera *b*-bis*)*, dopo le parole: "l'integrazione dei professionisti delle cure primarie" sono inserite le seguenti: ", compresi infermieri e psicologi,"».

21.0.14

CONZATTI, MARINO, FARAONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

21.0.15

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Impiego del personale militare della Croce Rossa Italiana)

1. Il personale appartenente al Corpo militare volontario della CRI, se richiamato dal congedo, è soggetto ai codici penali militari e alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni militari.

2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 653 del 10 giugno 1940 e agli articoli 990 e 1757 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010. Nel caso di impiego per esigenze di protezione civile, si applica l'articolo 39 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018».

21.0.16

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Misure per la definizione degli enti ospedalieri)

1. La locuzione "enti ospedalieri" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 si interpreta come inclusiva anche delle strutture ospedaliere private che presentano i requisiti di cui al decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta sulla base di accordi, contratti o convenzioni, di qualsiasi natura, con il Servizio Sanitario Nazionale».

21.0.17
DE BONIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.
(Disturbi dell'alimentazione nei giovani causati dalla pandemia da COVID-19)

1. Al fine di identificare e intervenire tempestivamente sui giovani, affetti in maniera sempre più crescente da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, in particolare l'anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata, verificatisi nel corso della pandemia da Covid-19, per l'anno 2021, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per l'istituzione di "Centri di ascolto psicologico", anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volti a dare sostegno psicologico e psichiatrico alle famiglie con figli affetti da tali disturbi che, se non trattati adeguatamente, aumentano il rischio di danni permanenti a carico di tutti gli organi e apparati dell'organismo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

Art. 22

22.0.1

DE BERTOLDI, CONZATTI, MARINO, NANNICINI, ROMEO, STEGER, CALANDRINI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCIASCIA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine

del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

22.0.3

DE BERTOLDI, BALBONI, CONZATTI, MARINO, MODENA, NANNICINI, PEROSINO, ROMEO, STEGER, SCIASCIA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da patte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti

uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

5. Le disposizioni del presente articolo, s'intendono estese anche nei confronti del professionista forense, che compie adempimenti nei riguardi dell'assistito, nonché nell'attività di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

22.0.6

FERRAZZI, BOLDRINI, BITI, ASTORRE, CERNO, CIRINNÀ, COLLINA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, DE POLI, FEDELI, GIACOBBE, IORI, LAUS, PINOTTI, PITTELLA, ROJC, STEFANO, TARICCO, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Disposizioni in favore degli orfani delle vittime di Covid-19 per il sostegno allo studio, l'inserimento nell'attività lavorativa e l'assistenza medico-psicologica)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per l'assegnazione di borse di studio in favore dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti orfani di un genitore o dei genitori vittime dell'epidemia di Covid-19 e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa.

2. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle borse di studio di cui al comma 1, nonché per il finanziamento e l'accesso alle iniziative di cui al medesimo comma.

3. In favore dei soggetti di cui al comma 1, è assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e

farmaceutica. Ai fini di cui al presente comma, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

22.0.9

DONNO, AUDDINO, CAMPAGNA, CASTIELLO, NOCERINO, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE, DI GIROLAMO, VACCARO, MAUTONE, PIARULLI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Istituzione del Fondo per l'assistenza psicologica del personale delle Forze armate)

1. Al fine di garantire l'assistenza psicologica al personale delle Forze armate impegnato nel contenimento della diffusione del Covid-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo con una dotazione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.10

MAUTONE, CROATTI, TRENTACOSTE, CASTELLONE, ENDRIZZI, MARINELLO, PIRRO, Giuseppe PISANI, DI GIROLAMO, GUIDOLIN, CATALFO, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, ROMANO, NATURALE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico e di detrazione delle spese per la terapia presso centri di riabilitazione non convenzionati)

1. Al fine di stabilire i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti, la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico è redatta dal neuropsichiatra infantile, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, tra i 18 e i 24 mesi di vita del bambino in collaborazione con i pediatri di libera scelta che ne individuano i primi sintomi. La diagnosi di cui al precedente periodo è redatta presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

2. Per le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di cui al comma i presso centri di riabilitazione non convenzionati spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

3. Sono ammesse in detrazione le sole spese sostenute per il primo anno di terapia, qualora le liste d'attesa per la presa in cura del paziente presso le strutture del Servizio sanitario nazionale superino la durata di sei mesi.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per la fruizione del credito di imposta.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo , pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

22.0.13

BINETTI, SACCONE, BERNINI, FREGOLENT, RAUTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «540 milioni di turo».

22.0.14

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI, RUSPANDINI, RAUTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 10 milioni di curo per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «540 milioni di euro».

22.0.27

CASTELLONE, Giuseppe PISANI, TRENTACOSTE, RIZZOTTI, PAVANELLI, VACCARO, MONTEVECCHI, RICCIARDI, NATURALE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Disposizioni sul reclutamento del personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale di cui al comma i, viene individuata, ai sensi dell'art. 4, comma t, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina "Medicina di Comunità e Cure Primarie" nell'area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui possono essere conferiti incarichi di assistenza sanitaria primaria per il secondo livello dirigenziale e quindi struttura complessa nelle Aziende Sanitarie.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro sessanta giorni vengono adottate tutte le misure necessarie per renderle operative».

22.0.29

CASTELLONE, FERRARA, TRENTACOSTE, ENDRIZZI, MAUTONE, MARINELLO, PIRRO, Giuseppe PISANI, RIZZOTTI, PAVANELLI, VACCARO, MONTEVECCHI, RICCIARDI, NATURALE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Disposizioni sulla formazione specialistica in medicina di comunità e di cure primarie).

1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza, nonché di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE, l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale viene esteso ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto

del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68.

2. Le disposizioni di cui al comma i entrano in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente. Entro sessanta giorni vengono adottate tutte le misure necessarie per renderle operative».

22.0.33

CASTIELLO, TRENTACOSTE, DE LUCIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Disposizioni in materia di validità iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 2 dell'articolo i del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, le parole: "è valida per quattro anni" sono sostituite dalle seguenti "è valida per sei anni"».

22.0.36

SCHIFANI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

1. La quota premiale a valere sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale prevista dall'art. 2 comma 67-*bis* della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. non è soggetta a compartecipazione regionale.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno*

2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

22.0.38

STABILE, MODENA, FERRO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

1. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

22.0.39

PARENTE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Personale dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS)

1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui all'articolo 1, comma 444 della legge 27 dicembre 2017, come rideterminata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 70 unità di cui n. 10 da inquadrare con la qualifica B, n. 25 da inquadrare nella qualifica C e n. 35 da inquadrare nella qualifica D.

2. L'AGENAS è autorizzata, per l'anno 2021, ad assumere con contratto subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli e colloqui, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi e nei tendini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, un contingente di personale pari a n. 70 unità di cui n. 10 da inquadrare con la qualifica B, n. 25 da inquadrare nella qualifica C e n. 35 da inquadrare nella qualifica D, opportunamente valorizzando le esperienze professionali maturate presso la medesima Agenzia, con contratti di lavoro flessibile e, in particolare, quelli stipulati ai sensi del-

l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, l'AGENAS rinnova i contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2020. È fatto divieto all'Agenzia di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 2, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari a euro 1.817.442,67 per l'anno 2021 e ad euro 2.726.164,00 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'AGENAS.».

22.0.43

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Rendicontazione delle spese relative al reclutamento del personale delle professioni sanitarie e di operatori socio-sanitari)

1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale che, durante lo stato di emergenza epidemiologica dell'anno 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, hanno stipulato, vista la grave difficoltà di reperimento di personale, contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il reclutamento di personale delle professioni sanitarie e di operatori socio-sanitari, sono autorizzati a rendicontare le spese relative al suddetto personale a valere sugli stanziamenti previsti per gli articoli 2-*bis*, comma 1, e 2-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti degli stanziamenti medesimi».

22.0.44

ORTIS, ANGRISANI, MININNO, CORRADO, FANTETTI, TRENTACOSTE, ABATE, MANTERO, GIANNUZZI, DESSÌ, NOCERINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Proroga conferimento incarichi di lavoro autonomo per il personale sanitario e socio-sanitario)

1. Al fine di continuare a garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria a fronte delle esigenze straordinarie e urgenti legate alla diffusione del COVID-19, gli incarichi conferiti dagli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 2-*bis*, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 nel rispetto dei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma previsti nella tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-23, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

22.0.49

RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: "Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito" sono soppresse.».

22.0.51 (testo 2)
STEFANO, PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 22-*bis*.
(Disposizioni in materia di età pensionabile dei medici e dei chirurghi universitari e ospedalieri)

1. Al fine di far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19 e di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati ai servizi sanitari anche mediante il rafforzamento degli organici, su istanza dell'interessato, da presentare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei medici e dei chirurghi universitari e ospedalieri in servizio alla data del 15 dicembre 2020, che, alla stessa data, esercitavano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

2. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la parola: "settantesimo" è sostituita dalla seguente: "settantaduesimo"».

22.0.53
D'ALFONSO, MAGORNO, LAUS, LANNUTTI, DI NICOLA, PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.
(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati)

1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento della giustizia amministrativa e contabile, anche con riferimento all'incremento del contenzioso giudiziario in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, i magistrati amministrativi e contabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che debbano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età nel periodo compreso fra la medesima data e il termine dell'emergenza Covid-19 possono, a domanda, permanere in servizio sino al raggiungimento del settantaduesimo anno di età.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamen-

to del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

22.0.54

LANNUTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 22-*bis*.

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati)

1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento della giustizia amministrativa e contabile, anche con riferimento all'incremento del contenzioso giudiziario in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, i magistrati amministrativi e contabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che debbano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età nel periodo compreso fra la medesima data e il termine dell'emergenza Covid-19 possono, a domanda, permanere in servizio sino al raggiungimento del settantaduesimo anno di età.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

Art. 23

023.1
MANGIALAVORI

All'articolo 23, anteporre il seguente:

«Art. 023.

Al comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "e di 50 milioni di euro per l'anno 2022" sono aggiunte le seguenti: "e 2023, considerata la durata triennale del bilancio di previsione degli enti locali,"».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro per il 2023 il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23.3
MARIN, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. L'importo di cui al primo periodo del comma 806 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» *con le seguenti:* «350 milioni di euro».

23.5 (testo 2)
CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di sostenere gli enti locali colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è incrementato di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma

si provvede, a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.7

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-*bis*. All'art. 1, comma 148-*ter* della legge numero 145 del 30.12.2018, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle parole: "sono prorogate di nove mesi"».

23.11

FERRARI, PITTELLA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli- investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

23.0.3 (testo 2)
FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.
(Accantonamenti crediti dubbia esigibilità)

1. A decorrere dall'annualità di imposta 2022, i comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che l'imposta di cui dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano le modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo di cui all'art. 1 comma 153, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario dello Stato, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta.

4. I comuni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, per le annualità 2022, 2023 e 2024, con riferimento medesima imposta di cui al comma 1, nell'ambito del bilancio di previsione non effettuano l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. A decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2025, 2026 e 2027, i medesimi comuni provvedono a calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati degli ultimi tre esercizi.

5. Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali utilizzano la maggiore capacità di spesa di cui al comma precedente per il sostegno alle attività economiche più colpite dall'emergenza epidemiologica attraverso la sospensione, per l'anno 2021, dei pagamenti dell'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

23.0.5

MANTOVANI, TONINELLI, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. Alla luce del differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021, operato dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico dal Covid-19, al fine di ridurre i disagi per l'attività didattica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette elezioni.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti delle dotazioni del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.6 (testo 2)

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.23-bis.

(Fondo per il sostegno alle Città d'Arte e ai borghi)

1. *Al fine di sostenere le piccole e medie Città d'Arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 100 milioni di curo per l'anno 2021.*

2. *Le risorse del Fondo sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.*

3. *Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della Cultura da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1, sulla base della qualità dei progetti presentati.*

4. *Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».*

Art. 24

24.2 (già 23.12)

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire il completo utilizzo delle somme rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge nn. 14, 18, 34 e 104 del 2020 e relative leggi di conversione, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a rendicontare le spese sostenute nell'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite dai richiamati decreti-legge, ad esclusione delle somme destinate esplicitamente agli investimenti, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento.».

24.3 (già 23.14)

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

«3-*bis*. Al fine di garantire il completo utilizzo delle somme rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge n. 14, 18, 34 e 104 del 2020 e relative leggi di conversione, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a rendicontare le spese sostenute nell'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite dai richiamati decreti-legge, ad esclusione delle somme destinate esplicitamente agli investimenti, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento».

24.0.5

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Utilizzo risorse residue a valere su Fondo Sanitario Nazionale e spesa farmaceutica anno 2020)

1. Al fine di limitare gli impatti del ripiano dovuto dalle Regioni e dalle Province Autonome come conseguenza dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 limitatamente all'anno 2020, le risorse residue non ancora impegnate derivanti dall'incremento dei fondi per la spesa farmaceutica come percentuale dell'incremento del Fondo Sanitario Nazionale per effetto del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono conservate in conto residui delle somme non ancora impegnate e destinate in misura corrispondente all'incremento del livello del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

24.0.6
MARINO

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 24-*bis*.
(Utilizzo risorse residue a valere su Fondo Sanitario Nazionale e spesa farmaceutica anno 2020)

1. Al fine di limitare gli impatti del ripiano dovuto dalle Regioni e dalle Province Autonome come conseguenza dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 limitatamente all'anno 2020, le risorse residue non ancora impegnate derivanti dall'incremento dei fondi per la spesa farmaceutica come percentuale dell'incremento del Fondo Sanitario Nazionale per effetto del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , sono conservate in conto residui delle somme non ancora impegnate e destinate in misura corrispondente all'incremento del livello del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

24.0.8
SCHIFANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.
(Fondo anticipazione liquidità)

1. Nelle more delle decisioni del Tavolo di confronto di cui al comma 788, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e visto il protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2021, a 347 milioni di euro per l'anno 2022, a 329 milioni di euro per l'anno 2023, a 134 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle risorse a valere

sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni dal 2021 al 2025.».

24.0.9 (testo 2)
ROJC, PITTELLA, FERRARI

*"font-size:medium">Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)

1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità generate dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto infine il seguente comma: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1."».

24.0.10 (testo 2)
CASTELLONE, SANTILLO

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.
(Disposizioni in materia di lavoro pubblico)

1. Al fine di tutelare il servizio sanitario e consentire di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, le somme corrisposte al personale sanitario fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo i casi di dolo e colpa grave.»

Art. 25

25.1

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,» *inserire le seguenti*: «e alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9,»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

«3-*bis.* All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 1-*ter*, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno di imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021."».

25.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 4, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al terzo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 curo a 500 euro."».

25.8

LAUS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I procedimenti penali finalizzati all'accertamento della violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono sospesi per 120 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Il reato contestato per l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno si estingue se il soggetto responsabile, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al versamento integrale dell'imposta di soggiorno dovuta».

25.9

CROATTI, TRENTACOSTE

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«3-*bis*. All'articolo 4, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al terzo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 euro a 500 euro".».

25.0.2
CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis*.
(Interventi per canone unico per il settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e nei mesi di ottobre e di novembre 2020 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'art. 47 del DPR 495 del 1992 per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'art. 1 commi 816-847 della L. 160 del 2019 Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021,previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

Art. 26

26.3
MISIANI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni» *e sostituire le parole:* «ivi incluse» *con la seguente:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnan-

do una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

26.5

GALLONE, DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni di euro» ovunque ricorrano;

2) alla fine del primo periodo aggiungere: «che abbiano registrato nel 2020 una perdita di fatturato superiore al 70 per cento rispetto al 2019 ad esclusione delle aree di cui al precedente articolo 2».

3) al secondo periodo dopo la parola: «autocordinamento» aggiungere le seguenti: «sulla base nel numero degli operatori economici operanti sul territorio Regionale e della perita di fatturato registrata»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Le Regioni anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 126 comma 10 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinano risorse finanziarie aggiuntive per sostenere le attività economiche di cui al Comma 1, secondo le modalità e i termini previsti dal decreto di cui al precedente comma 1».

Conseguentemente, all'ultimo periodo le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 42» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel limite di 200 milioni di euro si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 e nel limite di 130 milioni di euro a valere di cui all'articolo 1 comma 86 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

26.10

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «200 milioni di euro»*, ovunque ricorrano, con le seguenti:* «300 milioni di euro»;

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il Fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo la tabella allegata».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Tabella

Abruzzo	8.064.576,32
Basilicata	6.371.376,32
Calabria	11.374.476,32
Campania	26.876.597,37
Emilia-Romagna	21.691.776,32
Lazio	29.843.455,26
Liguria	7.907.013,16
Lombardia	44.580.442,11
Marche	8.880.039,47
Molise	2.440.886,84
Piemonte	20.979.386,84
Puglia	20.789.344,74
Toscana	19.934.155,26
Umbria	5.003.234,21
Veneto	20.263.239,47
TOTALE RSO	**255.000.000,00**
Prov. Aut. Bolzano	4.035.000,00
Friuli Venezia Giulia	7.125.000,00
Sardegna	7.740.000,00
Sicilia	21.690.000,00
Prov. Aut. Trento	3.585.000,00

Valle d'Aosta	825.000,00
TOTALE RSS	**45.000.000,00**

26.12

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni»;

b) *dopo le parole:* «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» *aggiungere le seguenti:* «e dei locali di pubblico spettacolo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

26.16

PARRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «200 milioni di euro» *con le seguenti:* «230 milioni di euro»;

b) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al presente comma sono riconosciute anche alle attività d'impresa e di vendita di beni o servizi al pubblico dei comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.»;

c) *al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Ai relativi oneri, pari a 230 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'arti-

colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 200 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

26.28

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operanti nei centri storici» *aggiungere le seguenti:* «, le imprese di trasporto passeggeri operanti mediante noleggio di autobus con conducente, le imprese operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea».

26.54

LANZI, CASTALDI, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 52-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, 11. 34, convertito, con modificazioni, con legge 7 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità».

26.55

COLLINA, BRIZIARELLI, MODENA, DE LUCIA, ANGRISANI, MARINELLO, PARRINI, AUGUSSORI, LONARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 52-*ter* della legge7 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".»

Conseguentemente, all'articolo 41, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, sono ridotte di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

26.56

MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "turistici" sono inserite le seguenti: ", le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne";

b) dopo le parole: "19 novembre 1997, n. 422" sono inserite le seguenti: ", della legge 11 agosto 2003, n. 218,";

c) le parole: "esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus";

d) le parole: "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del turismo"».

26.0.11

FERRERO, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

26.0.17

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Semplificazione e accelerazione erogazione contributi affitto e morosità incolpevole in ambito di emergenza sanitaria anno 2021)

1. Al fine di affrontare l'aggravamento dell'emergenza abitativa e ridurre l'incidenza delle sentenze di sfratto per morosità incolpevole, derivante dalla crisi economica intervenuta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, limitatamente all'anno 2021, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza delle Regioni e l'Anci, nonché il Direttore Generale dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalità di presentazione delle domande alla Agenzia delle entrate per l'erogazione diretta dei contributi affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n 431 e morosità incolpevole di cui articolo 6, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ai richiedenti aventi i requisiti vigenti.

2. L'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, eroga direttamente al conduttore richiedente il contributo affitto di cui al medesimo comma 1. Il conduttore, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del contributo, presenta all'Agenzia delle entrate la dimostrazione di aver versato al locatore il contributo percepito.

3. L'erogazione diretta dei contributi affitto avviene fino a concorrenza delle risorse disponibili per l'anno 2020 e 2021 sui fondi di cui all'articolo 11 legge 9 dicembre 1998, n. 431 e morosità incolpevole di cui articolo 6, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

4. I contributi affitto di cui al comma 1 possono essere erogati direttamente ai locatori, previo impegno a non procedere nell'intimazione di sfratto per morosità verso il conduttore avente i requisiti per accedere al citato contributo.

5. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi relativi a contributi affitto emanati da Regioni e Comuni entro l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

26.0.19

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, PIROVANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

(Fondo di solidarietà alimentare e sociale)

1. Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per l'anno 2021 da erogare a ciascun comune, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020 in quanto compatibile.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

26.0.20

DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di curo.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del pre-

sente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400 ,sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

26.0.22
DAL MAS

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

(Fondo a sostegno delle residenze sanitarie assistenziali- Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le residenze sanitarie assistenziali a seguito dei maggiori costi sostenuti per le misure di contenimento del COVID-19 e della diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto disponibili, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto disponibili nelle singole residenze sanitarie assistenziali registrato nell'anno 2020 sia inferiore di almeno il 15 per cento di quello registrato nell'anno 2019.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo tra le regioni e i criteri e le modalità di erogazione alle residenze sanitarie assistenziali aventi diritto».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «500 milioni».

26.0.27

FERRARI, PITTELLA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà alimentare)

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione, entro il 30 giugno 2021, di misure urgenti di solidarietà alimentare, al Fondo di cui all'articolo 19-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono assegnate risorse pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse del Fondo sono erogate a ciascun comune, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base degli allegati 1 e 2 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere stabilite dagli enti locali fino al 31 dicembre 2021 con delibera della giunta».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».

26.0.31

BARBARO, IANNONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

(Moratoria per mutui e finanziamenti)

1. A sostegno delle attività e dei servizi offerti dalle Associazioni o Società sportive, è disposto il potenziamento del Fondo di Garanzia e l'introduzione di un limite alla revoca degli affidamenti bancari, la sospensione dei pagamenti di mutui e *leasing* per la costruzione e ristrutturazione i di impianti sportivi e per i *Leasing* Operativi e canoni di assistenza con cui palestre, piscine e centri sportivi si approvvigionano dei macchinari da allenamento.

2. le disposizioni contenute all'articolo 56 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020,

n. 27, sono estese anche alle Asd e Ssd, fino alla dichiarazione di termine dello stato d'Emergenza».

26.0.32

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

1. All'articolo 1 comma 1180 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire le parole: "31 dicembre 2020" *con le seguenti:* "31 dicembre 2022".

2. Sono differiti alla stessa data i termini per la conclusione del procedimento amministrativo entro cui i Comuni dovranno rinnovare le concessioni secondo le Linee Guida adottate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25.11.2020».

Art. 28

28.1

PAPATHEU, BARBONI, RIZZOTTI, GIAMMANCO, CALIGIURI, BERARDI, SERAFINI, VITALI

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* dopo l'articolo 28-*bis*, inserire il seguente:

«Art.28-*ter.*

(Disposizioni in materia di canoni di locazione)

1. All'articolo 55 della Legge 27 luglio 1978, n.392, al quarto comma, aggiungere i seguenti periodi: "Per la durata dello stato d'emergenza epidemiologica, e sino ai 120 giorni successivi alla cessazione dello stesso, per i contratti di locazione, disciplinati dall'articolo 27, il cui corrispettivo annuo non superi l'importo di euro 250.000, analogamente a quanto previsto dai commi precedenti per l'uso abitativo, i conduttori che dimostrino di aver subito una perdita, non inferiore al 50 per cento del fatturato mensile rispetto alle mede-

sime mensilità antecedenti alla predetta dichiarazione e sempre che, in occasione della prima udienza utile, anche in caso di giudizio ordinario, successiva all'introduzione del presente provvedimento, versino il canone in misura non inferiore al 50 per cento di quello ridotto secondo il parametro seguente, possono richiedere al Giudice un termine non superiore a 90 giorni per procedere alla sanatoria, maggiorata degli interessi legali e delle spese processuali liquidate In tali casi, l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere sino a tale data è ridotto in misura pari al 40 per cento. La medesima riduzione si applica per i novanta giorni successivi alla sanatoria. Ove sia stata già emessa ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., l'eventuale accesso alla presente speciale sanatoria comporterà la sospensione dell'efficacia esecutiva del predetto titolo fino all'emissione della sentenza di primo grado. I locatori che sopportano le riduzioni, anche in sede stragiudiziale, ricevono un corrispondente contributo sotto forma di deduzione fiscale utilizzabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attraverso un codice tributo istituito appositamente con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 70 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto legge"».

28.3

D'ALFONSO

Al comma 1, dopo la lettera m), *aggiungere la seguente:*

«*m)* All'articolo 53 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In deroga all'articolo 16, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1589/2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea, che stabilisce l'obbligo di esecuzione immediata degli ordini di recupero da parte della Commissione Europea nei confronti dei beneficiari di aiuti non rimborsati, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di 24 rate mensili in ragione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"».

28.6

MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, come convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole da: "dei limiti" a: "*de minimis*" sono sostituite dalle seguenti: "della normativa europea in tema di Aiuti di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* e alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, di adozione del *Temporary Framework* e successive modificazioni"».

28.7 (testo 2)

FERRO

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Dopo il comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. Con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo può essere determinato, anche per più annualità, l'aumento del diritto annuale sulla base di programmi nazionali finalizzati alla crescita della competitività delle imprese con particolare riguardo alle iniziative di sostegno alla transizione digitale e a quelle di promozione per le piccole e medie imprese, svolte direttamente all'estero.".»

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e per le due annualità successive.

Art. 29

29.1

MIRABELLI, ALFIERI, MISIANI, COMINCINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» *aggiungere le seguenti:* «in via prioritaria» *e dopo le parole:* «nel periodo dal 23 febbraio 2020» *aggiungere le seguenti:* «al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, effettuata secondo i criteri definiti nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 11 agosto 2020, n. 340, saranno escluse le aziende di trasporto pubblico locale che hanno chiuso o si apprestano a chiudere l'esercizio sociale 2020 in pareggio o in utile».

29.2

CONZATTI, MARINO, FARAONE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «17 luglio 2020, n. 77,» *inserire le seguenti:* «ivi inclusi i soggetti di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, coinvolti nel servizio di trasporto pubblico aggiuntivo».

29.4

VONO, MARINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Ai fini del riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri, si tiene conto in via prioritaria della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio»;

b) *al comma 2, sono soppresse le seguenti parole:* «e con il decreto di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

29.5 (testo 2)
MARGIOTTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e nei limiti delle assegnazioni necessarie a garantire il ripristino dell'equilibrio economico di ciascun contratto di servizio o diverso atto di regolazione dell'affidamento delle aziende di trasporto pubblico locale in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Ai fini del riparto delle risorse di cui al primo periodo si tiene conto, in via prioritaria, della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media di ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio, nonché all'incidenza dei ricavi sulla somma ricavi-corrispettivo registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.»;

b) *al comma 5, dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni di cui al terzo periodo possono, altresì, prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.6
DAMIANI

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ai fini del riparto delle predette risorse si tiene conto in via prioritaria della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.».

29.10

CIOFFI, COLTORTI, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 3o aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021"».

29.14

DI GIROLAMO, PESCO, LUPO, CROATTI, TRENTACOSTE, COLTORTI

Al comma 4, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «possono anche ricorrere» *con le seguenti:* «ricorrono»;

b) *aggiungere, infine, i seguenti periodi:* «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.48

PERGREFFI, ARRIGONI, MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, IWOBI

Dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole: "Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla leg-

ge 14 luglio 2020, n. 74," sono inserite le seguenti: "e di intervenire a sostegno dei gestori nei casi di riduzione dell'erogazione dei servizi oggetto di contratti stipulati con gli enti locali";

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Una quota, pari a 20 milioni di euro, delle risorse di cui al precedente primo periodo, è destinata ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico dedicato delle perdite di fatturato subite con riferimento ai contratti stipulati per l'anno scolastico 2020-2021 a causa dell'emergenza sanitaria, ed è ripartita tra gli stessi secondo i criteri e con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, del 4 dicembre 2020."».

29.0.5

ANASTASI, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci)

1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonché la loro riqualificazione elettrica, a titolo sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, tra i veicoli il cui motore possa essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida ai sensi dell'articolo 17-*terdecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3.».

29.0.8

CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)

1. All'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole da: "ed è esclusa la loro cumulabilità" fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: "nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato"».

29.0.9

FARAONE, VONO, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Disposizioni per il trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis* le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

b) il comma 4-*quater* è soppresso».

29.0.12

MARTI, PERGREFFI, ARRIGONI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, IWOBI, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.»;

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. L'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 50 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 30 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

29.0.13

MODENA, FERRO, DAMIANI, MALLEGNI, GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'armo 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218. 11 pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è

riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.»;

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. L'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

29.0.19 (testo 2)

CONZATTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, all'articolo 1, comma 722, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

Art. 30

30.6

MALPEZZI, FERRARI, MISIANI, PITTELLA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* «30 giugno 2021» *con le seguenti:* «31 dicembre 2021»;

b) *al comma 1, lettera* c), *sostituire le parole:* «165 milioni» *con le seguenti:* «330 milioni»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «82,5 milioni» *con le seguenti:* «247,5 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «385 milioni».

30.7 (testo corretto)

LUPO, CROATTI, BOTTO, GALLICCHIO, GIROTTO, DI GIROLAMO, DONNO, LEONE, LOMUTI, LOREFICE, MONTEVECCHI, PAVANELLI, ROMANO, TRENTACOSTE, VANIN, CASTALDI, FARAONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) lettera a), sostituire le parole: «30 giugno 2021» *con le seguenti* «31 dicembre 2021»;

2) lettera c), sostituire le parole: «165 milioni» *con le seguenti:* «330 milioni»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «82,5 milioni» *con le seguenti* «247,5 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «385 milioni».

30.11

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «30 giugno 2021» *con le seguenti:* «31 dicembre 2021»;

c) *sostituire le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021»;

al comma 2 sostituire le parole: «82,5 milioni di euro» *con le seguenti:* «247,5 milioni di euro».

30.13

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, PERGREFFI, PIROVANO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera* a), *le parole:* «30 giugno 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2021»;

2) *al comma 1, lettera* c), *le parole:* «165 milioni di euro per l'anno 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* «330 milioni di euro per l'anno 2021»;

3) *il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *a)*, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a 165 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

30.16

MALLEGNI, MODENA, GALLONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», *con le seguenti:* «500 milioni».

30.32

TESTOR, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 109 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021";

b) al comma 1-*bis*, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole: "del rendiconto della gestione 2019" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del rendiconto della gestione 2019 e 2020";

c) al comma 2, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziati 2020 e 2021".».

30.34

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 109, comma 1-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021", e le parole: "del rendiconto della gestione 2019", sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del rendiconto della gestione 2019 e 2020"».

30.50

FERRERO, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, PIROVANO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è allineato al termine di cui

all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 13 ottobre 2020, n. 176.».

30.54

MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "diciotto mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi" e al comma 10, è aggiunto il seguente periodo: "Con il consenso delle parti, in tali casi, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero, può essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa."».

30.55

BORGHESI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, SIRI, PIROVANO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022"».

30.56

FARAONE, MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole: "dei tre dodicesimi" con le seguenti: "dei cinque dodicesimi"».

30.58 (testo 2)

COMINCINI, PITTELLA, FERRARI

"font-size:medium">Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2021» con le seguenti: «entro il 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2021 restano valide esclusivamente le previsioni di cui al comma 649, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.». e le parole: «entro il 31 maggio 2021» con le seguenti: «30 giugno 2020».

30.62

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'articolo 30, l'ultimo periodo del comma 5 è sostituito con il seguente: «L'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è abrogato e alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1, comma 649, secondo periodo è sostituito con il seguente: "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera *b*-ter*)* punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, sia con riferimento alla parte fissa che alla parte variabile; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore ad un anno, ferma restando la possibilità di recesso dal servizio pubblico o privato previo preavviso di almeno 90 giorni. Non sono assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le aree di produzione di rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime, di prodotti intermedi e semilavorati e di merci funzionalmente collegati all'esercizio delle attività produttive. Non sono altresì assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 3 aprile 2016 n. 151. Per tali utenze resta ferma la possibilità di conferire i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione. Alle utenze che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 conferivano rifiuti al servizio pubblico e che non risultano più produttive di rifiuti urbani sulla base delle definizioni di cui agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, non può essere sospesa la raccolta da parte dello stesso, se non previo preavviso di almeno 90 giorni a cui va allegata contestuale comunicazione della possibilità di beneficiare del servizio medesimo su base convenzio-

nale, nonché dell'indicazione delle modalità e condizioni, anche economiche, di adesione. Al fine di assicurare la raccolta e il trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 184 comma 3 lettera *a)* del decreto Legislativo del 3 aprile 2016, n. 152, senza soluzione di continuità, fino al 1º gennaio 2023, e comunque nelle more dei necessari adeguamenti dei servizi e degli impianti, è ammessa la raccolta e il trattamento dei predetti rifiuti, quando non pericolosi e con caratteristiche analoghe a quelle di cui all'allegato L-*quater* della parte IV del predetto decreto, anche ai soggetti che gestiscono i rifiuti urbani».

30.64

DELL'OLIO, NATURALE, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1º gennaio 2021.».

30.68

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI, PIROVANO

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 1.540 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 1.540 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 80 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

f) quanto a 270 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

30.72

DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE, TRENTACOSTE, FERRARA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287,1 tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, a 147 è ridotta del so per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti inte-

ressati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 770 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

30.81

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In deroga a quanto previsto agli Allegati L-*quater* e L-*quinquies* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente agli anni 2021 e 2022, gli imprenditori agricoli possono avvalersi anche del sistema pubblico di conferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, mediante comunicazione all'Amministrazione comunale competente per territorio da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni.».

30.84

PAVANELLI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. In deroga a quanto previsto agli Allegati L-*quater* e L-*quinquies* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente agli anni 2021 e 2022, gli imprenditori agricoli possono avvalersi anche del sistema pubblico di conferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, mediante comunicazione all'amministrazione comunale competente per territorio da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni.».

30.90

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata della Tariffa Rifiuti (TARI articolo 1, comma 639 e successivi, legge 27 dicembre 2013, n. 147), relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive di ogni genere, operanti nel settore del turismo, incluse le relative pertinenze, le quali attività abbiano subito negli anni 2020 e 2021 una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento.

5-*ter*. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata della Tariffa Rifiuti (TARI articolo 1, comma 639 e successivi, legge 27 dicembre 2013, n. 147) di cui al comma 1 del presente articolo, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020.

5-*quater*. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 400 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.96

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50". Aggiungere infine le seguenti parole: "Sono inoltre esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro";

b) dopo il comma 650, inserire i seguenti:

"650-*bis*. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della transizione

ecologica ed il Ministero della salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definite:

a) ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634, in finzione di specifiche caratteristiche di riciclabilità;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA);

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-*ter*. Il Governo è delegato ad adottare, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una la Strategia Italiana per un *Green New Deal* nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema";

c) al comma 652, sostituire le parole: "1º luglio 2021" con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

30.97 (testo 2)

COLLINA, PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità generate dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Sono inoltre esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro";

b) dopo il comma 650, sono inseriti i seguenti:

"650-*bis*. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione

ecologica ed il Ministro della Salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definite:

a) ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634, in funzione di specifiche caratteristiche di riciclabilità;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA);

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-*ter*. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della Salute, adotta, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una Strategia Italiana per un *Green New Deal* nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema";

c) al comma 652, le parole: "1º luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

30.120

MODENA, GASPARRI, DAMIANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti locali possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma, per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico finanziari per la costruzione, ampliamento, miglioramento, completamento e messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provve-

de mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

30.128 (testo 2)

SUDANO, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive già duramente colpite della crisi pandemica da *virus* COVID-19, nonché dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni interessati, per effetto dalla ricaduta di ceneri vulcaniche a seguito all'attività parossistica dell'Etna verificatasi a partire dal 16 febbraio 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa, al fine di concedere contributi in favore dei soggetti pubblici e privati che abbiano subito danni.

6-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della Regione siciliana, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma precedente.

6-*quater*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «545 milioni».

30.131

CONZATTI, MARINO, SBROLLINI, FARAONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 105, comma 3-*bis*, sostituire le parole: "30 giugno 2021" con le parole: "31 dicembre 2021"».

30.139

FERRO, DAMIANI, GASPARRI, SCIASCIA, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 7, col seguente:* «Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dell'articolo 31 le parole: "1º luglio 2022", sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2023";

2) il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023";

b) *Al comma 8, sostituire le parole:* "1º gennaio 2022" *con le seguenti:* "31 dicembre 2023";

c) *Al comma 9, sostituire le parole:* "1º gennaio 2022" *con le seguenti:* "31 dicembre 2023";

d) *Al comma 10, sostituire le parole:* "1º gennaio 2022" *con le seguenti:* "31 dicembre 2023";

e) *Al comma 11, sostituire le parole:* "1º gennaio 2022" *con le seguenti:* "31 dicembre 2023"».

30.140

SAPONARA, PITTONI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, Emanuele PELLEGRINI, RUFA

Al comma 7, le parole: «1º luglio 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «1º gennaio 2025».

30.145

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. il comma 6, dell'articolo 15, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei

requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1º gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte"».

30.146

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 5, comma 11-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro i17 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2021"».

30.147

RIPAMONTI, MARTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19».

30.148

DAMIANI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del

relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,

ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,

iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intente prorogata al 15 dicembre 2021».

30.157

FENU, L'ABBATE, TRENTACOSTE, DI PIAZZA, TURCO, RICCIARDI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-*bis*. Allo scopo di fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-*quaterdecies* è inserito il seguente:

''Art. 120-*guaterdecies*.1.

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto alla riduzione, del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto";

b) il comma 1 dell'articolo 120-*nouiesdecies* è sostituito dal seguente:

"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-*ter* e 120-*quater*";

c) al comma 1 dell'articolo 125-*sexies*, dopo la parola: "contratto" sono aggiunte le seguenti: "nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistano in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto Dalla riduzione del costo totale del credito sono escluse le imposte. La riduzione degli interessi e dei costi avviene secondo il criterio del costo ammortizzato.".

11-*ter*. L'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.».

30.159

D'ALFONSO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis.* In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e del permanere del quadro complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2021 qualora il previsto termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini anche i Comuni per i quali il termine è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ovvero anche i Comuni con facoltà di ripresentare un nuovo piano che nello stesso periodo abbiano già presentato il Piano.

11-*ter*. Dall'attuazione del comma 11-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

30.160

FERRARI, PITTELLA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. In ragione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono sospesi, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 30 settembre 2021, i pagamenti delle somme, non incluse in cartelle di pagamento, dovute allo Stato per l'utilizzo, anche parziale, da parte di terzi di beni immobili di proprietà statale assegnati in uso governativo ovvero gestiti dall'Agenzia del demanio, ad uso diverso dall'abitativo, destinati allo svolgimento di attività produttive, industriali, professionali, commerciali e di servizi, esercitate da soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che sono state sospese per effetto dei provvedimenti normativi e regolamentari posti in essere a fronte del suddetto stato emergenziale. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I

versamenti dei predetti importi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2021.

11-*ter*. In ragione delle misure restrittive adottate per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai beni oggetto di concessione o locazione di valorizzazione stipulata ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, su richiesta motivata del concessionario o locatario connessa alla suddetta emergenza, l'Amministrazione concedente può prorogare la durata del rapporto e, conseguentemente, i termini previsti per l'esecuzione dei lavori e l'avvio delle attività, per un periodo corrispondente alla durata del predetto stato di emergenza e, comunque, per un termine che non può essere superiore a due anni.».

30.161

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. In ragione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono sospesi, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 30 settembre 2021, i pagamenti delle somme, non incluse in cartelle di pagamento, dovute allo Stato per l'utilizzo, anche parziale, da parte di terzi di beni immobili di proprietà statale assegnati in uso governativo ovvero gestiti dall'Agenzia del demanio, ad uso diverso dall'abitativo, destinati allo svolgimento di attività produttive, industriali, professionali, commerciali e di servizi, esercitate da soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che sono state sospese per effetto dei provvedimenti normativi e regolamentari posti in essere a fronte del suddetto stato emergenziale. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I versamenti dei predetti importi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2021.

11-*ter*. In ragione delle misure restrittive adottate per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai beni oggetto di concessione o locazione di valorizzazione stipulata ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, su richiesta motivata del concessionario o lo-

catario connessa alla suddetta emergenza, l'Amministrazione concedente può prorogare la durata del rapporto e, conseguentemente, i termini previsti per l'esecuzione dei lavori e l'avvio delle attività, per un periodo corrispondente alla durata del predetto stato di emergenza e, comunque, per un termine che non può essere superiore a due anni.».

30.167 (testo 2)

FERRARI, PITTELLA

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 60, non si applicano, limitatamente agli anni 2021 e 2022, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 11-*bis* si applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 11-*bis* e 11-*ter*, pari a 3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede: a) per l'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 41 della presente legge; b) per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

30.179 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possono prorogare con apposito atto amministrativo, i termini di durata delle concessioni in scadenza nel 2021 o scadute nel 2020, per le quali non siano già state bandite nuove procedure alla data di entrata in vigore della presente norma, per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino alla scadenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al periodo precedente, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia. Ai fini della concessione della proroga di cui ai precedenti periodi, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente.».

30.185

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«12. All'articolo 5, comma 11-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2021"».

30.192

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma, 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di nove mesi"».

30.194

VATTUONE, FERRARI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma, 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"».

30.197 (testo 2)

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite con le parole "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 3, primo periodo:

1) le parole "con esclusione del" sono sostituite dalla parola ", è compreso il";

2) le parole ", di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale" sono soppresse;

3) dopo le parole "istituzione scolastiche", sono inserite le seguenti: "i cui oneri graveranno interamente sulle spese di funzionamento della struttura di supporto";

c) al comma 3, secondo periodo, le parole "dirigenziale e" sono soppresse;

d) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sempre nell'ambito del menzionato contingente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui";

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-*bis* e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 3, 4, 5 e 7, dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pari a complessivi ulteriori euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

30.205

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. La disposizione di cui al comma 1-*bis*, dell'articolo 109, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche per l'esercizio finanziario 2021. Nella rubrica dell'articolo 109, la parola: "correnti" è soppressa;».

30.217

MININNO, LANNUTTI, CRUCIOLI, GIANNUZZI, GRANATO, ANGRISANI, MORRA, ABATE, ORTIS, LA MURA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

"*g)* acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90"».

30.222

MININNO, LANNUTTI, CRUCIOLI, GIANNUZZI, ANGRISANI, GRANATO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al comma i-*ter* dell'articolo 51 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

30.238

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020 o in scadenza entro il mese di marzo 2021, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata rispettivamente entro un anno dalla data di presentazione della domanda o entro sei mesi dalla data di scadenza della stessa"».

30.257

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Aggiungere il seguente comma:

«Al fine di sostenere la continuità delle attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 ton, è prorogato il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada al 1º gennaio 2022, fermo restando l'obbligo di autorizzazione all'Ente proprietario della strada.».

30.262

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. I versamenti dell'unica o della prima rata, nonché di rate successive, da corrispondere nell'anno 2020, sono considerati tempestivi ed efficaci ai fini di perfezionamento, a condizione che siano stati integralmente effettuati entro il 31 dicembre 2020.».

30.263

PARRINI, AUGUSSORI, BRESSA, DE PETRIS, GRIMANI, MANTOVANI, TOTARO, VALENTE, VITALI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di compensare i maggiori oneri a carico dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per il finanziamento dell'incremento dei permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso al fondo e il riparto tra i comuni interessati.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire la parola: «550» *con la seguente:* «540».

30.0.11

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BRIZIARELLI, PIROVANO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole: "Per il medesimo anno" sono sostituite dalle parole: "Per i medesimi anni".

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.12

MODENA, GASPARRI, DAMIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole: "Per il medesimo anno" sono sostituite dalle parole: "Per i medesimi anni".

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono dispone l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.24

PARRINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 800 è inserito il seguente:

"800-*bis*. Le disposizioni relative ai servizi sociali territoriali di cui ai commi 797, 798, 799 e 800 del presente articolo si applicano, fermo restando il limite di spesa di cui al citato comma 799, anche agli enti che, sulla base della legislazione regionale, esercitano in forma integrata le attività territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali: in tali casi, il raggiungimento del livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali di cui al comma 797 è calcolato sulla base del complesso del personale che esercita le funzioni sociosanitarie e sociali integrate."».

30.0.27

FERRARI, PITTELLA, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti

riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi ai 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1º aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.».

30.0.36

L'Abbate, Fenu, Giuseppe Pisani, Naturale, Vanin, Donno, Anastasi, Trentacoste

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*

«Art. 30 -*bis.*

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. All'articolo i della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"*645*. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico.";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

"*649*. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa.";

e) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"*662*. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.".».

———————

30.0.39

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*

«Art. 30-*bis*.

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"*645*. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

"*649*. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa";

c) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"*662*. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare"».

30.0.40

LANIECE, FERRAZZI, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Imposta sugli intrattenimenti)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le tre case da gioco presenti sul territorio nazionale, l'imposta sugli intrattenimenti di cui al D.P.R 26 febbraio 1972, n. 640, come modificato dal D.lgs 26 febbraio 1999, n. 60, è sospesa fino al 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41».

30.0.50

D'ANGELO, CROATTI, TRENTACOSTE, DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Canoni non riscossi)

1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1º gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.0.63

GIANNUZZI, ANGRISANI, MININNO, LEZZI, MORONESE, LA MURA, PUGLIA, VALENTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Sospensione mutui - Sisma di Ischia del 2017)

All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "esercizi 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "esercizi dal 2018 al 2021"».

30.0.64

GIANNUZZI, LANNUTTI, ANGRISANI, MORONESE, MININNO, DI MICCO, LEZZI, GRANATO, MORRA, LA MURA, PUGLIA, VALENTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Assunzioni personale addetto alla ricostruzione di Ischia)

1. Al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, i Comuni di Forio d'Ischia, Lacco Ameno e Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, sono autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 700.000 per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130.».

30.0.71

D'ANGELO, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Esenzione del versamento dell'IMU 2021 per i possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. I possessori di immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono esentati per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.72

D'ANGELO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'art. 103, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è riconosciuta un'indennità di 8000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia delle Entrate provvede entro 3o giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma i non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini

dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.80

COLTORTI, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE, RICCIARDI, MAUTONE, DONNO, VANIN

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Incremento fondo salva opere)

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 47 del decreto-legge 3o aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

"1-*quater*. Ferma restando l'operatività della norma con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, nonché tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-*ter*, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara, ovvero individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico del Fondo.".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.81

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47, comma 1,-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro.

2. Anche al fine di mitigare gli effetti negativi sulla liquidità delle imprese derivanti dall'attuale crisi pandemica, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può svolgere l'istruttoria delle domande di ammissione al fondo, nonché tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-*ter*, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni e con le risorse disponibili a legislazione vigente, di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara ovvero individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:*«530 milioni».

30.0.85

TESTOR, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Ulteriori disposizioni di proroga)

1. Anche quale misura anticongiunturale per la ripresa economica a seguito della pandemia COVID-19, qualora la stipula degli atti convenzionali

non sia avvenuta nei termini previsti dalla normativa vigente, il Concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento, l'estensione della concessione della gestione del tratto autostradale A22 - "Autostrada del Brennero" fino al 31 dicembre 2021, condizionata alla definizione di uno specifico programma di investimenti straordinario, che escluda contributi o finanziamenti pubblici per gli investimenti afferenti l'asse autostradale A22".».

30.0.86

PITTELLA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

1) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,

2) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,

3) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».

30.0.91

MARINO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone

acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. All'onere derivante dal presente comma valutato in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e)* del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'articolo 100, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "con qualunque finalità" sono aggiunte le seguenti "escluse quelle di pesca e di acquacoltura".».

30.0.92

PEROSINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo"».

2. All'art. 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".

3. All'art. 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, sono aggiunte le seguenti parole: "in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

Art. 31

31.1

BOLDRINI, IORI, BITI

Al comma 1, alinea, al primo periodo, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro nell'anno 2021» *con le seguenti:* «di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui alle lettere *a), c)* e *d)* e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui alla lettera *b)*».

31.4

GIROTTO, CASTALDI, CROATTI, TRENTACOSTE, DE LUCIA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma l, lettera* a), *dopo le parole:* «igiene individuale» *inserire le seguenti:* «, dell'aria»;

2) *dopo il comma 2, inserire il seguente:* «2-*bis*. Al fine di contrastare la diffusione del virus SARS COV-2 negli ambienti scolastici e di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche a seguito dell'emergenza sanitaria, almeno una quota pari ad un quinto dell'incremento del fondo di cui al comma 1 è destinata all'acquisto di dispositivi di igiene dell'aria attraverso l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore.».

31.8 (testo 2)

FARAONE, FERRARI, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, i collegi uni-

versitari di merito, riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 68/2012 e relativi decreti attuativi, mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto.».

31.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono al fondo di cui al comma 1 anche le Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono, per le istituzioni scolastiche del relativo territorio, alla attribuzione delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione alle medesime Province autonome, in base ai criteri di cui al comma 2.».

31.10

CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono al fondo di cui al comma 1 anche le Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono, per le istituzioni scolastiche del relativo territorio, alla attribuzione delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione alle medesime Province autonome, in base ai criteri di cui al comma 2.».

31.11

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le risorse di cui al comma 1, sono assegnate anche:

a) alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte dei sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62. Il Ministero dell'istruzione ripartirà le predette risorse tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni

scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 e alla presenza di alunni con disabilità;

b) ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il Ministero dell'istruzione ripartirà le predette risorse tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 e alla presenza di bambini con disabilità».

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

31.12

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 3, dopo le parole: «alle istituzioni scolastiche ed educative statali» *inserire le seguenti:* «, alle scuole primarie e secondarie paritarie, e ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali».

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

31.13

RAMPI, VERDUCCI, IORI

All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)* è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione.»;

b) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. Per le finalità di cui al comma 6 è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione.».

c) *al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e agli oneri derivanti dai commi 3-*bis* e 6-*bis*, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.»

31.14

LONARDO, SERAFINI, BARBONI, FANTETTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis)* Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-l9.

4-*ter)* Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis)*, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 41.»

31.15

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 5, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», *aggiungere le seguenti:* «e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nonché degli enti universitari e dell'Afam».

Conseguentemente:

All'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «549 milioni».

31.16 (testo 2)

VERDUCCI, RAMPI

"font-size:medium">All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «170 milioni»;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti,» inserire le seguenti: «, ivi compresi dispositivi per il ricambio e il trattamento dell'aria,»;

c) al comma 5, dopo le parole: «delle istituzioni scolastiche», aggiungere le seguenti: «, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «530 milioni».

31.21

MONTEVECCHI, RUSSO, DE LUCIA, VANIN, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE, DONNO, MAUTONE, NATURALE

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti finalità:

a) remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo rese dal personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche per realizzare, nei limiti predefiniti, forme flessibili di erogazione del servizio scolastico, finalizzate al recupero dei gap formativi;

b) programmare e realizzare specifiche iniziative dirette al contrasto della dispersione scolastica-generata anche dall'emergenza epidemiologica, prioritariamente nel secondo ciclo di istruzione;

c) erogare, per le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, attività didattiche compensative in favore degli alunni delle realtà territoriali maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica, ove maggiore sia il ricorso all'attività didattica a distanza, tramite la realizzazione di corsi di consolidamento e recupero degli apprendimenti in presenza, nel rispetto delle indicazioni di sicurezza vòlte al contenimento del contagio, da tenersi in orario extracurricolare, con particolare riferimento agli apprendimenti di base;

d) realizzare, per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, iniziative di integrazione, recupero e sostegno degli apprendimenti, finalizzate alla riduzione del gap formativo derivante dal prolungato ricorso all'attività didattica a distanza, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di attività di recupero;

e) realizzare interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali.

6-*ter*. Per le finalità di cui ai commi 1 e 6-*bis* sono stanziati ulteriori 17,86 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.

6-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, pari a 217,86 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

31.29

DE POLI, BINETTI

Dopo il comma 6 dell'articolo 31 aggiungere il seguente comma:

6-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto un fondo di 15 milioni di euro da destinare alle scuole paritarie e per le finalità di cui al comma 6 è previsto un fondo di 15 milioni di euro da destinare alle scuole paritarie; tali fondi sono ripartiti fra le scuole paritarie in base al numero degli studenti di ciascuna».

31.30

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per le finalità di cui al comma 6, sono inoltre stanziati, a supporto della gestione della situazione emergenziale e dello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, 3 milioni di euro, per l'anno 2021, da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto alle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «547 milioni di euro per l'anno 2021».

31.36

SAPONARA, PITTONI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*. Per le medesime finalità previste dai commi 1 e 6, in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19, il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 è incrementato, per l'anno 2021, di 30 milioni di euro da destinarsi alle scuole paritarie.

7-*ter*. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-*bis*, pari a 30 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

31.40

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole: "Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro e non oltre il 1º settembre 2021".

7-*ter*. Per fare fronte ai disagi derivanti dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica per gli alunni con disabilità fisiche o sensoriali durante l'anno scolastico 2021/2022, il contributo a favore delle Regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con tali disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

7-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 7-*ter*, pari a 1 milione per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.8

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Misure straordinarie per il comparto scuola in relazione ai disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.

2. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i Dirigenti Scolastici neo-assunti nell'anno scolastico 2019/2020 è autorizzata una mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022.

3. Per l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi gli effetti previsti dal comma 17-*octies* punto 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.

4. Per l'anno scolastico 2021/2022 è sospeso il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera *m)* del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

5. Il termine per la presentazione delle domande relative alla mobilità per l'anno scolastico 2021/2022 è prorogato al 31 maggio 2021.»

31.0.10

MERLO, CARIO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Misure urgenti a garanzia del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti con disabilità)

1. Al fine di arginare l'«Emergenza Sostegno» e garantire i diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia COVID-19, le Graduatorie Provincia-

li per le Supplenze di I Fascia riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono impiegate per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti specializzati sul sostegno didattico, sui posti vacanti e disponibili di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.»

31.0.14

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza)

1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono confermati i posti del personale scolastico dell'articolo 231-***bis*** del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, in aggiunta ai posti previsti per l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto.

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 42, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.

3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica».

31.0.15 (testo 3)
GARAVINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 31-*bis*

(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di ricerca nel contrasto alla diffusione del COVID-19 e incentivare i docenti e i ricercatori a continuare a svolgere la propria attività di ricerca contro il COVID-19 in Italia, all'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata diret-

tamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-*quater*. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 .milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a. quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'art.41 del presente decreto;

b. quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

31.0.16

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 17-*octies* punto 3 sostituire le parole: "dopo cinque anni scolastici" con le seguenti: "dopo tre anni scolastici";

b) il comma 17-*octies* punto 3-*bis* è soppresso;

c) il comma 17-*novies* è soppresso».

31.0.17 (testo 2)
FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.
(Definizione dei soggetti ammessi al di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema scolastico, al decreto ministeriale 18 dicembre 2020 recante Termini, modalità e condizioni per la concessione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 marzo 2021, n. 58, l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

''Art. 3.

(Soggetti beneficiari)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto gli I.T.S. che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della presente agevolazione."».

31.0.26
MALPEZZI, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.
(Disposizioni in favore delle mense scolastiche)

1. In coerenza con le finalità del Fondo sociale europeo Plus (FSE +), che finanzia progetti destinati a promuovere l'inclusione sociale, contro la povertà e per favorire l'investimento sulle persone, tenuto conto del fatto che i servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche e al fine di rispondere alle esigenze specifiche dei minori che provengono da contesti svantaggiati garantendo loro l'accesso a un'alimentazione sana e giornaliera, è autorizzata

la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

31.0.29

VANIN, MONTEVECCHI, RUSSO, DE LUCIA, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Dote educativa estiva)

1. Ai minori di età i cui nuclei familiari beneficiano della misura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è attribuita una dote educativa mensile del valore di euro 100,00 per ogni minore, da utilizzare per attività, progetti, corsi vòlti allo sviluppo libero della personalità, all'acquisizione culturale e alla crescita sana e serena del bambino e al suo benessere attivati dai mesi di giugno a settembre 2021.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate dalle istituzioni scolastiche di concerto con i servizi sociali comunali e integrano l'offerta formativa annuale. A tal fine, le somme di cui al comma 1, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, vengono erogate direttamente alle istituzioni scolastiche che provvedono a redigere progetti integrativi dell'offerta didattica.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito l'INPS, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità di erogazione del sostegno di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lo milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

Art. 32

32.0.5 (testo 2)
DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.
(Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali)

1. Al fine di ampliare le misure di semplificazione per la realizzazione di collegamenti digitali e migliorare l'accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese, resi ancora più urgenti e necessari dall'emergenza COVID-19, anche oltre la cessazione della stessa, all'articolo 20 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole "delle scuole" sono inserite le seguenti: ", degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale";

b) al comma 1, dopo le parole "n. 62," sono inserite le seguenti: " degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.";

c) al comma 2-*bis*, dopo le parole "n. 62," sono inserite le seguenti: " degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.".»

Art. 33

33.5
VERDUCCI, RAMPI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi senza assegni e i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, iscritti a corsi di dottorato di ricerca dei cicli XXXIV e XXXV, attivati presso ate-

nei pubblici e privati o altri enti di ricerca, nazionali e internazionali, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a sei mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.

2-*ter*. Della proroga di cui al comma 2-*bis* possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Alla proroga si accede comunque mediante richiesta del dottorando, da formularsi fino a tre mesi prima della conclusione naturale del corso di dottorato.

2-*quater*. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a),* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 45 milioni di curo per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti: «*505 milioni».

33.6

CASTELLONE, Giuseppe PISANI, TRENTACOSTE, FERRARA, DE LUCIA, PAVANELLI, VACCARO, MONTEVECCHI, RICCIARDI, NATURALE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a),* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di io milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

2-*ter*. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-*quater*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis,* si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 41 del presente decreto e quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

33.8 (testo 2)
MIRABELLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata la spesa, per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112.". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

33.0.1
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Misure per la proroga degli assegni e dei dottorati di ricerca)

1. La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 22 marzo 2021, può essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno sino a cinque messi, ovvero per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

2. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi di ricerca iscritti ai cicli)(XXIV e XXXV di corsi di dottorato attivati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 45 del 2013, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a sei mesi. A tal fine è stanziata, a valere per l'anno 2021 la somma di euro 45 milioni e per l'anno 2022 la somma di euro 45 milioni

3. Della proroga del termine finale del corso di cui al comma 2, possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e 45 milioni di euro nel 2022.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni di euro per l'anno 2021 e 45 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente Decreto e mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 42 del presente Decreto, comma 6».

Art. 34

34.2

BERNINI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni», *con le parole*: «150 milioni»;

b) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine specifico di promuovere un rafforzamento urgente e progressivo della rete territoriale dei servizi socio-sanitari, 50 milioni di euro della dotazione di cui al precedente periodo, è destinata alle aziende di servizi alla persona istituite dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, volti a consentire la permanenza o il rientro al domicilio di anziani anche parzialmente non autosufficienti e a favorire la continuità assistenziale nei servizi sociosanitari.»;

c) al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni», *con le parole*: «170 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 42, al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

1) *alinea, sostituire le parole*: «37.425,82 milioni», *con le parole*: «37.475,82»;

2) *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente*:

«*b*-bis*)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

34.3

AUGUSSORI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BRIZIARELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del Fondo di cui al presente comma possono essere utilizzate per finanziare progetti, anche sperimentali, per il turismo accessibile e per l'inclusione lavorativa e sportiva dedicati alle persone con disabilità, nonché per la realizzazione di strutture ludico-sportive in ambito comunale.».

34.5

FARAONE, CONZATTI, MARINO

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «rivolti, in particolare, verso coloro che soffrono di disabilità plurime e volti anche a prevenire l'insorgenza di specifiche patologie disabilitanti».

34.7

BERNINI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di promuovere un rafforzamento urgente e progressivo della rete territoriale dei servizi socio-sanitari, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare alle aziende di servizi alla persona istituite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per programmi di assistenza domiciliare e assistenza

domiciliare integrata, volti a consentire la permanenza o il rientro al domicilio di anziani anche parzialmente non autosufficienti e a favorire la continuità assistenziale nei servizi socio-sanitari.»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni», *con le parole*: «170 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 42, al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

1) *alinea, sostituire le parole*: «37.425,82 milioni», *con le parole*: «37.475,82»;

2) *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente*:

«*b*-bis*)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

34.8

ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, ABATE, LEZZI, MORONESE, MORRA, MININNO, ORTIS, LA MURA, LANNUTTI, CRUCIOLI, DI MICCO, GIANNUZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Una quota pari al 5 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è riservato al finanziamento di iniziative o progetti di inclusione sociale, di iniziativa di cittadini singoli o associati, rivolti a persone con disturbi dello spettro autistico, ai fini del miglioramento delle loro condizioni di vita. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente si provvede con le medesime modalità di cui al comma 2.».

34.9

TAVERNA, CASTALDI, TRENTACOSTE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), sostituire le parole*: «20 milioni» *con le seguenti*: «50 milioni»;

2) *dopo la lettera a), inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* le parole da: "in favore delle persone fisicamente impedite" fino a: "in stato di bisogno" sono sostituite dalle seguenti: "in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, anche se accompagnate, persone con invalidità, persone affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COV1D-19 o in stato di bisogno, nonché delle persone che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o-di volontariato di natura sanitaria, o socio-sanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione e dei i soggetti ultra sessantenni"»;

3) *sostituire il comma 4 con il seguente*:

«4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15o milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto;

- quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42.».

34.0.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 34-*bis.*

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e respon-

sabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».

34.0.4

MARINO, CONZATTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 34-*bis.*

(Misure in materia di alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "preparati medicinali" sono inserite le seguenti: ", compresi gli alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

34.0.5

BERNINI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 34-*bis.*

(Misure in materia di alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre n. 160 del 2019, dopo le parole: "Preparati medicinali" sono inserite le seguenti: ", compresi gli alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 400.000 per l'anno 2021 e in euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

34.0.6

PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, MAUTONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 34-*bis.*

(Misure in materia di alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "preparati medicinali" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", compresi gli alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 400.000 per l'anno 2021 e in curo 800.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

34.0.7

SALVINI, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 34-*bis.*

(Misure per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e l'inclusione delle persone disabilità uditiva)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST).

2. La Repubblica riconosce le figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni

tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e per le disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Al fine di favorire l'accessibilità dei propri servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, promuovono la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e in LIST, la sottotitolazione e ogni altra modalità idonea a favorire la comprensione della lingua verbale nonché iniziative di formazione del personale.

4. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l'anno 2021, è incrementato di 4 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, ha una dotazione di 4 milioni di euro annui.

6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 458 è sostituito dal seguente:

"458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456.".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro per il 2021 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».

34.0.8

ORTIS, ANGRISANI, MININNO, CORRADO, NOCERINO, ROMANO, TRENTACOSTE, ABATE, MANTERO, GIANNUZZI, DESSÌ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 34-*bis.*

(Fondo nazionale per le non autosufficienze)

1. Al fine di continuare a garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza socio-sanitaria a fronte delle esigenze straordinarie e urgenti legate a diffusione del Covid-19, nonché ottimizzare l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e garantire la piena corrispondenza tra le somme assegnate e le prestazioni di assistenza realmente erogate, ciascuna Regione, a decorrere dall'anno 2021, ha l'obbligo di presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano preventivo e dettagliato di rendicontazione delle prestazioni e dei servizi che intende attivare, nell'anno successivo, in favore dei soggetti in situazioni di disabilità e degli anziani non autosufficienti in possesso di certificazione o diagnosi clinica di disabilità ovvero di non autosufficienza rilasciata dalla Commissione medico-legale della Asl di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n.102, distinguendo il fabbisogno di ciascuna delle due categorie.

2. L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta, per l'anno successivo, l'esclusione della regione dalla ripartizione delle risorse previste dal Fondo di cui al comma 1

3. A decorrere dall'anno 2022 le economie non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno ai fini dell'erogazione delle prestazioni e dei servizi di cui al comma 2 vengono revocate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le somme derivanti dalla revoca delle economie di cui al periodo precedente sono nuovamente assegnate nell'esercizio finanziario successivo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato la più alta corrispondenza tra quanto definito nel piano preventivo e dettagliato di rendicontazione di cui al comma 1 e le prestazioni e i servizi realmente attivati.».

34.0.9 (testo 2)

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 34-*bis*

(Potenziamento del Servizio di Odontoiatria e Ortodonzia per pazienti con malformazioni del volto, disabilità e non collaboranti dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma)

«In ragione delle difficoltà di accesso ad un percorso coordinato e continuativo garantito dal Servizio Sanitario Nazionale da parte dei pazienti affetti da gravi deformità del volto e con disabilità, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e con particolare riguardo alle finalità di contrasto del rischio di esclusione dall'accesso alle cure da parte di categorie di pazienti che, per fragilità, vulnerabilità sanitaria o disabilità psichica, fisica o sensoriale, non sono in grado di collaborare alla prestazione sanitaria odontoiatrica, nonché per le specificità che assume nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale per le riconosciute caratteristiche di specificità e innovatività dell'assistenza il progetto «Smile House Roma», che accomuna per finalità il Servizio di Odontoiatria per pazienti disabili non collaboranti operativo presso l'ospedale San Filippo Neri di Roma, è autorizzata, a valere sul Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2023, la spesa di 300 mila euro annui per ciascun anno dal 2021 al 2023 da destinare all'Ospedale San Filippo Neri di Roma per tali attività.».

Art. 35

35.1

GIARRUSSO

Al comma 1, sostituire le parole: «17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia» *con*: «15.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia, 2.000.000 euro per gli oneri connessi alle attività della Direzione Investigativa Antimafia».

35.4

RICHETTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di sopperire alle carenze di organico della Polizia di stato in tempi rapidi, si ricorre alla graduatoria riferita al bando di concorso pubblico di cui alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - 4 Serie spe-

ciale «Concorsi ed esami» del 26 maggio 2017, la cui validità viene prolungata di un ulteriore anno rispetto ai limiti di cui all'articolo 1, comma 147, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Fino alla scadenza di tale termine, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza può bandire nuovi concorsi per allievi agenti solo previo assorbimento degli idonei collocati nella predetta graduatoria».

35.5

SBROLLINI, MARINO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. La sospensione delle attività sportive, a seguito delle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle stesse misure restrittive adottate dallo Stato e dalle Regioni, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da gennaio 2021 a maggio 2021, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

4-*ter*. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta a seguito delle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria e a decorrere dalla data di entrata in vigore delle stesse, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, anche di durata uguale o superiore a un mese, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso, del corrispettivo, può rilasciare un *voucher* di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «per la cultura» *inserire le seguenti:* «e lo sport».

35.6

DE FALCO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di garantire l'operatività del servizio del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per fronteggiare gli accresciuti impegni connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali, entro il 30 giugno 2021 è autorizzato il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

5-*ter*. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

5-*quater*. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 67.998,76 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

35.7

FUSCO, CANDURA, PEPE, CASOLATI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BRIZIARELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. - *(Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate impiegato nel contingente "Strade Sicure")*

Al fine di garantire la prosecuzione, a decorrere dal 1º febbraio e fino al 30 aprile 2021, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 4.134.029,40 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate impiegato nel contingente "Strade Sicure"».

Conseguentemente:

a) *al comma 9, sostituire le parole:* «7.164.575» *con le seguenti:* «11.298.604»*;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 152.306.029 per l'anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e quanto a euro 4.134.029,40 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

35.9

VATTUONE, PINOTTI, FERRARI

Al comma 8, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«0a) al comma 1024, le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021" e le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250" sono sostituite dalle seguenti: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039".

Conseguentemente:

a) *al comma 9, sostituire le parole:* «7.164.575» *con le seguenti:* «17.216.364»*;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a euro 10.051.789, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

35.10

DONNO, AUDDINO, CAMPAGNA, CASTIELLO, NOCERINO, NATURALE, VACCARO, CROATTI, TRENTACOSTE, FERRARA, MAUTONE, PIARULLI

Al comma 8, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«0a) al comma 1024 le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021", e le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250", sono sostituite dalle seguenti: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039"».

Conseguentemente:

a) *al comma 9, sostituire le parole:* «euro 7.164.575», *con le seguenti:* «euro 17.216.364»*;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a euro 10.051.789, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

35.12

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Nei riguardi del personale delle Forze armate impiegato, fino al 30 aprile 2021, nell'ambito dell'operazione "Strade sicure", per lo svolgimento di maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ai sensi dell'articolo 1 comma 1025 della legge 30 dicembre 2020, n.

178, in deroga alle normative di settore, non si applicano i tetti individuali di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario».

Conseguentemente:

a) *al comma 8, lettera* b) *sostituire le parole:* «9.659.061» *con le seguenti*: «11.254.819» *e le parole:* «2.127.677» *con le seguenti:* «3.723.435»*;*

b) *al comma 9, sostituire le parole:* «7.167.575» *con le seguenti:* «8.760.333»*;*

c) *al comma 10, sostituire le parole:* «148.172.000» *con le seguenti:* «149.767758».

35.14

GASPARRI, MINUTO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 1, comma 1024, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023":

a) le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021" sono sostituite dalle parole: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021";

b) le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250" sono sostituite dalle parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10.051.789 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

35.0.4

CONZATTI, GARAVINI, MININNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

(Cessione della licenza ordinaria tra il personale delle Forze Armate)

1. Al fine di consentire l'assistenza ai familiari conviventi, limitatamente al coniuge e ai figli, che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti, il personale militare può cedere ad altro militare, appartenente alla medesima Forza Annata e dipendente dallo stesso datore di lavoro, la parte eccedente i 20 giorni di licenza ordinaria maturati annualmente. La cessione avviene in forma scritta, non è revocabile ed è applicabile a tutto il personale militare in servizio, indipendentemente dal molo, dal grado e dalla categoria di appartenenza. I periodi di licenza ordinaria sono ceduti a titolo gratuito e non sono monetizzabili. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente.»

35.0.12

PILLON, TOSATO, FAGGI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

(Divise antisommossa polizia penitenziaria)

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi, per l'anno 2021 il Ministero della giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 1.500.000 in favore del corpo della polizia penitenziaria per l'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione per l'intervento in situazioni a rischio di incolumità per gli agenti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificata in 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

Art. 36

36.5

MONTEVECCHI, VANIN, DONNO, MAUTONE, NATURALE, ENDRIZZI, TRENTACOSTE, DE LUCIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nell'anno 2019 e nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021"».

36.9

RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Limitatamente ai titoli di accesso a spettacoli dal vivo, il termine di utilizzo del *voucher* è di 36 mesi dalla data di emissione.",

b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023".

4-*ter*. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 126, le parole "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti "30 aprile 2021". Il termine di trenta giorni per la presentazione delle istanze di rimborso dei titoli di accesso emessi dopo il 31 gennaio 2021 decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

36.12

RAMPI, VERDUCCI, FEDELI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per l'anno 2021, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante quota del contributo, superiore del 5,24 per cento rispetto a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2022. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e della tutela dell'occupazione, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2022.».

36.13

ROSSOMANDO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di limitare il danno subito dalle imprese del settore, le concessioni che abbiano ad oggetto la gestione dei luoghi e istituti della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse quelle aventi ad oggetto la gestione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del medesimo decreto, in essere alla data del 11 marzo 2020 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, affidate ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con procedure di evidenza pubblica, possono, sussistendo i presupposti contrattuali, essere rinnovate per un tempo non superiore alla durata dell'affidamento. Resta ferma, in ogni caso, la proroga delle medesime concessioni per il tempo necessario per assicurare l'equilibrio economico finanziario della concessione, comunque non superiore alla durata originaria della concessione medesima.».

36.17

MONTEVECCHI, VANIN, DONNO, MAUTONE, NATURALE, TRENTACOSTE, DE LUCIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La dotazione del Fondo /Carta della cultura/, istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 12 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 15 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.26

DELL'OLIO, CASTALDI, L'ABBATE, TRENTACOSTE, DE LUCIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "anche in formato digitale," sono inserite le seguenti: "strumenti musicali,"».

36.27

LUNESU, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di sostenere le scuole di lingua e cultura italiana per stranieri gravemente colpite da una pesante contrazione del mercato a causa delle restrizioni derivanti dalle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

5-*ter*. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per la ripartizione del contributo.

5-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della

gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

36.0.4

SAPONARA, PITTONI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, Emanuele PELLEGRINI, RUFA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Misure a sostegno dello sport)

1. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta a partire dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 dicembre 2024, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

2. La sospensione delle attività sportive, disposta a partire dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine, centri sportivi e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati, qualunque sia la destinazione d'uso degli stessi. In ragione di tale squilibrio il

conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da novembre 2020 a marzo 2021, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

3. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta a partire dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva. Qualora i soggetti acquirenti optino per il rilascio del voucher, quest'ultimo può essere ceduto a terzi.

4. Per le finalità del presente articolo, il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale", previsto all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 20 milioni di euro, per l'anno 2021.

5. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione delle risorse aggiuntive del Fondo di cui ai commi precedenti.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 20 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

36.0.6

STEFANO, ARRIGONI, CAMPARI, RIPAMONTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Misure per la conversione a gas di autoveicoli)

1. Al fine di sostenere la ripresa dei comparti industriali della mobilità sostenibile a gas con l'obiettivo di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale promuovendo l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che a decorrere dal 1º giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe "Euro 4" o "Euro 5", è riconosciuto un contributo pari a euro seicento per il GPL ed euro novecento per il metano.

2. Il contributo di cui al comma 1 è -corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GR o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

36.0.7

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Istituzione di un Fondo per i lavoratori dello spettacolo)

1. Ai lavoratori incaricati della funzione di Mandatari OGC (Organismi di Gestione Collettiva) nel settore degli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto, che abbiano svolto attività lavorativa in via esclusiva per almeno sessanta giorni nel periodo dal 1º gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 10.000.000.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di trattamento pensionistico o di altro rapporto di lavoro e non essere beneficiari del reddito di cittadinanza.

3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La domanda per il contributo di cui al comma 1 è presentata al Ministero dei beni culturali entro il 13 aprile 2021 tramite apposito modello predisposto dal medesimo ministero e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2021, pari a euro 10.000.000.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «540 milioni».

36.0.16

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo)

1. Per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì per l'anno 2021, dal 1 gennaio al 30 aprile, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 di almeno il 50 per cento rispetto all'armo 2019.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

36.0.19

BITI, PARRINI, MARCUCCI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Credito d'imposta sui canoni di locazione per botteghe ed esercizi commerciali nelle città d'arte)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nelle città d'arte è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta

fino al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio 2021, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

2. La misura di cui al comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente alle attività svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

3. La quantificazione del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo avviene tramite decreta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «450 milioni».

36.0.23

ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, ABATE, LEZZI, MORONESE, MORRA, MININNO, ORTIS, LA MURA, LANNUTTI, CRUCIOLI, DI MICCO, GIANNUZZI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Misure urgenti per lo spettacolo viaggiante)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle forme di spettacolo viaggiante danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività classificate dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono esonerate, dal 1º giugno 2021 al 30 settembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

36.0.27

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Fondo per il sostegno delle attività di giardini zoologici, parchi faunistici, parchi natura e bioparchi)

1. Al fine di dare sostegno ai giardini zoologici, parchi faunistici e bioparchi, parchi natura, quale indennizzo delle perdite economiche subite dai mancati incassi e parziale sostegno per le spese sostenute per garantire le attività di mantenimento e di benessere degli animali ivi ospitati, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della transizione ecologica definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità e i criteri di accesso al contributo del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

36.0.30 (testo 3)

MARGIOTTA

*"font-size:medium">Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-bis.

1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 12 del decreto-leg-

ge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4-quinquies è introdotto il seguente comma:

"4-sexsies. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4-quater, sono trasferite all'Agenzia i compiti, le funzioni esercitate nei rispettivi ambiti territoriali, le risorse umane e strumentali, compresi i dirigenti, degli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) delle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ivi comprese le funzioni da essi svolte inerenti i residuali sistemi di trasporto a impianti fissi.

Il personale, anche dirigenziale, di cui al presente comma è trasferito nei ruoli dell'ANSFISA con la qualifica equivalente al profilo ricoperto nel precedente rapporto di lavoro secondo le tabelle di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, se più favorevole, con il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative; mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. In fase di prima attuazione il personale di cui trattasi continua a svolgere la propria attività senza soluzione di continuità presso la sede di appartenenza. La dotazione organica complessiva dell'Agenzia, di cui al comma 9, lettera c), è conseguentemente ampliata con la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di pertinenza degli uffici sopra elencati. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del suddetto personale comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.";

b) al comma 7, le parole: "ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono soppresse.

c) al comma 10, le parole: "Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia" sono sostituite con le seguenti: "Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e al regolamento di amministrazione";

d) al comma 12, dopo le parole: "15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale" sono inserite le seguenti: ", di cui 8 conferibili, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'Agenzia, anche secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con obbligo di cessione da parte delle Amministrazioni di provenienza".

e) al comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 9" sono soppresse;

2) le parole: "nella misura massima di 61 unità" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima di 72 unità";

3) le parole: "equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di inquadramento, anche in deroga alle tabelle di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

f) al comma 15, le parole: "2019" e: "2020" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "2021" e: "2022".

2. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, il secondo periodo è abrogato.».

3. Al comma 2-bis dell'articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "soli" è abrogata;

b) le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020".

4. All'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: "volto" è inserita la seguente: "anche";

b) al comma 2, le parole: "nonché di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021" sono sostituite con le seguenti: "1 milione di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021, con previsione di completamento delle attività entro il 2024", e le parole: "le modifiche necessarie" sono sostituite con le seguenti: "solo le modifiche necessarie derivanti dalla presente disposizione"».

5. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, al fine di far fronte alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate, limitatamente all'anno 2021, è autorizzata la spesa di euro 700.000, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato ai sensi dell'articolo 41.

36.0.38

DI GIROLAMO, PESCO, CROATTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Misure per il sostegno del settore turistico)

1. Al comma i dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole "di 100 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.43

RAMPI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Proroga del contributo alle biblioteche statali e istituti culturali per l'acquisto di libri)

1. Al fine di sostenere il libro e la filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri da parte di biblioteche pubbliche appartenenti allo Stato e agli enti territoriali aperte al pubblico e delle biblioteche, aperte al pubblico, degli istituti culturali destinatari dei contributi di cui legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 263 del 4 giugno 2020 recante «Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria è prorogata fino al 31 dicembre 2021. Agli acquisti effettuati in questa occasione non si applica la disposizione dall'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «520 milioni».

36.0.45

MODENA, FERRO, DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

36.0.46

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al fine di informare adeguatamente tutti i cittadini sulla campagna vaccinale in corso e di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attra-

verso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

36.0.48

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Bonus facciate dimore storiche)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 219 le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021";

b) dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:

"220-*bis*. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) la detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 2008.

220-*ter*. Le disposizioni contenute nel comma che precede si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 intervenga entro il 31 dicembre 2020"».

36.0.49

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Misure per l'innovazione dell'editoria)

Per gli anni 2021 e 2022, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.0.53

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Misure per le attività sportive)

1. All'articolo 216 del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi, alternativamente al rimborso o alla realizzazione delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell'emergenza nazionale."».

36.0.55

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Detrazione del consumo culturale individuale)

1. Dopo la lettera *e*-ter*)* del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

"*e*-quater*)* le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore. La detrazione è ammessa per la parte che eccede euro 129, 11. Ai fini della detrazione, la spesa deve-essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente;"».

36.0.61 (testo 2)

MIRABELLI, COLLINA, ALFIERI, MISIANI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

***Art. 36*-bis**

1. All'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole:<< al comma 9, lettera c)>> sono sostituite dalle seguenti:<< al comma 9, lettere c) e d)>>;

b) al comma 8-*bis*, le parole: :<< al comma 9, lettera c)>> sono sostituite dalle seguenti:<< al comma 9, lettere c) e d)>>;

Art. 37

37.2

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Al comma 2, sostituire le parole: «nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese» *con le seguenti*: «, con un preammortamento di 24 mesi, nel termine massimo di 6 anni, in favore di PMI non destinatarie del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge e di grandi imprese,».

37.11

MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema

produttivo nazionale, a decorrere dall'anno 2021, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro annuì, da destinare al potenziamento ed all'implementazione delle attività ivi previste. Ai relativi oneri, pari ad 1 milione dì euro a decorrere dall'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito dei programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».

37.0.15

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto)

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore del trasporto, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b)*, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati complessivamente in 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto».

37.0.18

MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

(Interventi a sostegno delle esigenze finanziarie degli operatori del settore alberghiero e termale)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero e termale, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 199, interviene concedendo garanzie a copertura dell'80 percento della perdita registrata sul singolo finanziamento ovvero di prima perdita sull'importo complessivo di un portafoglio di finanziamenti, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, poste in essere anche da società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Special Purpose Vehicle - SPV), ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante i finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari odi una pluralità degli stessi (i cosiddetti Basket Bond), di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese, con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nel settore alberghiero e termale. Per tali operazioni la garanzia può essere richiesta anche da società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Special Purpose Vehicle - SPV). Sono estese alla concessione di tali garanzie anche le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. A tal fine, è destinato un importo non superiore ad euro 100 milioni nell'ambito delle risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per le imprese di cui all'articolo 56, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, operanti nel settore turistico, le misure previste dal comma 2 del medesimo articolo 56 sono estese fino al 31 dicembre 2023. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 56, comma 6 dello stesso decreto legge è concessa a valere sulle risorse della medesima sezione e fino al termine delle misure previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

37.0.21 (testo 2)
ROSSOMANDO, FERRARI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 37-*bis.*
(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)

1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e fornire supporto alle piccole e medie imprese in difficolta:

a) all'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo";

b) all'articolo 13, comma 20, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci";

c) all'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, sono aggiunte le seguenti parole: "in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

37.0.23 (testo 2)

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

«Articolo 37-*bis*

(Misure urgenti in materia di contratti pubblici a sostegno delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese italiane, di stimolare la ripresa economica del Paese in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, e di fornire una quadro normativo allineato con le disposizioni europee in materia di contratti pubblici, nelle more di una riforma complessiva del settore, conformemente agli Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2020/C 108 I/101, la disapplicazione disposta dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge14 giugno 2019, n. 55, è prorogata fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto nelle disposizioni medesime.

2. Dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, di servizi e forniture anche per importi superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del predetto codice e conseguenti determinazioni in merito alle procedure ivi comprese, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione della effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti delle microimprese. Conseguentemente, le stazioni appaltanti applicano l'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE.*»*

37.0.32

ROMANI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di

cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziano di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

37.0.33

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

37.0.41

FENU, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE, TRENTACOSTE, DI PIAZZA, TURCO, RICCIARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

1. All'articolo 9 del decreto 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Qualora dopo l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 182-*bis*, della legge fallimentare, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni. Qualora dopo l'omologazione di un concordato preventivo si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurarne l'esecuzione, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione, e depositando presso la cancelleria del tribunale competente il piano modificato, una situazione economico patrimoniale e finanziaria aggiornata e la relazione attestativa. L'attestazione riferisce anche in ordine alla funzionalità del piano modificato alla miglior soddisfazione dei creditori. Il tribunale fissa la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, da tenersi entro 45 giorni dal deposito del piano modificato, con modalità idonee a salvaguardare il contradditorio e l'effettiva partecipazione anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori. Il commissario giudiziale deposita la sua relazione entro quindici giorni dalla data iniziale fissata per l'espressione del voto e la comunica ai creditori. Il concordato è approvato se riceve il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto; si considera favorevole il voto di chi non abbia espresso il proprio dissenso entro il termine fissato dal tribunale".».

———————

37.0.44 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, DURNWALDER

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

"Articolo 37-bis

(Misure per i concessionari di servizi pubblici)

1. Al fine di assicurare l'efficienza e la continuità dei servizi di interesse economico generale, la libera iniziativa economica stabilita dall'art. 41 della costituzione, la tutela dei consumatori e il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 all'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture" sono sostituite dalle seguenti: "concessioni di lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148" e le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le procedure previste dal presente codice";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio.".

37.0.49

ROMANI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

(Innalzamento credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento" con le seguenti: "pari al 40 per cento".».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto è ridotto di euro 10 milioni.

37.0.51 (testo 2)

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 37-*bis*

(Ulteriori misure urgenti in materia di imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «congiunto dei seguenti requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno uno dei parametri di seguito definiti»;

b) alla lettera a), le parole: «euro trecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro settecentomila»;

c) alla lettera b), le parole: «euro duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquecentomila»;

d) alla lettera c), le parole: «anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore ad un milione di euro».

e) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma non si applicano per l'istanza di fallimento in proprio.»

37.0.65

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Interpretazione autentica delle norme che regolano i contratti di somministrazione lavoro)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-*bis* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 e di cui agli articoli 27 e 29, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpretano nel senso che in caso di contratti di somministrazione di lavoro irregolari o nulli, e ferme restando le sanzioni ivi previste, i costi sostenuti dall'utilizzatore della prestazione sono comunque deducibili ai fini della determinazione del reddito qualora siano

rispettati i requisiti di inerenza e competenza di cui all'articolo109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.«

37.0.70

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

(Modifiche all'articolo 42 del decreto Legislativo3 marzo 2011, n.28)

1.All'articolo 42 del decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi,"».

Art. 38

38.3

CANGINI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di provvedere al ristoro delle perdite subite dagli operatori del settore delle, fiere e dei congressi a causa della cancellazione, dell'annullamento o del rinvio di un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è destinata una quota pari a 15 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro per i beni e le attività, culturali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.».

38.10

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. A valere sulle risorse di cui al comma 3 sono riconosciuti contributi anche agli enti fieristici che gestiscano spazi fieristici utilizzati per la realizzazione, in accordo con le autorità sanitarie territoriali, di centri di livello provinciale per la somministrazione del vaccino.».

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Alle misure di sostegno di cui al presente articolo possono accedere anche le aziende speciali istituite dalle camere di commercio che organizzino eventi congressuali o fieristici».

38.16 (testo 3)

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, Emanuele PELLEGRINI

"font-size:medium">Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché ai soggetti erogatori di servizi di logistica, trasporto e allestimento, che abbiano una quota di fatturato derivante da attività connesse a fiere e congressi superiore al 50 per cento."

38.0.1 (testo 2)

PITTELLA, PARRINI, FERRARI, MISIANI

*"font-size:medium">Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 38-bis.

(Misure di sostegno per i quartieri fieristici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sul settore fieristico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione dei danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quartieri fieristici.

2. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma precedente, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 1' marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:

a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

3. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 2. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.

4. Con del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo.

5. Ai fini del presente articolo per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 5, il Ministero del Turismo è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 175 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 1 che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo

alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

7. Ai fini delle misure di ristoro erogate a valere sul fondo di cui all'articolo 38, l'epidemia da Covid-19, per gli enti e società gestori di quartieri fieristici che ospitano almeno una manifestazione internazionale, è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

38.0.2

TOSATO, MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BRIZIARELLI, PIROVANO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Misure di sostegno per i quartieri fieristici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sul settore fieristico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione dei danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quartieri fieristici.

2. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma precedente, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:

a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

3. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 2. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.

4. Con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo.

5. Ai fini del presente articolo, per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 5, il Ministero del Turismo è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 175 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 1 che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 41.».

38.0.3
FERRO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*
(Misure di sostegno per i quartieri fieristici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sul settore fieristico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione dei danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quartieri fieristici.

2. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma precedente, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:

a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

3. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 2 Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.

4. Con del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo.

5. Ai fini del presente articolo per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sen-

si dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 5, il Ministero del Turismo è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 175 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma I che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto-legge.».

38.0.6

FERRO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)

1. All'articolo 79 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Alle società di gestione aeroportuale che, durante il periodo emergenziale, hanno garantito i servizi minimi essenziali ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 112 del 12 marzo 2020 e dei successivi decreti ad esso connessi, sono riconosciute misure a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento di attività di servizio pubblico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione.".

2. All'articolo 198, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) dopo le parole: "capacità superiore a 19 posti" sono aggiunte le parole: ", dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano sugli scali nazionali e dalle società di gestione degli aeroporti italiani";

b) le parole: "dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato" sono sostituite dalle parole: "dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati".

3. All'articolo 198, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "130 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "500 milioni di euro".

4. All'articolo 202, comma 1, lettera *e)* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) le parole: "al comma 2 è istituito" sono sostituite dalle parole: "ai commi 2 e 2-*bis* sono istituiti";

b) le parole: "350 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "500 milioni di euro" e le parole: "3.000 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "2.480 milioni di euro".

38.0.11

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

38.0.15

PERGREFFI, MARTI, ARRIGONI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, IWOBI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al comma 1, dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici", e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni».

38.0.22 (testo 2)

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 38-*bis*

(Misure di sostegno al settore turistico ricettivo)

1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola "esclusivamente" è eliminata, e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea";

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione delle istanze per gli anni 2020 e 2021, il credito d'imposta è riconosciuto anche per le spese sostenute nell'anno 2019."

2. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2020, le parole "20 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "80 milioni di euro".

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

38.0.26 (testo 2)

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 38-*bis*

(Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio")

1. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ", tra cui gli stabilimenti balneari", e prima delle parole: "di infrastrutture" inserire le seguenti parole: "servizi di trasporto con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, che esercitano attività turistica.".

38.0.29

CONZATTI, MARINO, FARAONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Modifiche al credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria";

b) il collima 2 è sostituito dal seguente:

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, all'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC);

c) al comma 3 inserire, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

38.0.35 (testo 2)
FERRARI

"font-size:medium">*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, limitatamente agli anni 2021 e 2022, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla Tabella A, parte I numero 4) e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono da intendersi ricompresi negli animali vivi destinati all'alimentazione umana gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.».

Art. 39

39.24
ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di far fronte alla crisi di mercato conseguente all'anomalo andamento climatico ed agli effetti della diffusione del virus COVID-19, alle imprese agricole singole ed associate che producono agrumi, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata.

1-*ter*. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020.

1-*quater*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

1-*quinquies*. Il contributo è concesso ai sensi del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Agrumi di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

39.30 (testo 2)

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*".».

1-*ter*. All'articolo unico del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e "Limpidità" sono soppressi;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100."

1-*quater*. All'articolo 35, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al comma 3-*bis*, le parole: "10.000 ettolitri" sono sostituite con le seguenti: "50.000 ettolitri" e al comma 4, le parole: "20 ettolitri" sono sostituite dalle seguenti: "40 ettolitri"."

1-*quinquies*. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente: «6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o

etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte»

1-*sexies.* Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. All'onere derivante dal presente comma valutato in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

1-*septies.* A decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1, 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1-*octies.* All'articolo 100, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole "con qualunque finalità" sono aggiunte le seguenti "escluse quelle di pesca e di acquacoltura".

1-*nonies.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori per i quali il limite è elevato a 50 tonnellate anno, e delle panetterie, pasticcerie ed affini, di cui alla lettera f) delle attività elencate nella parte I dell'Allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 152 del 2006";

b) al comma 142, il secondo periodo è soppresso.

1-*decies.* Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui il numero delle persone svantaggiate occupate nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1,

comma 1, lettera b), della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento."

39.33

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo della legge n. 208 del 2015 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 98:

dopo la parola: «imprese», inserire le seguenti parole: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale";

Al comma 99:

dopo le parole: "attrezzature varie", inserire le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole"».

39.35

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di prevedere interventi specifici a favore del settore bieticolo-saccarifero. Ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1-*ter*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1-*bis*.».

39.0.14

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 96 sono soppresse le seguenti parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

39.0.17 (testo 2)

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*"font-size:medium">Dopo l'****articolo****, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-bis.

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente:

''39-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la

cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.''.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 1, nel limite di 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

39.0.19 (testo 2)
TARICCO, BITI, BOLDRINI

*"font-size:medium">Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-bis.
(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità per il settore zootecnico derivanti dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

39.0.20 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per gli anni 2021 e 2022 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge."

39.0.23

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole «e materie derivanti» è aggiunta la seguente: «prevalentemente» e dopo la parola «realizzatrici» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto della connessione di cui all'articolo 2135 c.c.».

Conseguentemente, all'articolo 41 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «550 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni»*;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 39-*bis* a decorrere dall'anno 2022, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

39.0.26

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Interventi a favore della imprenditoria agricola femminile)

1. Al comma 504 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «mutui a tasso zero» sono aggiunte le seguenti: "di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile".

2. Il comma 505 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: "505. Le agevolazioni di cui al comma 504 sono concesse nel limite di 500.000 euro per impresa, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

39.0.27

VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Riduzione dell'accisa per carburante ad uso agricolo)

1. Alla Tabella A, n. 5, T.U. 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire la percentuale: "22 per cento" in corrispondenza di: "gasolio" con la parola: "esente".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

39.0.29

DE PETRIS, ERRANI, TARICCO, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Interventi a favore della imprenditoria agricola femminile)

1. Ai comma 504 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "mutui a tasso zero" sono aggiunte le seguenti: "di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile".

2. Il comma 505 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: "505. Le agevolazioni di cui al comma 504 sono concesse nel limite di 500.000 euro per impresa, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di curo per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

39.0.39

CALIGIURI, GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Disposizioni a sostegno dei microbirrifici)

1. All'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "10.000 ettolitri" sono sostituite con le seguenti: "50.000 ettolitri".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

39.0.50

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Valorizzazione degli scarti agricoli in ottica di economia circolare)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'obbligo di alimentazione con matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici non si applica agli effluenti zootecnici.».

39.0.54

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Fondo per l'industria dolciaria)

1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività dell'industria dolciaria dei prodotti da ricorrenze e quella delle produzioni di ingredienti semilavorati per gelaterie e pasticcerie, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese appartenenti alla categoria della trasformazione alimentare connotate da forte stagionalità per l'acquisto di materie prime 100 per cento italiane, valorizzando la materia prima di territorio.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41 sostituire le parole: «è incrementato di 550 milioni di euro» *con le seguenti*: «è incrementato di 500 milioni di euro».

39.0.56

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Modifiche in materia di accesso delle imprese agricole al Conto termico)

1. Al decreto interministeriale 16 febbraio 2016, articolo 2, comma 1, alla lettera *b)*, dopo le parole: "Amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti: "o, in alternativa e nelle sole zone montane, impresa il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

39.0.66

MARTI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE, SAVIANE, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato)

1. Dopo la lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante "Esclusioni dall'ambito di applicazione" è aggiunto quanto segue:

"*g)* il materiale vegetale spiaggiato costituito da piante acquatiche, alghe, legname e ogni altro materiale organico di natura vegetale, trasportato sulle coste del mare, dei fiumi e dei laghi dal moto ondoso, dalle correnti e dai venti"».

39.0.67
MOLLAME

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*
(Utilizzo dei droni in agricoltura)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, dopo la parola: "vietata", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quella svolta mediante l'utilizzo di droni.".

2. Dopo l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 dicembre 2021, adotta i necessari provvedimenti attuativi per l'utilizzo dei droni in agricoltura".».

39.0.68
MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*
(Disposizione in tema di supporto al comparto dei terminal crociere)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone relativamente alle navi da crociera, ai sensi dell'art. 6 lettera *c)* della legge n. 84 del 1994, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del comparto dei terminal portuali crocieristici, è incrementato il fondo già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 e comma 667 della citata legge n. 178 del 2020, per una dotazione ulteriore di 40 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «510 milioni».

39.0.72

RIPAMONTI, BERGESIO, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: "con qualunque finalità" e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore a euro 500"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

Art. 40

40.0.4 (testo 2)

FERRO

*"font-size:medium">Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. *All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate".*

2. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e per le due annualità successive. ».*

40.0.5

LONARDO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Modifiche alla denominazione del territorio nazionale in zone)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-*septies* è aggiunto il seguente:

"16-*octies*. In deroga ai precedenti commi, con ordinanza del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito altresì sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, se dai risultati del monitoraggio non risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose per una o più province che manifestano un livello di rischio epidemiologico inferiore rispetto a quello rilevato nell'ambito del territorio regionale considerato, non si applicano, conseguentemente, in relazione a specifiche province del territorio regionale, le misure restrittive più rilevanti per il contrasto e il contenimento alla diffusione del COVID-19"».

40.0.9

SALVINI, BRUZZONE, RIPAMONTI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Assegnazione risorse residue Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera)

1. Le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 6, e di cui all'articolo 4-*bis*, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2918, n. 130, disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge, sono assegnate direttamente al Comune di Genova per la realizzazione delle necessarie opere di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio.».

40.0.11 (testo 2)

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 40-*bis*

(Ulteriori disposizioni urgenti)

1. Al fine di incentivare un efficace ed efficiente sviluppo dei piani di intervento di efficientamento energetico su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 180, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'esecuzione delle opere di riqualificazione energetica e sismica degli immobili in proprietà o gestione degli Istituti autonomi case popolari (IACP), o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*, il riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, può eccedere il limite del quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo. La deroga di cui al precedente periodo è subordinata alla

preliminare verifica dell'adeguata allocazione dei rischi in capo all'operatore economico, nonché all'equilibrata remunerazione del capitale investito.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per tutti gli interventi effettuati nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.*»*

40.0.14

COLLINA, PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* del codice civile inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

3. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 del codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

40.0.17

FENU, DELL'OLIO, CROATTI, TRENTACOSTE, TURCO, RICCIARDI, DI PIAZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Qualora la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

3. Gli amministratori e i sindaci delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza ovvero dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento di cui al comma 1.».

40.0.27

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. L'articolo 31, comma 4-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 viene sostituito dal seguente:

"4-*ter*. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad almeno 100 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta spetta in ogni caso fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

4-*ter*-01. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4-*ter*-02. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 100 milioni di euro, per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, e 30 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come rifinanziato dall'articolo 42, comma 6, del presente decreto-legge".».

40.0.30

ROMEO, SIRI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Ulteriori disposizioni urgenti a sostegno dei locatori)

1. All'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: "di rilascio adottati" sono inserite le seguenti: "in data successiva al 31 gennaio 2020".

2. All'articolo 54-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente periodo: "La sospensione non opera per le procedure esecutive avviate alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020"».

40.0.35

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui al presente comma, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

40.0.36

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.».

40.0.40

VACCARO, SANTILLO, TRENTACOSTE, FERRARA, PUGLIA, VANIN, DONNO, RICCIARDI, PRESUTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Sospensione abbattimenti prima casa)

1. Fino al 30 giugno 2021, è sospesa l'esecuzione degli ordini di demolizione e dei relativi provvedimenti di rilascio disposti dalla Autorità amministrativa o giudiziaria, relativamente agli immobili ad uso residenziale adibiti a casa familiare i cui membri del nucleo familiare non siano proprietari o titolari di altro diritto reale su unità abitative non detenute da terzi.

2. Su richiesta motivata di chiunque vi abbia interesse, il tribunale civile territorialmente competente può disporre la ripresa della procedura di demolizione e si rilascio sospesa ai sensi del primo comma, qualora ricorrano gravi e urgenti motivi per la tutela della pubblica incolumità.».

40.0.41

DE SIANO, CESARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Sospensione abbattimenti prima casa)

1. In considerazione delle straordinarie condizioni sanitarie e sociali determinate dall'emergenza causata dall'epidemia Sars-19, per il periodo di durata dello stato d'emergenza sanitaria dichiarato con provvedimento del Governo, può essere sospesa l'esecuzione degli ordini giudiziali di demolizione d'immobili realizzati in violazione delle nonne urbanistico-edilizie e che risultino utilizzati quale prima abitazione da soggetti in grave difficoltà a reperire soluzioni alloggiative alternative.

2. La sospensione è disposta dal prefetto, su proposta del sindaco, che motiva la sussistenza nel caso specifico delle condizioni soggettive di cui al comma precedente.».

40.0.42

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 100 milioni di curo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche e tutte le strutture atte all'esercizio di attività sportiva non professionistica quali palestre e centri per il *fitness*.

2. L'istituzione del un fondo speciale, a fondo perduto, è per il risanamento delle perdite di "incasso istituzionale" riconosciute nei mesi dell'anno 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.».

Conseguentemente all'articolo 41 sostituire la cifra: «550» *con la seguente*: «450».

40.0.48

FENU, TRENTACOSTE, DI PIAZZA, TURCO, RICCIARDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Disciplina in materia di cedibilità di determinate categorie di crediti d'imposta)

1. All'articolo 121 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Possono essere sempre ceduti i crediti d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i crediti d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti da eventi sismici di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché i crediti d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123."».

40.0.54 (testo 2)

LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE, FERRARA, DE LUCIA, VANIN, MAUTONE, DONNO, NATURALE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

*(Modifiche all'articolo 5-*bis *del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di criteri di ripartizione delle risorse per i centri antiviolenza e le case-rifugio)*

1. Al fine di offrire una maggior tutela alle donne anche in relazione all'incremento dei casi di violenza verificatisi nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 5-*bis*, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché della effettiva capacità da parte delle regioni di spendere efficacemente le risorse in relazione alle finalità del presente decreto e al fine di rafforzare il controllo preliminare relativo all'assegnazione delle stesse". »

40.0.55

PESCO, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, TRENTACOSTE, DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*:

«Art. 40-*bis.*

(Fondo garanzia locazioni abitative per incentivi in favore di giovani e titolari di lavori atipici)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo locazioni", con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire la tutela dell'immobile adibito a prima casa tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza nella misura dei 50 per cento dell'importo del canone di locazione, incluse le spese condominiali, dovuto per 12 mesi, entro il limite massimo di 12.000 euro.

2. La garanzia è concessa con priorità per l'accesso alle locazioni da parte dei seguenti soggetti:

a) giovani coppie, intese quali nuclei familiari costituito da coniugi o da conviventi *more uxorio*, in cui almeno uno dei due componenti non

abbia superato i trentacinque anni alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo di garanzia locazioni;

b) nucleo familiare monogenitoriale con figli minori, inteso come:

1) persona singola non coniugata, né convivente con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi;

2) persona separata, divorziata o vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore;

c) genitori separati o divorziati con figli non economicamente indipendenti»;

d) titolari di uno dei rapporti di lavoro di cui agli articoli da 13 a 40 e da 47-*bis* a 47-*octies* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 è vigilato dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dalla Consap s.p.a.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. All'articolo t, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 48, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

"*c*-ter*)* il Fondo locazioni istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la concessione della garanzia pubblica di ultima istanza nella misura del 5o per cento dell'importo del canone di locazione, incluse le spese condominiali, dovuto per 12 mesi, entro il limite massimo di 12.000 euro. La garanzia è concessa con priorità per l'accesso alle locazioni da parte di giovani coppie, nucleo familiare monogenitoriale con figli minori, genitori separati o divorziati con figli non economicamente indipendenti, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo i della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con uno o più decreti di Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione del Fondo di garanzia per locazioni abitative, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione dell'immobile locato, nonché i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato."».

40.0.56

PESCO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva)

1. L'articolo 41-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

"Art. 41-*bis*. - *(Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva) - 1.* Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o una società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, o un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *k)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia avviato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, qualificabile come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle precedenti categorie soggettive ovvero che sia un operatore di microcredito o di finanza etica e sostenibile ai sensi degli articoli 111 e 11-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e godono del beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore, e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato;

b) l'istanza sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento di presentazione dell'istanza sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene;

c) il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000;

d) l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera *c)*, e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile;

e) la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80;".

3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, il convivente di fatto, la persona unita in unione civile, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore, al ricorrere in capo a quest'ultimo delle condizioni di cui di cui al comma 2, possono formulare richiesta di un finanziamento destinato all'estinzione del debito di cui al comma 1, avente il contenuto previsto dal comma 2. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia di cui al comma 4 con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo t, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell'ambito della relativa dotazione. La garanzia è concessa nella misura del 5o per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le regole di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 2013, n. 147, nell'ambito della relativa dotazione. La garanzia è concessa nella misura del 5o per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le regole di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, del relativo decreto interministeriale di attuazione e di ogni altro atto esecutivo o attuativo.

5. A seguito di apposita istanza presentata dal debitore, il giudice dell'esecuzione, verificata la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, sospende l'esecuzione per un periodo di sei mesi, al fine di consentire il perfezionamento degli accordi di cui ai commi 1 e 3. Il creditore o, nei casi regolati dal comma 3, il finanziatore può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento solo a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2, e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario-del finanziamento. Il merito creditizio è valutato in relazione al reddito disponibile, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita dell'obbligato. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti dei nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso in cui sia-

no conclusi accordi di rinegoziazione o finanziamento in violazione di quanto disposto al periodo precedente, il creditore o il finanziatore decade dalla garanzia di cui al comma 4.

6. Nell'ipotesi del raggiungimento di un accordo di rinegoziazione tra debitore e creditore il giudice, su istanza del debitore, dichiara l'estinzione del procedimento e la parziale esdebitazione di cui al comma 1, e, nei soli casi di finanziamento proveniente da un terzo, ordina al conservatore dei registri immobiliari di annotare l'avvenuta surroga del finanziatore nell'ipoteca iscritta a favore del creditore procedente. Con il medesimo provvedimento il giudice liquida le spese del procedimento, che sono poste a carico del debitore. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice, su richiesta del destinatario del finanziamento, emette decreto di trasferimento a quest'ultimo del bene, ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile.

7. Nell'ipotesi dell'erogazione di un nuovo finanziamento anche nell'ambito di un accordo di cui al comma 3, il giudice liquida, con apposita ordinanza da emettersi entro 15 giorni dall'istanza di cui al comma 6, la somma da versare con l'erogazione del medesimo finanziamento. Avvenuto il versamento delle somme in favore della procedura, il giudice adotta il provvedimento di cui al comma 6.

8. È riconosciuto, in favore del debitore, il diritto di abitazione da annotarsi a margine dell'ipoteca. Il debitore ha diritto, previa estinzione del debito residuo nei confronti del finanziatore e previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al finanziatore dal destinatario del finanziamento, di riacquistare la proprietà dell'immobile. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al trasferimento degli immobili ai sensi del presente comma sono applicate nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli immobili e all'eventuale successivo trasferimento dell'immobile al debitore. L'acquirente dell'immobile in sede giudiziale o per effetto dell'esercizio diritto di cui al secondo periodo del presente comma decade dal beneficio se il debitore non mantiene la residenza nell'immobile per almeno cinque anni dalla data del trasferimento in sede giudiziale.

9. Ove vi siano altri creditori intervenuti o procedenti oltre al creditore di cui al comma 1, l'estinzione della procedura esecutiva è subordinata al deposito di un loro atto di rinuncia ovvero alla prova, da parte del debitore, dell'avvenuto pagamento di quanto loro dovuto.

10. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti di cui ai commi e 3 si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

11. La rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia di cui al comma 4 e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo, può altresì essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, purché ricorrano congiuntamente le condizioni di cui al comma 2, lettere *a), b), c),* ed *e)* del presente articolo. In tal caso, a seguito dell'istanza di cui al comma 5, la sospensione dell'esecuzione si protrae fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo to,

comma 1, lettera *c)*, della legge 27 gennaio 2012, n. 30, nel caso di piano del consumatore, fino al provvedimento di omologazione di cui all'art. 12-*bis*, comma 3 della medesima legge. Nel caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta di accordo o di piano del consumatore, come pure di revoca del provvedimento di cui all'art. to, comma r o di cui all'art. 12-*bis*, comma i della legge 27 gennaio 2012, n. 3, cessa la sospensione del processo esecutivo. Nel caso di proposizione di reclamo avverso i provvedimenti di cui al periodo che precede, la sospensione si protrae comunque fino al momento del rigetto del reclamo.

12. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 possono altresì prevedere che un soggetto finanziatore tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo conceda al debitore un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dal comma 4 con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo. In tal caso si applica integralmente il comma che precede.».

40.0.57

ROMANO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Sospensione dei termini relativi al procedimento sanzionatorio amministrativo)

1. In considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all'insorgere dell'emergenza sanitaria, il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sospeso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili prorogato con delibera dei Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021. Il predetto termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. 2. Per il medesimo periodo di cui al comma i sono sospesi i termini di cui all'articolo 14, comma 2, all'articolo 16, comma 1, all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché i termini relativi allo svolgimento di attività difensiva e alla presentazione di ricorsi giurisdizionali.».

40.0.58
MISIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

1. Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, per le attività rese nell'anno precedente, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti*: «530 milioni».

40.0.62 (testo 2)
DI GIROLAMO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*
(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)

1. In relazione alla necessità di garantire la continuità operativa anche in relazione alle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al comma 1 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, è incrementata di 500.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 500.000 euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.0.70

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e viene erogato anche in caso di assenza del magistrato dall'ufficio per malattia o quarantena.

2. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

3. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto, anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo.

4. Il contributo economico di cui al comma 1 è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.

5 Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" Azione "magistratura onoraria" dello Stato di previsione del Ministero della giustizia».

40.0.71

PITTELLA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Disposizioni in materia di canoni concessori di giochi pubblici nel periodo di emergenza epidemiologica Covid-19)

1. A fronte della integrale sospensione delle attività di raccolta delle concessioni dovuta ai provvedimenti emergenziali, i canoni di cui all'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed all'articolo 1, comma

636, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non sono dovuti dal 1º gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021.

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: "550 milioni" con le seguenti: "522,5 milioni"».

Art. 42

42.3

MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. L'utilizzo delle risorse finanziarie destinate a ciascuna delle misure di sostegno al settore turistico iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo è soggetto ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero del turismo. Limitatamente all'esercizio finanziario 2021, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del turismo, al fine di l'allocazione delle risorse disponibili, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 265, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77».

42.0.3

TESTOR, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

———————